

GUIDA
ALLE

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI A IMPATTO SOCIALE



Fondazione
Compagnia
di San Paolo



Politecnico
di Torino



ENERGY
CENTER

Fondazione
CARIPLO



W
WEIGMANN STUDIO
LEGALE
TORINO MILANO ROMA

 **REGIONE
PIEMONTE**

Versione 3 – giugno 2023

Questa guida è da considerarsi in continuo aggiornamento: versioni rivedute e corrette saranno rilasciate nel corso del tempo, in considerazione dell'evolversi della materia trattata.

Il lavoro svolto è a cura di Stefano Paolo Corgnati, Oriana Corino, Francesca Dealessi, Andrea Lanzini, Sara Leporati, Alessandro Sciuolo e Claudia Traina

Con i preziosi contributi per la Regione Piemonte di Filippo Baretti, Annamaria Clinco, Stefania Crotta, Silvio De Nigris, Bianca Eula ed Elisa Guiot.

Si ringraziano per i suggerimenti e le osservazioni Francesca Bodano, Federico Beffa, Delia Dimasi, Luisa Ingaramo, Elena Jachia, Andrea Lanciani, Graziella Pillari, Renato Roda, Elisa Saggiorato e Matteo Zulianello.

INDICE

GLOSSARIO

Parte I

1. Cos'è una comunità energetica e qual è la dimensione normativa
2. Come si costruisce una comunità energetica
3. Perché realizzare una comunità energetica: vantaggi ambientali, economici e sociali
4. Esempi sul territorio nazionale di comunità di energia rinnovabile

Parte II

5. Quale forma giuridica attivare
6. Quali atti giuridici e amministrativi sono necessari
7. Quali precondizioni tecniche sono necessarie
8. Come strutturare l'investimento
9. Come gestire una comunità energetica
10. Quali incentivi sono a disposizione
11. Le comunità energetiche in Piemonte sulla scorta dell'esperienza della L.R. 12/2018.

ALLEGATI



GLOSSARIO

Comunità di energia rinnovabile (CER)	insieme di clienti finali che localmente si aggregano attraverso una forma giuridica da concordare per generare benefici economici, ambientali e sociali derivanti in primis dalla condivisione dell'energia elettrica prodotta da impianti a fonte rinnovabile a loro disposizione.
Distributore	la società che gestisce l'infrastruttura di distribuzione dell'energia elettrica. In Italia esistono più società di distribuzione a seconda dell'area geografica. In inglese si usa l'acronimo DSO, Distribution System Operator.
Energia condivisa	pari al minimo, su base oraria, tra l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione e l'energia elettrica prelevata dai consumatori che rilevano per la configurazione CER situati nella stessa zona di mercato
Energia autoconsumata e oggetto di valorizzazione	pari alla quota dell'energia condivisa afferenti ad impianti e punti di prelievo sottesi alla stessa cabina primaria
Energia autoconsumata e oggetto di incentivazione	pari alla quota dell'energia autoconsumata e oggetto di valorizzazione prodotta da nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 1 MW
Energia immessa	tutta la quota di energia che viene immessa in rete, ovvero oltre il POD, al netto pertanto dell'eventuale quota di autoconsumo fisico (prima del POD, e da parte dell'utenza cui è anche collegato il POD di produzione dell'impianto).
Energia prodotta	tutta la quota di energia che viene prodotta dall'impianto FER.
Fonti di energie rinnovabili (FER)	una qualunque fonte energetica primaria di tipo rinnovabile. In questo documento si fa riferimento alle cosiddette FER 'elettriche', quali ad esempio impianti fotovoltaici.
Fornitore di energia elettrica (retailer)	soggetto chiamato anche società di vendita, si occupa della vendita dell'energia al cliente finale. Il fornitore è colui che emette periodicamente la fattura (bolletta) dell'energia verso il cliente finale.
Gestore dei Servizi Energetici (GSE):	l'ente che, tra le altre funzioni, gestisce meccanismi di incentivazione che riguardano gli impianti a energia rinnovabile in Italia.
Membro della CER	la persona fisica o giuridica che rileva all'interno di una configurazione CER attraverso il proprio punto di connessione alla rete (POD) e relativi prelievi di energia elettrica contabilizzati dal distributore
POD o Punto di connessione	anche noto come POD (Point-of-Delivery) è l'identificativo di un'utenza elettrica connessa in rete.
Produttore	l'intestatario dell'officina elettrica rispetto all'impianto di produzione di energia elettrica.
Prosumer	il cliente finale di energia elettrica che, oltre a essere consumatore (consumer), diventa anche produttore grazie all'installazione di un impianto FER.
Ritiro dedicato	modalità semplificata a disposizione dei produttori per la commercializzazione dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete. Consiste nella cessione al GSE dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti che vi possono accedere, su richiesta del produttore e in alternativa al libero mercato. Il GSE corrisponderà al produttore un determinato prezzo per ogni kWh immesso in rete.

Parte I



COS'È UNA COMUNITÀ ENERGETICA E QUAL È LA DIMENSIONE NORMATIVA

COSA È UNA COMUNITÀ ENERGETICA

Una comunità energetica è un'aggregazione di utenti finali di energia elettrica che ha lo scopo di **generare benefici economici, ambientali e sociali ai membri e al territorio interessato**.

Prima di guardare alle definizioni contenute nelle due direttive europee che introducono rispettivamente la comunità di energia rinnovabile (CER)¹ e la comunità di energia dei cittadini (CEC)², se ne possono trovare altre che esemplificano il concetto e lo scopo di una comunità d'energia. REScoop³ (*European federation of citizen energy cooperatives*) fornisce la seguente definizione:



“There are many different ways to define community energy. [...] community energy is any project or initiative where people have ownership or a meaningful say in the running of renewable energy or energy related services. We also consider energy efficiency projects where the community is involved in collectively reducing their energy use as important community energy.”

“Ci sono molti modi diversi di definire una comunità di energia [...] Una comunità di energia è qualsiasi iniziativa orientata alla produzione di energia da fonti rinnovabili o di servizi energetici ad essa connessi di proprietà dei cittadini o sulla quale i cittadini esercitano controllo significativo. Anche progetti di efficientamento energetico dove la comunità è coinvolta nella riduzione collettiva del consumo di energia possono essere considerate comunità di energia.”



In senso lato, pertanto, una comunità di energia potrebbe essere intesa come una qualunque iniziativa che vede la **partecipazione dei cittadini con un ruolo determinante** (finanziario, operativo o entrambi) nella

¹ Direttiva EU RED 2. Titolo completo: DIRETTIVA (UE) 2018/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione).

² Direttiva EU IEMD. Titolo completo: DIRETTIVA (UE) 2019/944 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione).

³ <https://www.rescoop.eu/>

realizzazione e nella gestione del progetto sul territorio di residenza. La partecipazione dei cittadini potrebbe essere ad esempio promossa con la modalità di finanziamento collettivo (*crowd-funding*).

Una tale definizione ‘allargata’ permetterebbe di considerare progetti di comunità l’installazione di impianti a fonte rinnovabile – ma anche interventi di efficientamento energetica – la cui proprietà è ripartita in quote diverse tra cittadini e imprese private.

In Europa si sono viste nascere e consolidarsi negli ultimi 20 anni molte iniziative di azione collettiva (cooperative, gruppi di acquisto, eco-villaggi, ecc.) con caratteristiche in parte simili a quelle riportate, ossia con **un coinvolgimento diretto della cittadinanza in progetti di sviluppo di fonti rinnovabili sul territorio**. Secondo un recente report, basato su un’ampia *inventory* a livello europeo sviluppata all’interno del progetto COMETS, i progetti in questo ambito sono, al 2021, circa 8000 concentrati nel centro nord Europa, dove le condizioni istituzionali, di mercato e, non ultime, culturali hanno giocato in favore di una proliferazione di queste iniziative in varia misura bottom-up⁴ (vedi Figura 1).




Figura 1. Le iniziative di azione collettiva in Europa al 2021

Questo gradiente geografico si conferma restringendo lo sguardo alle iniziative maggiormente assimilabili alle CER così come previste dalla Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo (RED 2).

Nello scorso decennio, soprattutto in Germania, Danimarca, Paesi Bassi e Gran Bretagna, molti progetti di comunità energetica sono stati promossi, seppure in assenza di un quadro regolatorio definitivo (Figura 2).

⁴ Schwanitz et al (2021) “The contribution of collective prosumers to the energy transition in Europe - Preliminary estimates at European and country-level from the COMETS inventory”. (<https://osf.io/preprints/socarxiv/2ymuh/>) Questo report ha contribuito all’edizione 2021 del “Report from the commission to the european parliament and the council on progress of clean energy competitiveness” (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0952&from=EN>). L’inventario verrà rilasciata in modalità open nel mese di aprile 2022.




Figura 2. Inventario delle CER attive in Europa in periodo antecedente all'entrata in vigore della Direttiva RED 2 (fonte: JRC; <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC119433>)

Dal 2022, inoltre, la Commissione Europea ha avviato un'altra importante iniziativa a supporto dello sviluppo e del monitoraggio delle CER: l'Energy Communities Repository⁵, un hub di informazioni e supporto tecnico per tutti gli Stati membri. Sul sito di REScoop.eu, infine, sono disponibili informazioni dettagliate sullo status dell'adozione della Direttiva RED 2 rispetto all'ambito CER nei diversi paesi membri⁶.

A fronte di esperienze anche numerose e diversificate tra loro in Europa su progetti di comunità dell'energia, l'accezione di CER attualmente recepita nella legislazione italiana è precisamente delimitata come scopo, ed è descritta dall'**art. 31 del Decreto Legislativo dell'8 novembre 2021, n. 199**, a cui verrà dato ampio spazio nel seguito della presente Guida.

La legislazione italiana, che recepisce la Direttiva RED 2, sancisce che una comunità di energia rinnovabile è anzitutto, come anticipato sopra, un aggregato di utenti finali (utenze domestiche, ma non solo).

Ciò che identifica il singolo utente-finale è il POD (Point-of-Delivery), vale a dire il punto di connessione entro il perimetro della cabina primaria in cui opera la CER, identificato da un codice univoco che corrisponde ad un'ubicazione precisa sul territorio del fruitore.

Per quanto riguarda le **imprese**, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile **non può costituire l'attività commerciale e industriale principale**. Tuttavia, in questo caso le imprese possono anche essere coinvolte come **produttori esterni** alla CER e/o **fornitori di servizi** per la CER: dall'installazione degli asset fisici (gli impianti di generazione da fonti energetiche rinnovabili e loro ausiliari), alla loro conduzione/manutenzione, agli strumenti hardware/software per la gestione (monitoraggio e contabilizzazione) dei flussi energetici e finanziari della CER.

Gli utenti finali inclusi nel perimetro della medesima cabina primaria possono quindi aggregarsi in una configurazione di CER (CACER) che sarà **registrata presso il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.**, il quale erogherà a favore della stessa gli **incentivi espliciti (diretti) previsti dalla legislazione**. **Come sarà chiarito più avanti, non ai fini degli incentivi ma ai fini della condivisione dell'energia per le altre attività consentite dalle norme, nella CER possono aggregarsi utenti compresi nell'intera zona di mercato.**

I membri della CER devono possedere (o avere la disponibilità di) uno o più **impianti di generazione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER)**. L'autoproduzione di energia elettrica serve a

⁵ https://energy-communities-repository.ec.europa.eu/about_en

⁶ <https://www.rescoop.eu/transposition-tracker>

coprire, su base oraria, parte o tutti i consumi dei membri aggregati. Questa quota di **energia autoprodotta e autoconsumata dai membri della CER** è definita 'condivisa' e, se prodotta con impianti nuovi e alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 1 MW, dà diritto all'incentivazione prevista dalla normativa vigente. **Si tratta di un autoconsumo esteso o condivisione virtuale, piuttosto che di un vero e proprio scambio fisico di energia peer-to-peer**: la rete di distribuzione abilita l'aggregazione virtuale degli utenti, **senza la necessità di costruire nuove reti private**. Inoltre, **ciascun utente membro della CER continua a mantenere il proprio contratto di fornitura** con il retailer/fornitore scelto, prelevando energia elettrica dalla rete di distribuzione.

DIMENSIONE NORMATIVA

Il recepimento in Italia della Direttiva RED 2 è avvenuto in due fasi: dapprima in via transitoria attraverso l'**art. 42-bis del D.L. n. 162/2019** convertito con modificazioni dalla l. 8/2020, e **successivamente in via definitiva con il D.lgs. 199/2021**.

Lo scopo del **primo recepimento transitorio** è stato quello di abilitare i soggetti interessati a sperimentare sul tema di autoconsumo collettivo di energia da fonti rinnovabili e comunità energetiche rinnovabili.

In base a questa prima fase normativa:

- la partecipazione alla CER era limitata a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali;
- il perimetro della CER era limitato agli utenti sottesi alla stessa cabina di trasformazione MT/BT (Media Tensione/Bassa Tensione): questo limitava la dimensione massima di una CER a circa 600 utenti;
- l'impianto di singola generazione non poteva superare i 200 kW.



Il D.lgs.199/2021, entrato in vigore il 15 dicembre 2021, ha sostituito il primo recepimento transitorio normato dall'art. 42-bis del D.L.n.162/2019, destinato però a restare in vigore sino all'adozione delle disposizioni dell'ARERA (previste entro l'estate del 2022, ma poi intervenute a fine dicembre 2022) e ministeriali attuative del D.Lgs. 199/2021 – Decreto MASE (non ancora pubblicate al momento del presente aggiornamento).



Le prime esperienze fatte in campo sulla base del primo recepimento transitorio in Italia hanno dimostrato le seguenti criticità / specificità:

- limitazione degli impianti di generazione FER facenti parte della CER ad impianti fotovoltaici su tetti di edifici; il limite di taglia di 200 kW è pienamente confacente allo sfruttamento di tetti di edifici residenziali, pubblici (comunali), e in parte di alcune realtà del terzo settore;
- assenza di stimolo e opportunità per installare su grandi superfici industriali (che pure avrebbero invece un grande potenziale di capacità da installare e quindi producibilità);
- assenza di stimolo per installare impianti FER diversi dal solare fotovoltaico (aspetto legato sia alla taglia massima del singolo impianto pari a 200 kW, sia all'incentivo non differenziato per fonte d'energia).

Dalla prospettiva del coinvolgimento dei cittadini, un'altra criticità rilevata nell'ambito della prima fase di sperimentazione è stata la difficoltà di creare comunità "che partono dal basso" stante il vincolo della cabina

secondaria. Si è reso infatti, innanzi tutto, necessario procedere in modo esplorativo con il distributore di energia elettrica (o DSO, Distribution System Operator) per identificare di volta in volta quali utenti sono connessi a quale cabina. Da questa esplorazione spesso è risultato che utenti geograficamente ‘vicini’, e quindi già parte di un sistema di relazioni sul territorio e potenzialmente interessati a creare una comunità energetica, possono essere associati a cabine secondarie diverse.

Questo rischio di frammentazione ha reso difficile una pianificazione della CER anche su un territorio comunale medio-piccolo, oltre a generare svantaggi amministrativi nel gestire il processo di costituzione, dovendosi appunto amministrare più realtà parcellizzate.

La Figura 3 riporta, in forma schematica e sintetica, l’iter del quadro normativo e regolatorio delle CER in Italia.




Figura 3. Iter del quadro normativo e regolatorio in Italia ad oggi (marzo 2023)

Come detto, l’adozione delle disposizioni attuative del D.Lgs. 199/2021 non è stata in linea con il cronoprogramma di legge: solo il 27 dicembre 2022 l’Arera ha adottato la deliberazione di propria competenza prevista dall’art. 32, co. 3, (n. 727/2022/R/EEL – Approvazione del Testo Integrato Autoconsumo Diffuso) e solo a fine febbraio 2023 il MASE ha predisposto e trasmesso alla Commissione europea per le verifiche di competenza lo schema di decreto teso all’aggiornamento dei meccanismi di incentivazione previsto dall’art. 8. Al momento della redazione del presente aggiornamento il DM non è stato quindi ancora pubblicato. Dovrà inoltre seguire l’aggiornamento delle Regole Tecniche da parte del GSE.

Con il definitivo recepimento e l’operatività del D.Lgs. 199/2021:

- **la partecipazione alla CER è aperta a tutti i consumatori (escluse imprese per le quali la partecipazione costituisca l’attività commerciale e industriale principale), mentre l’esercizio del controllo è consentito a persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica, enti**

territoriali e autorità locali, enti di ricerca e formazione, religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale (Titolo IV– Capo I – art. 31);

- **le utenze aggregabili ai fini dell’incentivazione possono arrivare fino alla cabina MT/AT (Media Tensione/Alta Tensione – cabina primaria); mentre ai fini della condivisione e dello svolgimento delle altre attività consentite dalle norme possono essere situate nell’intera zona di mercato ed estese anche a grandi imprese;**
- **il singolo impianto può arrivare fino a 1 MW** in termini di quota che riceve l’incentivo diretto rispetto all’energia condivisa (art. 8 e 31);
- possono accedere all’incentivazione impianti entrati in esercizio dopo il 15.12.2021 (ovvero dopo l’entrata in vigore del suddetto Decreto MASE ove la Commissione europea dovesse ritenere tale assetto non compatibile con le norme in materia di aiuti di stato).
- il citato dl n. 13/2023 ha poi previsto che, in caso di comunità energetiche i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da PMI e cooperative agricole, il limite di potenza di 1 MW può essere superato e gli incentivi possono essere riconosciuti anche a prescindere dalla connessione alla stessa cabina primaria.

Il nuovo assetto supera sostanzialmente quasi tutte le criticità/specificità riscontrate nella fase transitoria e permette ai Comuni e soggetti interessati di agire su scala comunale o intercomunale in modo molto più coeso e amministrativamente efficiente aumentando al contempo la possibilità di coordinamento tra molti e diversi soggetti del territorio”.

In Tabella 1 sono riassunte le caratteristiche essenziali delle CER nella fase di recepimento transitorio e in quella di recepimento definitivo.

	RECEPIMENTO TRANSITORIO (Art. 42bis del D.L. 162/2019)	RECEPIMENTO DEFINITIVO (D.L. 199/2021)
Taglia massima singolo impianto	200 kW	1000 kW
Estensione territoriale	utenti di bassa tensione (BT) afferenti alla stessa cabina (cabina secondaria)	utenti di media tensione (MT) afferenti alla stessa cabina (cabina primaria) ai fini degli incentivi; zona di mercato ai fini della condivisione
Membri che possono aderire	privati, enti territoriali e autorità locali compresi comuni, PMI	tutti i clienti finali (escluse imprese per le quali la partecipazione costituisca l’attività principale), fermo restando che il controllo è riservato a privati, enti territoriali e autorità locali compresi comuni, Università, PMI, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale
Anno di realizzazione impianti da FER	possono accedere solo i nuovi impianti (entrati in esercizio dal 1° marzo 2020)	possono accedere impianti entrati in esercizio dopo il 15.12.2021; possono essere inclusi anche impianti antecedenti ai fini della potenza complessiva facente capo alla CER in misura non superiore al 30%

Tabella 1. L’allargamento del perimetro d’azione delle CER con il recepimento definitivo della Direttiva RED 2

Una novità importante dal punto di vista dell'estensione territoriale è la possibilità per la comunità di estendersi oltre il limite della cabina primaria (che è già un ampliamento rispetto al regime transitorio), andando a comprendere potenzialmente tutta la zona di mercato su cui insiste. Dal punto di vista pratico questo si traduce nella formazione di più configurazioni, ognuna delle quali è ricompresa nel perimetro sotteso ad una specifica cabina primaria, che faranno parte però di un singolo soggetto giuridico CER; i produttori e clienti finali andranno a condividere l'energia all'interno della configurazione di cui fanno parte (relativa alla specifica cabina primaria), e l'incentivo maturato da ognuna di queste configurazioni verrà corrisposto alla comunità.




Figura 4. Esempio schematico di CER che comprende più configurazioni sottese a diverse cabine primarie, tutte ricomprese nella stessa zona di mercato

Fermo restando che l'obiettivo principale della CER deve essere quello di "fornire benefici ambientali, economici o sociali (...) ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari" (art.31, lett. a), la legge dispone inoltre che la CER può avere come scopo non soltanto l'autoproduzione e condivisione dell'energia prodotta dai propri impianti FER, ma **anche altri servizi**, tra cui (art. 31, co. 2. lett. f):

- efficienza energetica;
- servizi di ricarica di veicoli elettrici;
- servizi di vendita al dettaglio dell'energia elettrica;
- servizi ancillari di rete e di flessibilità (della domanda e della produzione).

Si tratta di servizi che, ad oggi, implicano un diverso e maggior grado di complessità gestionale-organizzativa. È infatti in corso anche un rinnovamento del ruolo del distributore di energia elettrica con sperimentazioni per una graduale transizione a sistemi di auto-dispacciamento, volti a promuovere un ruolo più attivo dei DSO e ad una valorizzazione dell'apporto della generazione distribuita, come premialità o penalità in base alla capacità di bilanciamento locale della rete.

Conseguenze DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199


lato giuridico

- Aumento della potenza massima del singolo impianto incentivato: da 200 kW a 1 MW.
- Aumento estensione territoriale massima: da cabina secondaria a cabina primaria, e finanche all'intera zona di mercato, con ammissione anche di grandi imprese, per la condivisione preordinata alle altre attività consentite alla CER.
- Possibilità di accesso anche a Terzo Settore, enti di ricerca e formazione, religiosi, di protezione ambientale e tutti i clienti finali, fermi i limiti in ordine a poteri di controllo.
- Possibilità di includere impianti antecedenti alla data di entrata in vigore del D.lgs 199/2021 nella misura del 30% della potenza complessiva installata dalla comunità.


lato utenti

La nuova legislazione esplicita come la CER possa avere come scopo non soltanto l'autoproduzione e condivisione dell'energia prodotta dai propri impianti FER, ma possa anche erogare anche altri servizi, tra cui:

- Efficienza energetica
- Servizi di ricarica di veicoli elettrici
- Servizi di vendita al dettaglio dell'energia elettrica
- Servizi ancillari di rete e di flessibilità (della domanda e della produzione)

Figura 5. Conseguenze del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n.199

COME SI COSTRUISCE UNA COMUNITÀ ENERGETICA

Per **costruire una comunità di energia rinnovabile, a livello operativo** i passi sono riassumibili come segue:

- **pianificazione** - sviluppo di un'analisi costi/benefici (analisi preliminare di fattibilità), individuazione dei benefici ambientali, economici e sociali attesi (per i membri e per il territorio in cui opera), definizione dell'assetto giuridico, identificazione degli attori da coinvolgere e dei rispettivi ruoli all'interno della CER;
- **programmazione** - individuazione delle risorse economiche e definizione della governance ovvero del complesso di regole che presidieranno la gestione della comunità. In questa fase è opportuno identificare eventuali barriere amministrative e soluzioni per la loro rimozione, nonché l'individuazione della possibile platea di utenti da aggregare come membri della comunità (devono essere afferenti alla stessa cabina primaria⁷);
- **progettazione** - in linea con l'analisi preliminare svolta nella pianificazione, prevede un approfondimento puntuale, su base oraria ove possibile, dei consumi di energia dei membri potenziali e la definizione (capacità e ubicazione) degli impianti da FER da installare sul territorio;
- **realizzazione** - prevede la richiesta di autorizzazione per la posa degli impianti e l'installazione degli stessi ed eventuali loro ausiliari, nonché la creazione del soggetto giuridico definito in fase di pianificazione;
- **gestione** - la CER richiede una gestione amministrativa (per la gestione dei soci ed eventuali adesioni/recessi dei medesimi), una gestione finanziaria (previa definizione delle regole interne di riparto dei proventi), una gestione tecnica per la conduzione/manutenzione degli impianti e una gestione energetica. Quest'ultima deve comprendere il monitoraggio - almeno su base oraria - dei flussi energetici (prelievi degli utenti membri e produzione degli impianti FER), l'eventuale ottimizzazione dei flussi energetici attraverso l'adeguamento della domanda/offerta di energia della FER, l'installazione di sistemi di accumulo e l'incentivazione (interna) di sistemi di *demand side management*.

Di seguito viene inoltre riportata una breve **checklist utile alla costituzione di una CER**:

⁷ La verifica dell'appartenenza ad una medesima cabina primaria da parte di potenziali utenti membri della CER è possibile utilizzando dei layer georeferenziati (mappe) messi a disposizione dai distributori.

- verificare tramite il distributore di energia locale l'**appartenenza dei membri alla stessa cabina primaria**: tale verifica potrà essere effettuata in modo indipendente dai soggetti interessati alla formazione della comunità tramite la consultazione di layer georeferenziati, cioè mappe messe a disposizione (da fine febbraio) dai distributori di rete per la verifica di afferenza dei POD alla medesima cabina primaria. La mappa messa a disposizione da E-Distribuzione⁸ permette di inserire nella barra di ricerca della pagina dedicata l'indirizzo di fornitura relativo all'utenza, che sarà così individuato sulla mappa dove sono presenti le aree sottese alle diverse cabine primarie (non sono però indicate le aree che non sono di sua competenza, ad esempio Torino); per verificare la suddivisione in aree di Torino è possibile consultare la mappa messa a disposizione da IRETI⁹.




Figura 6. Aree afferenti alle cabine primarie sul Comune di Torino (Fonte: IRETI)

- aggregarsi approvando uno **statuto e regole di riparto** in cui vengano esplicitati obiettivi ambientali, economici e sociali, regole di gestione e i criteri per la ripartizione tra i membri dei benefici derivanti dagli incentivi;
- avere **disponibilità di impianti FER** (almeno uno);
- Istruire la **pratica sul portale GSE** per richiedere la registrazione della CER.

In particolare, **al GSE occorre fornire**:

- il mandato da parte di tutti i membri alla CER per l'accesso agli incentivi;
- statuto della comunità;
- soggetti che aderiscono alla configurazione (clienti finali e produttori) e relativo identificativo del punto di connessione (POD);
- dichiarazione sulla non esistenza di incentivi non compatibili;
- dichiarazione che gli impianti rispettano i requisiti richiesti per la comunità.

⁸ <https://www.e-distribuzione.it/a-chi-ci-rivolgiamo/casa-e-piccole-imprese/comunita-energetiche.html>

⁹ <https://www.ireti.it/comunita-energetiche>

LA PROSPETTIVA DEL SINGOLO UTENTE-CITTADINO

Il singolo cittadino, o utente domestico coinvolto, può partecipare ad una CER sia in qualità di **consumatore (consumer)**, che di **consumatore-produttore (prosumer)**. Nel primo caso, il cittadino è titolare di punto di connessione in prelievo (POD) all'interno della cabina primaria in cui opera la CER. Aderisce allo statuto della CER, e in questo modo espone i propri consumi verso la stessa, che rilevano ai fini della quantificazione oraria dell'energia condivisa. In questo modo, il cittadino membro della CER contribuisce alla generazione di proventi e potrà godere di parti di essi. Il piano di riparto dei proventi tra i membri della CER, con distinzione tra consumatori e consumatori-produttori, non è stabilito dalla legislazione e sarà un **accordo di diritto privato tra i membri stessi della CER** stipulato in attuazione di quanto previsto dallo statuto.

LA PROSPETTIVA COMUNITARIA

A livello comunitario, la CER deve sostanzialmente definire il **modello organizzativo-giuridico (governance)**, un **piano economico finanziario**, le **regole di riparto dei proventi**, le **azioni di comunicazione e promozione sul territorio**.

La definizione del modello organizzativo è la fase più delicata, che richiede l'identificazione di attori e ruoli all'interno e all'esterno della CER.



A titolo di esempio, si riporta il caso di una CER promossa da un Comune.

In questo caso, il Comune si propone come soggetto aggregatore, si fa carico delle procedure amministrative, fa promozione sul territorio, e assegna risorse economiche per la pianificazione, programmazione e realizzazione della CER. Verosimilmente, il Comune assumerà il ruolo di consumatore-produttore (prosumer) all'interno della CER con uno o più impianti installati su superfici di edifici o pertinenze di edifici pubblici comunali.

Per l'aggregazione della domanda, il Comune potrà, ad esempio, attrarre verso la CER cittadini, PMI, o enti del terzo settore che avranno il ruolo di consumatori. Non è tuttavia escluso che alcuno dei membri aggregati sia a sua volta consumatore/produttore.

Inoltre, potranno esserci anche produttori esterni, i quali mettono a disposizione della CER impianti (o, in alcuni casi, anche solo superfici utili per realizzare impianti).



Si possono quindi individuare 4 ruoli per gli attori coinvolti nell'organizzazione e funzionamento di una CER:

- **consumatore (membro della CER);**
- **consumatore-produttore (membro della CER);**
- **produttore esterno (non membro della CER);**
- **soggetto esterno che mette a disposizione impianti o superfici (spazi) a beneficio della CER (non membro della CER).**

Tutti i soggetti elegibili ad essere membri di una CER, così come attori esterni (non elegibili) possono assumere tutti o alcuni dei ruoli sopra elencati.

Si possono poi coinvolgere ulteriori soggetti, tipicamente esterni alla CER, come fornitori di servizi:

- per **l'installazione e la manutenzione degli impianti FER** della CER;
- per **la gestione e il monitoraggio della CER.**

É importante sottolineare che la CER dovrà possedere impianti di produzione di proprietà, o anche solo averne la disponibilità tramite produttori e/o proprietari terzi, così che l'energia prodotta possa essere condivisa tra i suoi membri. Il ruolo di finanziatore, proprietario o produttore può infatti essere in capo ad un soggetto esterno alla CER. Si ricorda infine che la proprietà di un impianto FER non implica il ruolo di produttore. Quest'ultimo corrisponde con il titolare dell'officina elettrica.

PERCHÈ FARE UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE: VANTAGGI AMBIENTALI, TECNICI, ECONOMICI E SOCIALI

I VANTAGGI DELLE CER

Dato il forte impulso all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, i vantaggi delle CER sono prima di tutto a **livello ambientale**, in termini di riduzione delle emissioni di CO₂ della produzione di energia elettrica.

Le CER consentono di diffondere sul territorio impianti a fonte rinnovabile di piccola/media taglia, con la specificità di collocare gli impianti in prossimità dei consumatori, con l'effetto di riduzione dei costi di trasporto e della dispersione di energia.

Le CER, pertanto, contribuiscono agli obiettivi del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC)¹⁰ di:

- **riduzione delle emissioni di CO₂** (più precisamente è prevista al 2030 una riduzione delle emissioni di gas serra pari al 40% rispetto ai livelli del 1990);
- **penetrazione delle FER** (la quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia deve raggiungere il 30% al 2030);

e contribuiscono pertanto in maniera significativa alla transizione ecologica ed energetica del Paese.

In termini di benefici **tecnici**, l'autoconsumo generato dalle CER, configura un importante aumento di efficienza per la rete elettrica in quanto consente, in prima battuta, di:

- **ridurre le perdite di trasporto/distribuzione;**
- **mitigare sbilanciamento tra domanda e offerta.**

Una quantificazione precisa di tale beneficio è stata formulata da ARERA (l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) che ha stabilito la restituzione, agli autoconsumatori di energia membri di una CER, del

¹⁰ <https://www.mise.gov.it/index.php/it/energia/energia-e-clima-2030>

corrispettivo unitario di autoconsumo forfettario mensile, pari alla tariffa di trasmissione definita per le utenze in bassa tensione¹¹ (8,48 €/MWh per il 2023).




Figura 7. Valorizzazioni economiche dell'energia elettrica auto prodotta in una CER secondo la normativa definitiva - D.lgs. 199/21

A **livello economico**, le CER possono avere un impatto diretto in termini di risparmio in bolletta per i membri (tramite la redistribuzione dell'incentivo ricevuto dalla comunità sulla base di regole che la CER stessa stabilisce) e in termini di creazione di valore aggiunto e posti di lavoro principalmente nella filiera dell'installazione e manutenzione degli impianti FER. Nell'ambito della manifattura, infatti, il nostro Paese non è al momento ben posizionato nella fornitura di impianti tecnologici di produzione da FER. Tuttavia, la crescita della domanda derivante dalla diffusione del modello CER potrebbe stimolare lo sviluppo del settore con ulteriori benefici economici e sociali su scala nazionale. Un altro impatto indiretto ma potenzialmente molto rilevante è associato alla possibilità che le modalità di coordinamento tra i soggetti del territorio sperimentate all'interno dalle CER e la collaborazione con altri attori locali rilevanti (PA, imprese, ecc.) inneschino dei processi virtuosi di costruzione condivisa di strategie e azioni per lo sviluppo locale.

A **livello sociale**, è bene innanzi tutto sottolineare che le CER sono a tutti gli effetti innovazioni sociali, ovvero:



“new ideas (products, services and models) that simultaneously meet social needs (more effectively than alternatives) and create new social relationships or collaborations. In other words, they are innovations that are not only good for society but also enhance society’s capacity to act.”

“nuove idee (prodotti, servizi e modelli) che allo stesso tempo soddisfano bisogni sociali (più efficacemente delle alternative) e creano nuove relazioni sociali e

¹¹ Deliberazione 27 dicembre 2022 727/2022/R/EEL;

collaborazioni. In altre parole, sono innovazioni che non solo sono buone per la società ma che rafforzano la capacità della società di agire”



(“Empowering people, driving change” BEPA, 2011)

In quanto innovazione sociale gli impatti attesi sono quindi riferiti:

- **al processo**, che deve orientarsi al coinvolgimento dei diversi attori del sistema energetico e in particolare di quelli esclusi nel modello attuale di produzione energetica ovvero i cittadini che devono evolvere dall'essere passivi consumatori ad essere attori informati del mercato energetico quando non attivi produttori. Risultato di questo processo, oltre al rafforzamento del ruolo dei cittadini, sarà la crescita di una consapevolezza e di una competenza del tema energetico e ambientale che potrà essere trasferita in altri ambiti della sfida per la sostenibilità (filiera del cibo, rifiuti ed economia circolare per fare alcuni esempi)
- **ai risultati o output** che, per semplificare, dovrebbero consistere nel rendere l'energia una specie di bene comune, accessibile per tutti e con particolare attenzione ai cittadini più vulnerabili e ai gruppi più marginali, socialmente e/o geograficamente. Le CER, infatti, per i già richiamati effetti di riduzione del conto energetico e di redistribuzione dei benefici economici derivanti dagli incentivi, possono essere potenti strumenti di mitigazione della povertà energetica. A tal fine, nella composizione dell'aggregato dei membri in fase di progettazione della CER particolare attenzione dovrà essere posta dai promotori nell'inclusione di soggetti incapaci di soddisfare i propri bisogni energetici primari.

Tra gli impatti sociali sul territorio va poi anche menzionata la possibilità dell'utilizzo dei proventi derivanti dal sistema di incentivazione nella promozione di servizi ad alto valore sociale sul territorio, possibilmente da individuare in sede di definizione dello statuto e della governance.

Infine, ma non ultimo per importanza, con riferimento in particolare al coinvolgimento dei comuni come membri della CER, merita sottolineare come questa partecipazione configura una relazione paritaria tra cittadini e pubbliche amministrazioni che può rappresentare un'occasione importante per il rafforzamento del rapporto di fiducia tra amministratori e amministrati.

Questo potenziale di innovazione sociale delle CER, fa sì che le CER stesse siano un importante strumento di supporto alla cosiddetta Just Transition (o Transizione Giusta), quella dimensione della transizione che sottolinea l'importanza che l'iter di graduale sostituzione delle energie fossili con energie rinnovabili (ben oltre il carattere di mera innovazione tecnica ed economica) sia un processo di radicale trasformazione del modello attuale di produzione e consumo di energia che innanzitutto riconosca, ponga al centro e soddisfi i bisogni energetici di tutti i cittadini.

ESEMPI DI CER

Attualmente tutte le CER su scala nazionale sono state realizzate secondo le norme definite nell'ambito dell'art. 42-bis del D.L. n. 162/2019 che, come si è visto nel capitolo 1, recepisce in via transitoria la Direttiva RED 2.

Le prime comunità energetiche realizzate in Italia sono la CER del comune di Magliano Alpi (CN) e la Comunità Energetica Rinnovabile e solidale di Napoli Est; secondo l'ultimo Rapporto Trimestrale (novembre 2022) pubblicato dal GSE, al 30/09/22 risultano attive 37 configurazioni di autoconsumo collettivo e 17 CER.

In termini di potenza complessiva per le comunità energetiche attive risultano 366 kW di potenza installata: in media i singoli impianti (tutti fotovoltaici) hanno potenza per lo più al di sotto dei 50 kW; **considerando che solo con l'emanazione delle disposizioni attuative della nuova normativa saranno possibili progetti relativi a potenze fino a 1MW e senza il vincolo della cabina secondaria, ci si aspetta un notevole incremento dei valori di potenza, prima vincolati dai limiti legislativi.**



Il primo esempio su scala nazionale è piemontese, ed è proprio la CER del Comune di Magliano Alpi in provincia di Cuneo (<https://cermaglianoalpi.it>), censita dal rapporto di Legambiente sopra menzionato. La CER è stata promossa dal Comune e ha previsto l'installazione di un tetto fotovoltaico (FV) di 20 kW sull'edificio del Municipio (Figura 6), coinvolgendo come utenti aggregati il Comune stesso e alcuni utenti privati. La CER dispone di una piattaforma informatica per la rilevazione puntuale (sub-oraria) dei prelievi degli utenti aggregati, della produzione fotovoltaica e il monitoraggio dell'energia condivisa. L'impianto a livello energetico garantisce l'autosufficienza dell'edificio municipale, della biblioteca, della palestra e delle scuole comunali e con la restante energia prodotta si riesce a soddisfare il 40% circa dei consumi elettrici degli altri membri della comunità energetica.




Figura 8. Impianto fotovoltaico della CER di Magliano Alpi.

“

La **Comunità Energetica Rinnovabile e solidale di Napoli Est** è il secondo caso costituito in Italia. È nota anche come la prima comunità energetica solidale. È stata finanziata dalla Fondazione Con il Sud e promossa da Legambiente Campania e Fondazione Famiglia di Maria. Il progetto prevede come consumatori 40 famiglie del quartiere periferico di San Giovanni a Teduccio, e ha lo scopo di portare un'azione concreta verso la lotta alla povertà energetica. I primi pannelli sono stati installati a febbraio 2021, ma il progetto è stato attivato definitivamente solo il 17 dicembre. L'impianto prevede 166 pannelli solari, installati sul tetto della Fondazione, per una potenza complessiva di 53 kW.



”

Figura 9. Impianto fotovoltaico della CER di Napoli Est, quartiere di San Giovanni Teduccio (fonte immagine: <https://www.comunirinnovabili.it/>)

“

I comuni di Tirano e Sernio, nella provincia di Sondrio, stanno dando vita alla prima **comunità energetica alpina**. Il progetto prevede di utilizzare le fonti rinnovabili già presenti nei territori, ottimizzandone la produzione e i consumi. Tirano risulta infatti un comune già autosufficiente in alcune ore della giornata grazie agli impianti a biomassa legnosa e all'idroelettrico, l'idea è che questa energia venga condivisa con il comune di Sernio. La rete ad oggi è connessa a 3 caldaie a biomassa (due da 6MW e una da 8MW) per una produzione totale di 20MW. Esistono inoltre altri 192 prosumer che potranno cedere ulteriore energia in rete o autoconsumarla.

”

“

La **Comunità energetica di Ussaramanna** in Sardegna è un altro caso saliente. Ussaramanna è un piccolo comune di 512 abitanti che ha avviato il progetto per una CER, riscontrando molto interesse da parte di cittadini e imprese locali. Ad oggi la CER è attiva ed alimentata da un impianto da 11 kW sul tetto del Municipio ed un altro impianto da 60 kW installato sulla copertura del Centro di Aggregazione Sociale (C.A.S.), con 61 soci che hanno aderito alla comunità.



”

Figura 10. Il comune di Ussaramanna in Sardegna (fonte immagine: <https://www.comunirinnovabili.it/>)

“

Presso il Comune di San Daniele del Friuli, è di recente nata la prima CER facente parte del **progetto RECOCER** ‘Regia Coordinata dei processi di costituzione di Comunità energetiche rinnovabili sul territorio’ (<https://recocer.eu/>). Il progetto è coordinato dalla Comunità Collinare del Friuli (CCF).

Attraverso lo strumento della «Concertazione», la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ha stanziato e assegnato 5,4 milioni di euro da spendere entro il 2023 alla sola Comunità Collinare facendo di RECOCER il più grande progetto dedicato alle CER in Italia ad oggi. La CCF include 15 Comuni (circa 50.000 abitanti) e con RECOCER è utile per contribuire a comprendere meglio gli scenari di attuazione delle regole attuative del recepimento definitivo della Direttiva RED 2.

”



Il progetto GECO (<https://www.gecocommunity.it>) attualmente è quello più ambizioso sia come scala che come tipologia di utenza e potrà beneficiare del cambio di passo previsto con il nuovo decreto legislativo che consente taglie maggiori da installare e rimuove il vincolo dell'appartenenza alla stessa cabina secondaria. È in fase di studio e realizzazione nel quartiere Pilastro-Roveri a Bologna e andrebbe a coinvolgere una zona residenziale di 7.500 abitanti, di cui 1.400 abitazioni sociali e una vasta zona commerciale (200.000 mq del Centro Agroalimentare di Bologna – CAAB). Il progetto è partito nel settembre 2019 ed è prevista la sua conclusione entro il 2023. La comunità energetica è stata realizzata grazie al coordinamento di AESS Modena (l'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile), e vede tra gli altri partner l'Agenzia di Sviluppo Pilastro-Distretto Nord Est, Università di Bologna ed Enea. L'iniziativa è finanziata da fondi EIC Climate-KIC.



Figura 11. L'impianto fotovoltaico sui tetti del mercato ortofrutticolo all'ingrosso CAAB di Bologna.
Fonte immagine: <http://www.corriereortofrutticolo.it/2021/12/03/al-caab-bologna-via-progetto-transizione-energetica/#prettyPhoto>

Parte II



QUALE FORMA GIURIDICA ATTIVARE

LE NORME DI RIFERIMENTO

Le norme di riferimento (Direttiva UE 2018/2001, art. 42-bis dl 162/2019 conv. in l. 8/2020, Delibera ARERA n. 318/2020/R/EEL, artt. 31-32 d.lgs. 199/2021; Delibera ARERA n. 727/2022/R/EEL, Regole Tecniche GSE) non impongono una determinata forma giuridica, limitandosi a richiedere che si tratti di un “soggetto giuridico”, ma prescrivono obiettivi e caratteristiche che circoscrivono il campo.

Art. 2 n. 16) della Direttiva UE 2018/2001 (RED 2).

La CER è un “soggetto giuridico”:

- a) basato sulla partecipazione aperta e volontaria, autonomo ed effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che gli appartengono e sono da lui sviluppati;
- b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, compresi i Comuni;
- c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

Art. 42-bis dl 162/2019 conv. in l. 8/2020, che ha dettato la disciplina transitoria nelle more del completo recepimento della Direttiva UE 2018/2001 (RED 2).

La CER deve avere i seguenti requisiti:

- gli azionisti o membri sono persone fisiche, PMI, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali,
- la partecipazione alla CER non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;
- l'obiettivo principale dell'associazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari;
- la partecipazione è aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro di cui al comma 4, lettera d) (reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione), compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili;
- i clienti finali associati:
 - a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
 - b) possono recedere in ogni momento fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;

- c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori ed il GSE.

Deliberazione ARERA 4.8.2020 n. 318/2020/R/EEL, che ha dettato norme attuative dell'art. 42-bis.

Ai fini dell'accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, la comunità di energia rinnovabile deve essere un soggetto giuridico, quale a titolo di esempio associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro, costituito nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 1.1 lett. c) dell'Allegato A.

Per quest'ultima norma, la CER è un soggetto giuridico che:

- a) si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
- b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale;
- c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

I membri o soci della comunità devono inoltre aver dato mandato alla comunità per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa.

D.lgs.199/2021, entrato in vigore il 15.12.2021, di recepimento della Direttiva 2018/2001 (RED 2) e che ha introdotto, tra il resto, rilevanti novità ampliando il perimetro d'aggregazione e rimuovendo il limite di 200 kW di potenza per gli impianti installati.

Restano sostanzialmente invariate le caratteristiche del soggetto giuridico, salva l'estensione delle tipologie dei potenziali membri.

L'art. 31 in particolare dispone che i clienti finali possono organizzarsi in CER, purché:

- a) l'obiettivo principale sia fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;
- b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, inclusi comuni, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco ISTAT (es. Regione, Provincia, Città metropolitana, Comunità montane, Unioni di comuni, Università) situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione; l'art. 47 del dl n. 13/2023, allo stato del presente aggiornamento non ancora convertito in legge, ha aggiunto fra i soggetti cui fa capo il controllo le associazioni con personalità giuridica di diritto privato;
- c) in caso di imprese, la partecipazione alla CER non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;
- d) la partecipazione alle CER è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

Per l'art. 32. i clienti finali organizzati in CER:

- a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
- b) possono recedere in ogni momento, fermi restando eventuali corrispettivi concordati per il caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
- c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato, che individua univocamente un responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE.

Delibera ARERA n. 727/2022/R/EEL, che ha dettato norme di attuazione del d.lgs. 199/2021 approvando il Testo Integrato dell'Autoconsumo Diffuso (TIAD).

Dà atto che, quanto ai soggetti che possono far parte della CER, possono valere condizioni analoghe a quanto già indicato nella delibera 318/2020 e nelle Regole Tecniche GSE e precisa che:

- a) i produttori possono anche essere soggetti terzi, purché gli impianti di produzione siano nella disponibilità della CER;
- b) le CER sono veri e propri soggetti giuridici, per cui si rende necessaria la presenza di uno statuto che ne identifichi la costituzione e le finalità coerenti con quanto previsto dal d.lgs. 199/21, non essendo opportuno che l'Autorità identifichi elementi caratterizzanti ulteriori rispetto a quelli presenti nella normativa primaria, al fine di non comprimerne la flessibilità;
- c) la medesima CER, caratterizzata da un unico statuto, può identificare una pluralità di sottoinsiemi, ciascuno afferente a un'area sottesa a una cabina primaria, per la valorizzazione dell'autoconsumo diffuso.

L'allegato TIAD a sua volta precisa che:

- d) i soggetti facenti parte della configurazione sono clienti finali e/o produttori con punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato;
- e) l'esercizio dei poteri di controllo della configurazione fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco ISTAT;
- f) la partecipazione alla configurazione è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili;

Si noti che:

- a differenza di quanto previsto dalla Direttiva RED 2 e dall'art. 42-bis dl. 162/2019, il d.lgs. 199/2021 non riserva più la partecipazione alla CER a determinate categorie di soggetti (persone fisiche, PMI, autorità locali), limitandosi a richiedere la qualifica di cliente finale (ferma l'esclusione delle imprese per le quali la partecipazione costituirebbe l'attività principale); limitazioni sono infatti stabilite solo in relazione al controllo; paiono dunque ammissibili anche soggetti diversi dalle categorie cui è riservato il controllo, quali anche le grandi imprese;
- il perimetro rilevante ai fini dell'ammissione alla CER non è la cabina primaria ma la più ampia "zona di mercato" (sopra lett. d):

ciò si spiega in quanto le CER vengono realizzate non solo al fine di valorizzare l'autoconsumo di energia elettrica, ma anche per varie altre finalità. Per esse quindi: (i) il concetto di "condivisione dell'energia elettrica" non coincide con il più circoscritto concetto di "autoconsumo dell'energia elettrica" (si veda il GLOSSARIO); (ii) l'estensione geografica massima coincide con la più ampia zona di mercato a cui si

riferisce l'energia elettrica condivisa per le finalità diverse dal conseguimento degli incentivi, mentre l'area entro cui può essere valorizzato l'autoconsumo è quella sottesa alla cabina primaria.

Si noti ancora che, come detto, la CER deve avere come obiettivo principale quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali: ma in cosa debbano tradursi tali benefici è rimesso alla valutazione della CER, che regola i rapporti tra i soci con un apposito contratto o regolamento. Il regolamento potrà, in via esemplificativa, prevedere che gli incentivi, coperti i costi, siano ripartiti tra i membri in proporzione al loro contributo alla relativa maturazione, oppure potrà essere sottolineato l'obiettivo di impatto sociale privilegiando nella ripartizione le famiglie con reddito più basso; o ancora si potrà prevedere l'utilizzo per iniziative di interesse collettivo (es. recupero aree verdi), o si potranno stabilire combinazioni fra i diversi criteri (es. riserva di una quota minima da attribuire ai membri in proporzione all'autoconsumo, destinazione del residuo ad iniziative sociali).

Si aggiunge infine che il GSE ha elaborato le *Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa*, indicando i requisiti per l'accesso, le modalità di schema di attivazione, il procedimento di valutazione della richiesta, l'attivazione del contratto, i criteri di calcolo, le modalità di erogazione, le variazioni.

La prima versione, pubblicata il 22 dicembre 2020, è stata aggiornata in linea con il quadro normativo e regolatorio e con gli esiti di consultazione condotta dall'Ente. Il nuovo testo, pubblicato il 4 aprile 2022 (e validato dall'Arera con Determina 4 aprile 2022 n. 3/2022), in attesa delle norme attuative del d.lgs. 199/2021, assume ancora a riferimento il regime di cui all'art. 42-bis dl 162/2019, ma quanto ai requisiti richiesti per le configurazioni di CER e per i suoi membri, ai contenuti essenziali del contratto regolante i loro rapporti, ai contenuti essenziali dell'atto costitutivo o statuto, considera già la nuova disciplina.

È in ogni caso previsto, dopo la pubblicazione del decreto MASE, l'aggiornamento degli incentivi.

POSSIBILI FORME GIURIDICHE

Le norme di riferimento non impongono dunque una determinata forma giuridica, ma sono tutte coerenti nel prescrivere obiettivi e caratteristiche essenziali che indirizzano alla scelta e circoscrivono il campo.

La CER:

- deve essere un **soggetto giuridico**, naturalmente di tipo collettivo trattandosi di comunità: dovrà trattarsi quindi di ente partecipato, con o senza personalità giuridica ma con soggettività giuridica ossia con la capacità di essere titolare di situazioni giuridiche soggettive in modo autonomo rispetto a quello dei membri o componenti, dotato di un'organizzazione e di propri organi;
- **non deve avere lo scopo di lucro quale scopo principale** (da intendersi prudenzialmente sia in senso soggettivo – come profitto dei soci – sia in senso oggettivo quale ricerca di utili; con la precisazione che non è invece scopo di lucro quello di dare un beneficio ai singoli partecipanti sotto forma di un risparmio di spesa, proporzionale alla propria capacità di consumo e non sotto forma di remunerazione dell'investimento in partecipazione). Il che porta ad escludere gli enti che sono necessariamente a prevalente scopo di lucro (società di persone e di capitali, salvo imprese sociali ex d.lgs. 112/2017), e ad individuare quali possibili forme giuridiche solo quelle che hanno o possono avere uno scopo principale diverso dal lucro. La finalità lucrativa, ferma la non prevalenza, non è esclusa: ove si adottino modelli organizzativi (es. società consortile) che consentono la distribuzione di utili, dovranno peraltro essere inserite clausole che escludano o limitino tale distribuzione

Gli statuti devono inoltre rispettare i seguenti requisiti e contenuti:

- obiettivo principale consistente nella **fornitura di benefici ambientali, economici o sociali** a livello di comunità ai soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità;
- oggetto sociale coerente con quanto prescritto dalle norme;
- **diritto di ingresso per tutti coloro che possiedono i requisiti** indicati dalle norme (regola della “porta aperta”, ferma la riserva del controllo ai soggetti elencati all’art. 31, co. 1 lett. b), del d.lgs. 199/2021 localizzati nel perimetro rilevante;
- **mantenimento dei diritti di cliente finale e diritto di recesso in ogni momento** fatto salvo il pagamento, preconcordato, di oneri per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, comunque equi e proporzionati
- **condizioni economiche di ingresso e partecipazione** (es. quote associative) non eccessivamente gravose

Sul **trattamento fiscale delle CER (IVA e IRES)** di tariffa premio incentivante, ristoro componenti tariffarie e corrispettivo vendita energia, si rinvia alla Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 20 gennaio 2022 n. 37 “*Comunità energetiche – Autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili – Trattamento fiscale – Chiarimenti*”.

Ferme le regole sopra indicate, i modelli organizzativi possibili sono diversi, e diverse sono le possibili regolazioni dei rapporti tra gli aderenti, da determinare in ragione della loro natura (persone fisiche, persone giuridiche, amministrazioni pubbliche, imprese), dell’esigenza di diversificare le categorie dei soci in ottica di stabilità di governance, della disponibilità o meno degli impianti, degli oneri per gli investimenti, e in generale della necessaria sostenibilità dell’operazione.

In via esemplificativa si descrivono di seguito sinteticamente alcune possibili forme giuridiche.

Associazioni riconosciute e non riconosciute

Fondazioni di partecipazione

Consorzi e società consortili

Cooperative

Tabella 2. Possibili forme giuridiche per la costituzione di una CER

Associazioni Riconosciute E Non Riconosciute

Tipico modulo organizzativo conforme e compatibile con tutti i limiti descritti è quello delle **associazioni** (Libro primo, Titolo II del codice civile).

Le associazioni sono organizzazioni collettive che hanno uno scopo diverso dal lucro.

In via ancillare all’attività istituzionale possono svolgere attività economiche, ma è preclusa la ripartizione degli utili eventualmente conseguiti.

Possono essere **dotate di personalità giuridica (riconosciute) oppure no (non riconosciute)**.

Alla personalità giuridica consegue l'autonomia patrimoniale perfetta: il patrimonio degli associati è separato da quello dell'ente e delle obbligazioni risponde sempre e soltanto quest'ultimo. Per le associazioni che intendono conseguire il riconoscimento non è tuttavia garantita la possibilità di prevedere categorie di soci con poteri amministrativi diversi: risulta infatti che in taluni casi siano state rilevate difficoltà da parte delle autorità preposte alla procedura di riconoscimento in considerazione del principio di stretta democraticità (per cui tutti i soci devono sostanzialmente avere gli stessi poteri amministrativi).

L'autonomia patrimoniale delle associazioni prive di personalità giuridica è invece imperfetta; le vicende dell'organizzazione producono effetti anche sul patrimonio delle persone che hanno agito in suo nome e per suo conto. Non si pongono per contro, in questo caso, criticità quanto alla previsione di una struttura associativa con soci con poteri diversi.

Per la costituzione delle associazioni non riconosciute non sono previsti vincoli di forma e non è richiesto l'atto pubblico.

Le associazioni riconosciute sono costituite con atto pubblico e l'atto costitutivo e lo statuto devono indicare denominazione, scopo, patrimonio adeguato al suo raggiungimento, sede, norme sull'ordinamento e sull'amministrazione, diritti ed obblighi degli associati, condizioni di ammissione.

La personalità giuridica è acquisita con il riconoscimento, cui segue l'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture quanto alle associazioni operanti in ambito nazionale, presso la Regione quanto a quelle che operano nelle materie attribuite alla competenza regionale e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della Regione. Il procedimento prevede la presentazione di:

- domanda in bollo da € 16 con allegate due copie, di cui una autentica, di atto costitutivo e statuto,
- relazione illustrativa sull'attività svolta o che si intende svolgere,
- relazione sulla situazione economico-finanziaria, corredata da una perizia giurata di parte qualora l'ente sia in possesso di beni immobili, nonché da una certificazione bancaria comprovante l'esistenza di un patrimonio mobiliare;
- copia dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi approvati nell'ultimo triennio o nel periodo intercorrente tra la costituzione e la richiesta di riconoscimento;
- elenco dei componenti gli organi direttivi ed indicazione del numero dei soci.

L'Amministrazione accerta la presenza delle condizioni previste dalla normativa vigente, l'esistenza di uno scopo possibile e lecito e l'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo.

Istruzioni puntuali sulla presentazione della domanda di riconoscimento volta all'iscrizione nel Registro tenuto da Regioni e Prefetture sono pubblicate nei siti istituzionali degli Enti.

La CER potrebbe, con il concorrere di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa, anche assumere la forma di associazione qualificata come ETS (Ente del Terzo Settore) ai sensi del d.lgs. 117/2017 – Titolo IV (cui si rinvia per la disciplina di dettaglio).

Al di là del riconoscimento o meno, l'associazione potrebbe essere tenuta all'iscrizione nel Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.) Si iscrivono infatti nel R.E.A. le associazioni, le fondazioni e gli altri enti non societari che, pur esercitando un'attività economica commerciale e/o agricola, non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'impresa.

Con riferimento alla CER costituita in forma di associazione si potrebbe considerare una particolare modalità aggregativa consentendo la partecipazione per il tramite di enti/associazioni già esistenti. In sostanza si può ipotizzare di favorire la costituzione di CER tramite la partecipazione di enti/associazioni di secondo livello che svolgono il ruolo di poli di aggregazione per i propri associati che siano clienti finali titolari del POD. Inoltre, tali

enti/associazioni di secondo livello potrebbero svolgere un ruolo di informazione e verifica dell'operato della CER nell'interesse dei propri associati.

Tuttavia, questa modalità aggregativa incontra un ostacolo nella regola che prevede che, ai fini dell'accesso all'incentivazione, il cliente finale deve partecipare alla CER e deve essere titolare di un POD: da tale regola può infatti desumersi che è consentita solo una partecipazione diretta del cliente finale e la partecipazione indiretta, per il tramite di un ente/associazione di secondo livello cui sia a sua volta associato, potrebbe porre a rischio i benefici dell'incentivazione.

Per superare questa difficoltà i titolari di POD membri dell'ente/associazione di secondo livello potrebbero peraltro conferire ad esso, allo scopo, apposito mandato collettivo con rappresentanza e con facoltà di recesso di partecipare alla CER. In tal caso da un lato l'ente/associazione parteciperebbe alla CER non per sé ma per i mandanti, i quali dunque manterrebbero la natura di membri diretti della CER, dall'altro lato l'ente/associazione potrebbe comunque svolgere la funzione di polo di aggregazione e di informazione.

Non paiono esserci ostacoli a questa ipotesi ove sia riconosciuto il diritto di ciascun cliente finale non solo di recedere dalla CER ma anche di recedere dal mandato collettivo, potendo liberamente scegliere di gestire i rapporti con il CER senza l'assistenza dell'ente/associazione di secondo livello.

Fondazioni di partecipazione

È da considerare il ricorso alla **fondazione di partecipazione**, modello atipico di fondazione che coniuga l'elemento personale, tipico delle associazioni, e l'elemento patrimoniale, caratteristico delle fondazioni. Manca nell'ordinamento una chiara disciplina salvo quella rinvenibile nel Codice del terzo settore (Titolo IV).

Il modello presenta in ogni caso il vantaggio dell'autonomia patrimoniale perfetta ed anche quello della possibilità di prevedere categorie di soci con poteri amministrativi diversificati.

Per la costituzione è richiesto l'atto pubblico.

Per le fondazioni del Terzo Settore è richiesto un patrimonio minimo di € 30.000.

Consorzi e società consortili

Lo scopo di profitto non è di per sé prevalente anche nei **consorzi** e nelle **società consortili** (artt. 2602 – 2615-ter del codice civile), anche se tali enti possono perseguire uno scopo lucrativo (e quindi nello statuto dovrà essere indicata come prevalente la finalità consortile e non quella lucrativa).

Con il contratto di **consorzio** due o più operatori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi di impresa. Il consorzio può essere con attività interna quando è teso solo a disciplinare i rapporti tra i consorziati e non è previsto lo svolgimento di attività verso terzi, o con attività esterna, ove sia anche istituito un ufficio destinato a svolgere attività con i terzi.

I consorzi possono assumere la veste di società consortili.

Considerato che, ai fini dell'accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa, i membri della CER devono dare mandato alla comunità per la richiesta di accesso agli incentivi, interessano i consorzi con attività esterna e le **società consortili**.

Il perseguimento dello scopo mutualistico non esaurisce necessariamente gli obiettivi del consorzio/società consortile, essendo ammissibile che, in via strumentale e accessoria, possa essere eventualmente realizzato e anche distribuito l'utile prodotto dal rapporto con il mercato: caratteristica compatibile con la CER, per la quale è richiesto che lo scopo di profitto non sia "principale".

Per i consorzi gli artt. 2602 e seguenti del codice civile dettano una apposita disciplina.

Per le società consortili l'art. 2615-ter si limita a prevedere che lo scopo consortile può essere perseguito in forma societaria (esclusa la società semplice), ferma la possibilità, in base all'orientamento giurisprudenziale consolidato, di inserire negli statuti tutte le clausole tipiche dei consorzi (diritti di recesso, esclusione, esclusione o limitazione della distribuzione di utili ecc.) che sarebbero incompatibili con la struttura normativa delle società commerciali.

Tenuto conto però:

- che la CER deve essere aperta a tutti i soggetti, comprese le Amministrazioni pubbliche, presenti nel perimetro
- che le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata,

i soli tipi configurabili sono quelli della società consortile a responsabilità limitata o per azioni.

Quindi, in caso di società consortile costituita con la presenza di amministrazioni pubbliche, dovranno anche essere osservate le modalità di costituzione e rispettati i contenuti degli atti sociali stabiliti dal d.lgs. 175/2016 per le società in partecipazione o in controllo pubblico.

Sulle criticità del modello societario (in particolare della scarl) in presenza di amministrazioni pubbliche, si richiama la recente deliberazione della Corte dei conti, sezione di controllo per la Toscana, n. 77/2023/PASP, depositata il 30 marzo 2023.

A stretto rigore di legge, a consorzi e società consortili potrebbero partecipare solo imprenditori. Infatti, il consorzio (e la società consortile che è appunto un consorzio costituito in forma societaria) per la precisione è, ai sensi dell'art. 2602 cod. civ., il contratto con cui più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. È quindi discussa la possibilità di non imprenditori di partecipare a consorzi e società consortili. Tuttavia, da tempo si ammettono, con particolare riferimento alle società consortili, anche strutture miste "miste", ossia con la partecipazione anche di soci "non" imprenditori ma la cui presenza sia ritenuta strumentale alla realizzazione delle finalità consortili (come ben si potrebbe ritenere nel caso delle comunità energetiche).

La società consortile presenta l'evidente controindicazione di dover regolare i mutamenti dei soci come mutamenti del capitale sociale (sia per recesso che per cessione), con conseguenti costi di un certo peso (sia per gli aumenti di capitale, sia per i trasferimenti, sia per l'iscrizione al Registro delle Imprese dei nominativi dei soci nel caso di s.r.l.: la società consortile è dunque uno strumento utile solo in caso di dimensione degli impianti e dell'attività adeguati e di tendenziale stabilità dei membri.

La costituzione di un consorzio con attività esterna richiede l'atto pubblico e l'iscrizione al registro delle imprese.

La società consortile, per la costituzione, segue le forme del tipo (srl, spa) prescelto.

Cooperative

Le **cooperative** sono società a capitale variabile (quindi il capitale può aumentare o diminuire a seconda dell'ingresso o uscita dei soci), costituite per gestire in comune un'impresa che si prefigge lo scopo di fornire ai soci (scopo mutualistico) i beni o servizi voluti e sono iscritte all'albo delle cooperative. I soci possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche e la distribuzione di utili può anche qui avvenire in misura limitata e secondaria.

Si tratta di un modello certamente adatto ad una CER, combinando il criterio del voto capitario con le caratteristiche della società di capitali. Le società cooperative consentono la formazione dal basso e la partecipazione aperta e democratica in quanto è esclusa la possibilità di assegnare il controllo solo ad alcuni soci (le diverse categorie di soci di una cooperativa potrebbero essere utilizzate per distinguere i soci ubicati nei Comuni ove si trovano gli impianti dagli altri, ma non per dare prevalenza ad alcuni di essi all'interno di tali categorie).

L'ammissione e l'uscita dei soci sono molto agevoli in quanto, trattandosi di società a capitale variabile, la variazione non comporta modifica dell'atto costitutivo.

Il numero minimo dei soci è 9, riducibile a 3 se persone fisiche e con il modello della srl.

Anche le amministrazioni pubbliche possono parteciparvi. Per il citato art. 3 d.lgs. 175/2016, infatti, *“le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, **anche in forma cooperativa**”*. In questo caso vale la stessa regola dei consorzi: nel caso di società cooperativa costituita con la presenza di amministrazioni pubbliche, dovranno essere osservate le modalità di costituzione e rispettati i contenuti degli atti sociali stabiliti dal d.lgs. 175/2016 per le società partecipate e controllate.

La costituzione (art. 2521 del codice civile) deve avvenire per atto pubblico, con successivo deposito al Registro delle imprese.

QUALI ATTI GIURIDICI E AMMINISTRATIVI SONO NECESSARI

L'assunzione dell'iniziativa volta alla costituzione di CER da parte di un ente locale o comunque la sua partecipazione ad essa presuppongono in via indicativa i seguenti atti:

- eventuale **delibera consiliare di indirizzo politico di adesione agli obiettivi ambientali e sociali sottesi alle CER** e mandato agli organi competenti e uffici di porre in essere le azioni utili a promuoverne la costituzione;
- eventuali **delibere di Giunta o determine dirigenziali** volte ad **attuare gli indirizzi consiliari** e ad **assumere le iniziative preordinate alla costituzione di CER**;
- **delibera consiliare** (art. 42 d.lgs. 267/2000; art. 5 e seguenti d.lgs. 175/2016), di **approvazione del progetto di fattibilità**, dello **schema di atto costitutivo** e dello **statuto della CER**, nonché dello **schema di accordo regolante i rapporti fra gli aderenti**, e autorizzazione del Sindaco alla sottoscrizione dei relativi atti.
Schemi di atto costitutivo, statuto e accordo che dovranno anch'essi essere predisposti. E ciò anche, naturalmente, nel caso in cui nel processo non sia coinvolta una amministrazione locale.

In caso di CER di grandi dimensioni che interessi il territorio di più Comuni potrebbero rendersi necessari previ protocolli di intesa o accordi di cooperazione tra gli enti, ai sensi dell'art. 15 l. 241/1990, tesi a concordare e coordinare le modalità di azione.

In allegato gli schemi di:

All.1 **Prima delibera consiliare – indirizzo alla** costituzione della CER

All.2 **Seconda delibera consiliare** - approvazione progetto e schemi di atto costitutivo, statuto e accordo, con autorizzazione alla sottoscrizione

All.3 **Atto costitutivo di associazione non riconosciuta** (*in via meramente esemplificativa*)

All.4 **Statuto di associazione non riconosciuta** (*in via meramente esemplificativa*)¹²

All.5 **Statuto di fondazione di partecipazione** (*in via meramente esemplificativa*)

¹² In sede di redazione del progetto di fattibilità sarà possibile predisporre gli schemi di atto costitutivo e statuto per tipologie diverse dall'associazione non riconosciuta e potranno essere integrati e dettagliati gli schemi qui allegati.

AII.6 Statuto di società consortile a r.l. *(in via meramente esemplificativa)*

AII.7 Regolamento dei rapporti fra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo *(in via meramente esemplificativa)*

Tabella 3. Elenco allegati

QUALI PRECONDIZIONI TECNICHE SONO NECESSARIE

A livello tecnico la realizzazione di una CER **richiede l'installazione o la disponibilità e il controllo di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili**. Tali impianti, come detto, devono essere nelle disponibilità della CER, non necessariamente a titolo di proprietà ma anche ad altri titoli (es. usufrutto, comodato). La proprietà degli impianti può quindi essere:

- della CER;
- di terzi (membri o no della CER), i cui rapporti con la CER saranno regolati con apposito contratto.

Il limite nel regime transitorio di 200 kW per singolo impianto è stato innalzato a **1 MW nel recepimento definitivo della Direttiva RED 2 in ambito autoconsumo diffuso da energia rinnovabile**. Tale vincolo, inoltre, si riferisce alla **quota incentivata per singolo impianto**. La normativa definitiva apre alla possibilità di includere impianti antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 199/2021 (15 dicembre 2021) purché la potenza nominale totale di questi non superi il limite del 30% della potenza complessiva che fa capo alla comunità energetica rinnovabile. L'energia immessa da tali impianti, tuttavia, non potrà beneficiare dell'incentivo per l'energia condivisa, in quanto a tale incentivo possono accedere gli impianti a fonti rinnovabili che entrano in esercizio in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 199/2021¹³. Questo implica che la comunità non può prescindere dalla disponibilità di impianti successivi all'entrata in vigore del decreto 199/21, sia per il suddetto limite del 30%, sia soprattutto per maturare l'incentivo relativo all'energia condivisa, su cui va a poggiare l'azione della comunità per perseguire gli obiettivi che si è data. Dal punto di vista energetico, il dimensionamento ottimale di una CER dovrebbe puntare alla **massimizzazione della quantità di energia condivisa**. Pertanto, in fase di studio di fattibilità della CER, occorre già individuare la capacità tecnica disponibile di impianti di produzione, relativa producibilità dei medesimi su base oraria, e la domanda aggregata di energia, sempre su base oraria, degli utenti aggregabili. Tale studio richiede tipicamente il supporto di professionisti del settore che possano valutare, o stimare, in modo dettagliato domanda/offerta della CER rispetto a possibili scenari di aggregazione degli utenti.



Per la localizzazione di impianti FER di produzione di energia elettrica, occorre prestare attenzione all'esigenza di minimizzare il consumo di suolo, privilegiando aree impermeabilizzate o qualsivoglia tipo di copertura.



¹³ Art.8, comma 1, lettera a del D.Lgs. 199/21

SISTEMI DI ACCUMULO

I sistemi di accumulo dell'energia, nell'ambito di una CER, possono favorire l'autoconsumo condiviso tra i membri.

Il GSE fornisce informazioni sulle configurazioni ammissibili per l'integrazione di sistemi di accumulo (ad es. batterie elettrochimiche) nell'ambito di CER¹⁴.

Da un punto di vista tecnico, gli impianti di accumulo devono sostanzialmente essere asserviti ad un impianto di produzione FER affinché l'energia immessa in modo differito in rete (grazie al sistema di accumulo) possa rilevare come energia condivisa. Chiaramente, un sistema di accumulo potrà innanzitutto essere utilizzato per aumentare la quota di autoconsumo fisico, sul posto, dell'utenza presso cui è connesso, dove questa è disponibile.

Da un punto di vista della redditività dell'intervento in ambito CER, la batteria deve rientrare del suo investimento grazie alla quota aggiuntiva di energia condivisa che permette di conseguire. Ad oggi, i costi di investimento delle batterie risultano ancora non pienamente competitivi per dare una buona redditività. Tuttavia, in caso di incentivi in conto capitale sul sistema di accumulo, e ulteriori ribassi sul costo della tecnologia, le configurazioni di impianto FER con sistema di accumulo integrato potrebbero risultare vantaggiose.

DIMENSIONE E PRESTAZIONE DI UNA CER

La dimensione di una CER si può misurare in funzione di:

- domanda di energia aggregata, pari alla somma dei prelievi di energia (ad es. in 1 anno) di tutti gli utenti finali aggregati;
- numerosità e potenza installata di impianti FER;
- numerosità di utenti finali aggregati.

In Figura 11, a titolo di esempio, si mostrano il **profilo aggregato di carico degli utenti** di una CER (ossia il prelievo di energia elettrica dalla rete da parte degli utenti membri) e la produzione fotovoltaica dagli impianti nella disponibilità della CER. Quando le due curve di produzione e domanda si sovrappongono, si condivide l'energia all'interno della CER.

Infine, è utile ricordare che la CER rappresenta un contesto dinamico cui sono associati una lista di POD di prelievo (consumatori) e/o immissione (produttori). Sono i flussi energetici orari relativi a questi POD che determinano l'energia condivisa all'interno della comunità di energia. Tale lista potrà variare nel tempo, a seguito di nuove adesioni o recessioni, e di conseguenza i profili orari di prelievo e produzione della CER potranno pure variare, così come la quantità di energia condivisa realizzata.

Gli **indicatori di prestazione** da monitorare invece per una CER sono:

- la quota percentuale di energia condivisa, rispetto all'energia totale prodotta dai suoi impianti FER (si ricava così un parametro % di energia autoconsumata in modo condiviso e sincrono);
- la quota di energia complessivamente immessa in rete e quindi autoprodotta rispetto alla totale prelevata;
- la quota di energia complessivamente prelevata dalla rete.

¹⁴ Regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni relative all'integrazione di sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale ai sensi della deliberazione 574/2014/r/eel e s.m.i.




Figura 12. Esempi di profili di carico (consumi degli utenti) e produzione fotovoltaica di una CER (si riportano i profili di tre giorni tipo)

TARIFFE, INCENTIVAZIONE E MECCANISMI DI MERCATO

L'**energia condivisa** nell'ambito di una CER godrà di un **incentivo esplicito**, ossia un corrispettivo economico espresso in €/MWh. Pertanto, la quota di energia condivisa in un anno dalla CER sarà rilevata e valorizzata a tale corrispettivo. All'incentivo esplicito vanno sommati gli oneri scontati legati ai benefici tecnici conseguiti grazie all'autoconsumo. Con le **norme transitorie**, **l'incentivo esplicito è imposto a 110 €/MWh, cui si sommano circa 8-9 €/MWh di oneri restituiti, per una valorizzazione complessiva di circa 120 €/MWh.** Dal punto di vista della normativa definitiva vi sono dei cambiamenti riguardo l'incentivazione legata alla condivisione dell'energia.

Per la tariffa incentivante sull'energia condivisa si è ancora in attesa della pubblicazione del decreto ministeriale del MASE (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, fino alla precedente legislatura denominato MISE).

La bozza del nuovo decreto prevede un incentivo differenziato per taglia dell'impianto e variabile in funzione del prezzo zonale orario Pz: maggiore è il valore del Pz, minore sarà l'incentivo corrisposto per l'energia condivisa e viceversa. L'incentivo sarà quindi caratterizzato da un valore minimo ed un valore massimo, diversi a seconda della taglia dell'impianto (Tab.4).

Taglia impianto P [kW]	Incentivo [€/MWh]	Valore minimo incentivo [€/MWh]	Valore massimo incentivo [€/MWh]
$P \leq 200$ kW	$80 + \max(0; 180 - Pz)$	80	120
200 kW < $P \leq 600$ kW	$70 + \max(0; 180 - Pz)$	70	110
$P > 600$ kW	$60 + \max(0; 180 - Pz)$	60	100

Tabella 4. Valore dell'incentivo per l'energia condivisa all'interno di una CER (normativa definitiva)

Inoltre, nel caso di impianti fotovoltaici l'incentivo viene corretto per tener conto dei diversi livelli di insolazione relativi alle diverse zone geografiche:

Zona geografica	Fattore di correzione
Regioni del Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo)	+ 4 €/MWh
Regioni del Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto)	+ 10 €/MWh

Tabella 5. Fattore di correzione dell'incentivo per impianti fotovoltaici

Nel caso in cui si usufruisca dei contributi in conto capitale relativi al PNRR¹⁵, all'incentivo precedentemente introdotto viene applicato un fattore di riduzione F come segue:

$$\text{Incentivo}_{\text{Conto Capitale}} = \text{Incentivo} * (1-F)$$

dove 'Incentivo_{Conto Capitale}' è la tariffa premio (o incentivo) ridotto a causa della fruizione del contributo in conto capitale, 'Incentivo' è la tariffa premio senza alcuna decurtazione, ed F è un parametro che varia linearmente tra 0 (se non sono previsti contributi in conto capitale) e un valore pari a 0,40 (nel caso in cui il contributo in conto capitale sia pari al 40% dell'investimento). Tale fattore di riduzione non viene applicato nel caso di energia condivisa da punti di prelievo che siano nella titolarità di enti territoriali ed autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale.

¹⁵ Vedasi il Capitolo 10 del presente documento per maggiori chiarimenti;

Tutta l'energia immessa in rete dagli impianti di produzione della CER può essere venduta sul mercato, ovvero si può optare per il ritiro dedicato¹⁶. Nel 2019 la valorizzazione media da ritiro dedicato ammontava a circa 50 €/MWh. Tale valorizzazione è definita dall'ARERA ed è pari al prezzo zonale orario che si forma sul Mercato del Giorno Prima (MGP). Si tratta quindi di un prezzo di mercato, caratterizzato da volatilità. Nel 2021, causa incremento dei costi della materia prima gas, si è registrato un prezzo medio di 125 €/MWh. Nel 2022 si è arrivati ad un prezzo medio più che raddoppiato pari circa a 300 €/MWh, sempre causato dall'incremento dei costi della materia prima gas. Nel 2023 (in corso al momento della scrittura di questo documento) i prezzi di mercato sembrano tendere alla discesa, attestandosi comunque su valori elevati (175 €/MWh).

È importante sottolineare come l'incentivazione prevista per le CER (così come quella per gli autoconsumatori collettivi) andrà a **sostituire il meccanismo di scambio sul posto**¹⁷, che sarà definitivamente abrogato a fine 2024. La logica è proprio quella di favorire l'autoconsumo istantaneo in luogo di quello differito nel tempo utilizzando la rete come sistema di accumulo.

Infine, un membro di una CER che sia consumatore-produttore, prima ancora di condividere l'energia autoprodotta verso la CER, autoconsumerà una quota o tutta l'energia prodotta dal proprio impianto in configurazione di Sistema Efficiente di Utenza (SEU). Questa quota di autoconsumo sul posto è un'ulteriore valorizzazione (indiretta) derivante dall'impianto FER, connessa al conseguito risparmio in bolletta per la quota di energia non prelevata dalla rete.

Infine, ARERA prevede una priorità di attribuzione dell'energia condivisa valutata su base oraria in ragione della data di entrata in esercizio dell'impianto nel contesto della CER, ovvero gli impianti più 'anziani' della configurazione di CER avranno la priorità nell'attribuzione dell'energia condivisa.

¹⁶ Il Ritiro Dedicato è una modalità semplificata a disposizione dei produttori per la valorizzazione dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete. Consiste nella cessione al GSE dell'energia elettrica immessa in rete ed è alternativa al libero mercato. Il GSE corrisponde al produttore un determinato prezzo per ogni kWh immesso in rete (<https://www.gse.it/servizi-per-te/fotovoltaico/ritiro-dedicato>)

¹⁷ <https://www.gse.it/servizi-per-te/fotovoltaico/scambio-sul-posto>

COME STRUTTURARE L'INVESTIMENTO

La struttura finanziaria dell'investimento dipende chiaramente dal tipo di investitore coinvolto.

Sicuramente il **primo livello da analizzare** in un piano finanziario di un progetto di comunità di energia rinnovabile è legato al rapporto tra gli **attori coinvolti** (interni o esterni alla CER), e i **flussi di cassa** per ciascuno di essi. È inoltre opportuno individuare in questa fase le **possibili forme di finanziamento e ingaggio dei membri**, che variano a seconda dei soggetti coinvolti. Nel caso, ad esempio, di Pubbliche Amministrazioni, project financing (tramite la forma del Partenariato Pubblico Privato - PPP) o schemi di concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici possono essere opzioni perseguibili.

Facendo riferimento alle **valorizzazioni economiche** descritte in precedenza, queste vengono corrisposte a soggetti diversi in base al ruolo assunto nell'ambito della CER.

L'**incentivo esplicito** (110 €/MWh seguendo la normativa transitoria, per 20 anni sull'energia condivisa) e le restituzioni sugli oneri trasmissione/distribuzione (circa 8-9 €/MWh con tariffe del 2020) sono erogati a favore della CER.

Il **corrispettivo da vendita dell'energia immessa** in rete è invece erogato a favore del produttore (di energia rinnovabile).

Del **risparmio in bolletta** da autoconsumo fisico (sul posto) è beneficiario l'intestatario del POD di prelievo/immissione; è questo il caso del consumatore-produttore membro della CER.

Il **secondo livello da analizzare** è quello su come ripartire i proventi ottenuti dalla CER tra i membri. Come anticipato in precedenza, non ci sono regole predefinite. Pertanto, la CER dovrà stilare e approvare al suo interno un regolamento per definire il piano di riparto. La CER dovrà inoltre individuare fornitori di servizi per l'eventuale gestione di impianti di produzione di sua proprietà, e fornitori di servizi per la gestione della CER stessa.



Si segnala che l'ENEA e il GSE hanno messo a disposizione due strumenti per la valutazione economica delle Comunità di Energia Rinnovabile disponibili ai seguenti link:

<https://www.autoconsumo.gse.it/simulatore/input-base>
<https://recon.smartenergycommunity.enea.it/>



FLUSSI DI CASSA E ANALISI FINANZIARIA PRELIMINARE

L'installazione di un impianto FER nella disponibilità della CER consente di ottenere proventi per:

- l'intera quantità di energia immessa in rete;
- la quota di energia condivisa (incentivo esplicito + oneri restituiti).

L'eventuale **autoconsumo fisico**, ossia l'assorbimento di energia elettrica autoprodotta prima del contatore bidirezionale di immissione/prelievo, pure costituisce di fatto un flusso positivo attraverso il mancato prelievo di energia elettrica dalla rete.

Scenario 1 – Impianto fotovoltaico di piccola taglia (10 kW)

A mero titolo esemplificativo, e senza la pretesa di riportare un'analisi finanziaria esaustiva, si riporta il caso di un **impianto fotovoltaico di piccola taglia** inserito in una configurazione di **CER che risulta proprietario dell'impianto e produttore**. In Tabella 4 si riportano le caratteristiche tecniche dell'impianto. Ipotizzando:

- una percentuale di energia condivisa pari all'85% dell'energia prodotta dall'impianto (che sta a significare che questa percentuale dell'energia autoprodotta viene autoconsumata, sulla base di rilevazioni orarie, dai membri della CER);
- una località con 1.200 ore annue equivalenti di producibilità;
- un costo del denaro con un tasso pari a 3%.

Il Valore Attuale Netto (VAN) risulta circa paria zero a fine vita, corrispondente ad un *levelized-cost-of-electricity* di circa 150 €/MWh (sono stati trascurati eventuali prelievi fiscali, e il costo di gestione amministrativa e operativa della CER).

Taglia impianto	10 kWp
Costo unitario di installazione 'chiavi in mano'	2.000 €/kWp
Costo di installazione	20.000 €
Costo unitario di gestione impianto (<i>stima</i>)	25 €/kWp
Oneri assicurativi	1,00% %/anno
Costi di gestione impianto (manutenzione ordinaria e conduzione)	250 €/anno
Assicurazione impianto (<i>stima, 1% del CAPEX</i>)	200 €/anno
Degrado annuo	0,25% %/anno

Tabella 6. Caratteristiche tecniche dell'impianto fotovoltaico da installare

Nel caso appena analizzato, la valorizzazione media complessiva dell'energia elettrica prodotta dall'impianto eguaglia pertanto il costo attualizzato di produzione. Questa situazione genera una sostanziale parità tra costi e ricavi che non consente di produrre utili economici, ma soltanto di rientrare dell'investimento al termine dei 20 anni, ossia il periodo di incentivazione. Inoltre, è da notare che l'incentivo è goduto in quanto l'energia viene condivisa con altri consumatori cui pure spetterebbe una quota dei proventi. Questo rappresenta chiaramente un caso limite di scarsa redditività economica. Lo stimolo per realizzazione progetti di questa dimensione (impianto FV di piccola taglia) risulta pertanto limitato.

Scenario 2 – Impianto fotovoltaico di taglia media (100 kW)

Uno scenario più redditivo si configura nel caso di **proprietà e investimento da parte di cittadini verso la realizzazione di un impianto di taglia media**. Per questi, ad oggi vale la detrazione fiscale al 50% sul costo di investimento del fotovoltaico. In questo scenario, è ragionevole aspettarsi un ritorno dell'investimento uguale o inferiore ai 10 anni. Il risparmio medio annuo equivalente su un'utenza elettrica media residenziale potrebbe aggirarsi intorno al 5% (con riferimento a tariffe del 2019-2020).

Con una taglia di impianto pari a 100 kW e ipotizzando un costo unitario che scende, in ragione della maggior taglia, intorno a 1500 €/kW, si può supporre un ritorno dell'investimento intorno ai 7-8 anni con un risparmio in bolletta annuo equivalente di circa 6-7%.




Figura 13. Esempio di analisi dei flussi di cassa per un impianto FV inserito nel contesto di una CER fatta di privati che beneficiano delle detrazioni fiscali al 50% sull'investimento dell'impianto

Scenario 3 – Produttore esterno alla CER per impianti di taglia media (100-200 kW)

Un ulteriore scenario considerato, sempre a mero titolo esemplificativo, è quello in cui un **soggetto terzo assume il ruolo di produttore esterno alla CER**. L'impianto è però nella disponibilità della CER. I membri della CER risultano, con questa configurazione, soltanto consumatori che non partecipano all'investimento iniziale. Ipotizzando un impianto di taglia 'commerciale' (ad es. 100-200 kWp di potenza installata per singolo impianto), ci si può attendere un risparmio in bolletta di alcuni punti percentuali a favore del membro consumatore (circa 2% nelle nostre simulazioni). Il produttore terzo potrebbe invece rientrare dell'investimento in circa 7-8 anni (gli effetti fiscali di nuovo non sono stati considerati, anche se rilevano e vanno sicuramente a ridurre la redditività complessiva dell'intervento).

Queste stime sopra riportate hanno il solo scopo di illustrare preliminarmente la **possibile redditività di CER**. È evidente come siano possibili diversi scenari, sia in termini di chi promuove l'iniziativa, chi la finanzia, e chi vi partecipa in qualità di membro.

Sicuramente un aspetto dirimente per ottenere un risparmio in bolletta per il membro semplice consumatore e un ritorno dell'investimento attrattivo per il finanziatore (interno o esterno alla CER che sia) è la taglia media del singolo impianto installato, ovvero il costo unitario di installazione. È evidente che la realizzazione di micro-impianti non consente una redditività attrattiva. All'estremo opposto, la realizzazione di impianti di scala superiore ai 100-200 kW potrebbe implicare l'uso di superfici che non sono nelle disponibilità dei membri e necessitare della partecipazione di fornitori e gestori di impianti FER altamente qualificati.

Un'analisi di redditività dettagliata dovrà essere vagliata caso per caso in ragione di:

- schema di governance e forma giuridica adottati della CER, corredati dallo schema approvato dai membri sui criteri di ripartizione dei proventi – questi aspetti hanno infatti un impatto sui prelievi fiscali);
- taglia e tipologia degli impianti installati (che impattano sul costo di finanziamento iniziale);
- eventuali incentivi 'in conto capitale', ovvero che vanno a ridurre il costo di investimento iniziale;
- costi di gestione degli impianti (conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria);
- costi di gestione della CER (anche in funzione delle piattaforme di gestione digitali che la CER vorrà adottare);
- eventuali servizi aggiuntivi erogati dalla CER a favore dei suoi membri o terzi;
- fiscalità.

Dal punto di vista del cittadino o altro membro che partecipa alla CER, il risparmio in bolletta conseguito sarà funzione, oltre che dai flussi di cassa complessivi della CER, dal numero di membri, tra cui si ripartiscono i proventi. Da un lato, maggiore è il numero di utenti, maggiore sarà la percentuale di energia condivisa; dall'altro, si crea un effetto di diluizione che abbatte il risparmio in bolletta del singolo utente. Per ogni taglia di CER (definita in termini di disponibilità di energia elettrica prodotta) si può pertanto, in linea di principio, trovare un **numero ottimale di utenti che porta a massimizzare il risparmio in bolletta pro-POD**.

PIANO DI RIPARTO PER I PROVENTI DELLE CER

Il piano di riparto per i proventi della CER tra i suoi membri è **da concordare tra i membri stessi secondo accordi di diritto privato**. Da algoritmi semplici che prevedono una ripartizione dei proventi *pro* utente, ad algoritmi che tengono conto non solo della quantità di energia consumata dal singolo utente, ma anche della temporalità dei consumi: tutte rappresentano ipotesi valide. In particolare, è ragionevole aspettarsi dei criteri di ripartizione che premino gli utenti-membri che consumano nelle ore di maggiore producibilità degli impianti FER, così come la considerazione di eventuali indicatori di benessere economico e sociale (ad es. ISEE).

Negli schemi di ripartizione, rimane poi da stabilire come suddividere i proventi tra membri che sono soltanto consumatori, da quelli che sono anche produttori, e hanno pertanto necessità di rientrare dell'investimento. Riguardo i produttori, può essere loro corrisposto un canone fisso per la messa a disposizione dell'impianto, oppure un canone che sia proporzionale alla quantità di energia immessa in rete dall'impianto ed a disposizione della comunità, andando a definire un prezzo per tale energia.

Per quanto riguarda i membri consumatori si possono utilizzare, come già accennato, diversi criteri di riparto per attribuire quei contributi ai membri che con il loro autoconsumo hanno consentito alla CER di riceverli.

Nel caso in cui, in una determinata ora, l'energia prodotta dagli impianti della CER ed immessa in rete sia maggiore o uguale a quella autoconsumata virtualmente dai membri non vi è un problema di suddivisione, in quanto i contributi possono essere in questo caso suddivisi in funzione dell'autoconsumo del singolo membro. Il problema di suddivisione si pone in particolare quando l'autoconsumo virtuale dei membri consumatori in una fascia oraria è superiore alla quantità di energia elettrica prodotta e immessa in rete dalla CER. In questo secondo caso si possono eventualmente utilizzare due metodologie, ovvero una metodologia strettamente proporzionale o una metodologia di attribuzione progressiva non proporzionale.

Metodologia proporzionale

Si prende come riferimento tutto l'autoconsumo riferibile alla CER per la fascia oraria in cui si è superata la produzione immessa in rete, e si calcola la percentuale di tale complessivo autoconsumo attribuibile a ciascun membro consumatore: tale percentuale sarà quella utilizzata per attribuire i contributi maturati nella fascia oraria al membro consumatore.




Figura 14. Esempio di attribuzione con metodologia proporzionale

Metodologia progressiva

Ad ogni membro consumatore viene attribuito, nella fascia oraria considerata, l'autoconsumo corrispondente a quello del membro consumatore che ha consumato di meno ("Autoconsumo Minimo"); se così facendo si supera il valore totale dell'energia immessa in rete (e condivisa) dagli impianti della CER per l'ora considerata, allora tale energia condivisa si suddivide in modo uguale per tutti coloro che hanno concorso nell'ora medesima; un esempio di questo caso è rappresentato in Fig.14 dove, attribuendo l'Autoconsumo Minimo (400 kWh) a tutti i membri consumatori nell'ora considerata (3 membri), si supera il valore dell'energia immessa in rete e condivisa (900 kWh).




Figura 15. Esempio di attribuzione con metodologia progressiva – suddivisione paritaria dell'energia condivisa

Qualora invece così facendo non si superi il valore totale dell'energia condivisa nella CER per la fascia oraria si procede come segue:

- si attribuiscono a tutti i soci che hanno concorso i contributi corrispondenti all'Autoconsumo Minimo;
- si calcola il Delta Contributi non ancora attribuito e si calcola l'ulteriore autoconsumo minimo al netto di quello già considerato e attribuito al punto precedente ("Autoconsumo Minimo Ulteriore");
- si attribuisce a tutti i soci consumatori che abbiano effettuato un autoconsumo superiore o uguale all'Autoconsumo Minimo il valore dei contributi prodotti dall'Autoconsumo Minimo Ulteriore. Qualora così facendo si superi il Delta Contributi, quest'ultimo viene attribuito in modo uguale a tutti coloro che vi hanno concorso. Qualora invece così facendo non si superi il valore del Delta Contributi, si reitera la procedura di cui sopra fino ad estinguere completamente il Delta Contributi.

Applicando il metodo all'esempio di Fig.13:

- l'Autoconsumo Minimo è pari a 100 kWh e quindi si attribuiscono i contributi corrispondenti a 100 kWh ad A, a B e a C;
- I Delta Contributi è pari a quello prodotto dall'autoconsumo dei residui, che corrisponde pertanto a 500 kWh, e l'Autoconsumo Minimo Ulteriore è pari a 300 kWh (socio B).

Poiché attribuendo i contributi corrispondenti a 300 kWh a B e C (600) si supererebbe il Delta Contributi, la sua attribuzione è fatta in modo paritario tra B e C e pertanto vengono attribuiti a ciascuno di essi i contributi prodotti da 250 kWh.

Si arriva così alla ripartizione finale dei contributi prodotti da 100 kWh ad A, e da 350 kWh a B e a C e quindi con le seguenti percentuali: ad A il 12,5%, e a B e a C il 43,75% dei contributi della fascia oraria (e dunque con attribuzione ad A del 100%, a B dell'87,5% e a C del 43,75% dei rispettivi contributi potenziali).




Figura 16. Esempio di attribuzione con metodologia progressiva utilizzando autoconsumo minimo e Delta Contributi

Confrontando i due metodi proposti, si può notare come la metodologia proporzionale tenda ad avvantaggiare gli utenti più energivori, purché sincroni con la produzione degli impianti della CER. La metodologia progressiva non proporzionale invece tende a ripartire l'energia condivisa in modo paritario tra coloro che effettuano il medesimo consumo minimo, solo sulla base della sincronia del consumo con la produzione degli impianti della CER; in questo modo si avvantaggiano i piccoli consumatori rispetto ai grandi consumatori in quanto hanno un maggior riconoscimento percentuale dei contributi.

La scelta sul meccanismo da adottare può cambiare in funzione delle esigenze della CER, ed è sicuramente una tematica che andrà affrontata **attraverso sperimentazioni in campo** che possano evidenziare luci e ombre tra diverse modalità sia di coinvolgimento che ripartizione dei benefici tra i membri di una CER.

COME GESTIRE UNA COMUNITÀ ENERGETICA (IN TERMINI ECONOMICI E SOCIALI)

GESTIONE TECNICA

Attualmente esistono già diverse soluzioni commerciali, o pre-commerciali, di piattaforme software, hardware o miste per il supporto alla gestione operativa delle CER.

Le soluzioni hardware prevedono in genere l'installazione di **misuratori digitali (*smart meter*)** con risoluzione almeno oraria dei prelievi degli utenti.

La parte software consiste, lato utente, prevalentemente in cruscotti (ad es. fruibili tramite una applicazione sul telefono) che permettono al membro della CER di **visualizzare in tempo reale i propri consumi**. Una tale piattaforma permetterebbe anche di informare ed eventualmente ingaggiare l'utente verso **consumi più responsabili**, ovvero finalizzati alla **massimizzazione dell'energia condivisa**.

In aggiunta al monitoraggio e visualizzazione dei flussi energetici della CER, le piattaforme digitali possono essere utilizzate anche per:

- gestione anagrafica utenti e impianti (con localizzazione);
- applicazione di algoritmi di riparto dei proventi per l'energia condivisa sulla base degli effettivi consumi orari degli utenti della CER;
- gestione amministrativa e contabile.

Se da un lato non mancano le tecnologie digitali a supporto della gestione delle CER, dal punto di vista della sostenibilità economica della stessa, rimane da valutare il rapporto costi/benefici di ciascuna offerta commerciale su questo ambito.

Con la diffusione dei **contatori di seconda generazione (2G)** a tutti gli utenti finali (la fase massiva di sostituzione dei contatori 1G a quelli 2G è prevista entro il 2025¹⁸), i dati di ciascun utente (anche quelli domestici) saranno disponibili con cadenza ogni 15 minuti direttamente al cliente finale (ad oggi tali dati non sono disponibili esattamente in tempo reale, ma con un ritardo di circa un giorno). Inoltre, tali dati potranno essere acquisiti direttamente dal misuratore 2G verso una piattaforma esterna attraverso i cosiddetti 'dispositivi utente' che dialogano con protocollo *Chain 2*.

¹⁸ Delibera 16 luglio 2019 306/2019/R/eel

LE SFIDE SOCIALI DI UNA CER

La robusta costruzione e l'efficace gestione delle CER impongono di considerare con attenzione alcuni aspetti di natura prettamente sociale, ovvero non riferiti alle condizioni tecnico economiche considerate nei capitoli precedenti. Questi aspetti giocano tanto come presupposti quanto come implicazioni dello sviluppo di CER e si configurano come sfide che devono essere affrontate con opportuni strumenti per evitare rischi di inefficienza e inefficacia dei progetti di CER.

La sfida, innanzitutto, e in linea generale, è quella riferita al primo termine del binomio “comunità energetica”, ovvero alla costruzione (e al mantenimento) della **comunità intesa come gruppo di persone** (giuridiche in questo caso) che condivide obiettivi, azioni e regole per attuarle ma che ha anche o dovrebbe avere una propria identità.

In concreto, questa sfida consiste nella necessità di **costruire fiducia intorno a un progetto** (la CER), di motivare i soggetti a partecipare ovvero di trovare i giusti incentivi (economici e non solo) che sappiano generare interesse verso l'adesione e individuare i soggetti giusti. Questi ultimi non dovrebbero essere intesi semplicemente come i soggetti più predisposti in termini economici e motivazionali (che possono comunque rappresentare un utile innesco per l'avvio della comunità) ma devono essere attentamente selezionati in ordine alla necessità di costruire aggregati che possano diventare vere comunità.

È necessario sottolineare che la sfida della costruzione di comunità, al tempo stesso si può configurare come **opportunità**. Costruire infatti una CER su comunità, fiducia e solidarietà preesistenti su un territorio è senz'altro più agevole che procedere all'aggregazione di soggetti eterogenei appartenenti a contesti sociali e territoriali differenti e portatori di diverse sensibilità. In questo senso il territorio, **e gli enti preposti al suo governo come i comuni, sono risorse importanti nella costruzione diretta o nella promozione e legittimazione delle iniziative**

Riguardo gli **strumenti**, innanzitutto è necessaria una profonda conoscenza del territorio che deve essere costruita con attente raccolte di informazioni tanto sulle potenzialità (chi può produrre e dove si può produrre energia) quanto sugli interessi (quale attitudine verso il coinvolgimento in progetti collaborativi come le CER e come è distribuita tra i soggetti del territorio) e i fabbisogni (dove si rilevano le criticità e dove si può e si deve intervenire). Questa raccolta di informazioni non può basarsi solo su dati secondari e istituzionali (utili alla ricostruzione del contesto) ma richiede di progettare e implementare ben strutturate attività partecipate di confronto con il target potenziale che possa essere anche uno strumento di informazione e sensibilizzazione. Questa conoscenza è il presupposto per la creazione della CER che alimenta la definizione di opportune strategie e modelli di coinvolgimento per il suo funzionamento. Coinvolgimento che è un requisito essenziale tanto per il reclutamento in fase di avvio quanto come strumento di gestione e mantenimento e che deve definire opportuni meccanismi decisionali inclusivi e paritari che consentano *l'appropriazione* della comunità da parte dei suoi membri e ne rafforzino l'identità e la robustezza.

Considerando gli aspetti sociali delle CER, le sfide e gli strumenti per affrontarle, merita richiamare anche alcuni dei **'rischi sociali'** cui sono esposte le CER:

- basso reclutamento, bassa partecipazione e abbandono. Il volontarismo dell'adesione è un principio cardine di ogni iniziativa di azione collettiva (che le CER hanno in comune con le cooperative storiche) ed è alla base del loro funzionamento ma quali garanzie e argini si possono avere rispetto alla perdita consistente di membri che può far scendere l'adesione sotto una soglia fisiologica (e non legale) vitale.

- crescita dimensionale e impatto sociale. Si è rilevato in esperienze analoghe alle CER un certo grado di incompatibilità (*trade-off*) tra ‘aspetti sociali’ (presupposti e benefici) e crescita dimensionale. Ovvero, il problema si pone nei termini del mantenimento della comunità quando si allarga e differenzia troppo la *membership* e si perde il legame col territorio con conseguenze in termini di identità, partecipazione, coordinamento e benefici sociali locali.
- riproduzione di divari preesistenti e basso impatto sociale, L’esperienza delle iniziative di azioni collettive assimilabili alle CER sviluppatesi negli ultimi 20-30 anni in Europa (si veda il capitolo 1) evidenziano come la partecipazione è in massima parte appannaggio di gruppi sociali di estrazione economica, sociale ed educativa medio-alta, con un residuale quota di partecipazione dei gruppi più vulnerabili e marginali. Questa dinamica rischia di riprodurre, quando non aumentare, divari sociali preesistenti, motivo per cui è quanto mai necessaria un’attenta analisi dei soggetti da aggregare sul territorio in fase di progettazione della CER.

La sfida sociale delle CER è quella di bilanciare aspetti tecnici, economici e giuridici di queste iniziative di azione collettiva, in modo da massimizzare le loro ricadute sociali, tanto nella fase di costruzione e gestione della comunità, quanto nei termini dei benefici diretti e indiretti sui membri e sui territori cui si riferiscono. L’obiettivo è quello di configurarsi come efficaci veicoli di innovazione sociale nelle sempre più urgenti strategie per una transizione energetica che affianchi alla progressiva sostituzione delle fonti fossili con le rinnovabili un più profondo cambio di paradigma verso un sistema energetico più equo, democratico e in grado di soddisfare le esigenze di tutti i gruppi sociali. Agli aspetti sociali delle CER è stato dedicato un workshop che ha coinvolto i partecipanti dell’iniziativa Sinergie e di cui si restituiscono brevemente i principali esiti nel box.



LE CER COME INNOVAZIONE SOCIALE

POTENZIALITÀ E STRATEGIE PER PROMUOVERE UN COINVOLGIMENTO EFFICACE E UN IMPATTO SOCIALE RILEVANTE

Sperimentazioni, apprendimenti e questioni aperte nell’esperienza dei partecipanti all’iniziativa Sinergie

Il 19 maggio 2023 è stata organizzata a Torino una giornata di approfondimento rivolta ai promotori dei percorsi progettuali CER all’interno dell’iniziativa Sinergie¹⁹. L’evento si è concentrato sulle potenzialità di innovazione sociale della CER e, in particolare, sull’impatto positivo che può produrre direttamente sui suoi membri e indirettamente sulla comunità territoriale di riferimento.

La giornata è stata interamente dedicata alla riflessione e condivisione di esperienze sulla dimensione sociale delle CER ed è stata strutturata in due momenti strettamente connessi: una prima parte dedicata alla messa a fuoco degli aspetti più rilevanti relativi alla dimensione sociale delle CER, una seconda parte dedicata a discuterli.

Nella **prima parte**, attraverso il contributo di ricercatori ed esperti delle dimensioni ‘non tecniche’ della transizione energetica e attraverso la diretta testimonianza di chi si sta impegnando nella promozione di CER ad alto impatto sociale, è stato possibile incardinare la sfida dell’innovazione sociale attorno ai seguenti principali temi:

¹⁹ La registrazione dell’evento è disponibile al seguente link: <https://www.compagniadisanpaolo.it/it/news/online-la-registrazione-dellevento-sulla-dimensione-sociale-delle-cer/?noamp=mobile>

- **prospettiva attiva Vs prospettiva passiva**, per cui il sociale deve intendersi nei due sensi del come e quanto le dinamiche e il contesto sociali possono promuovere le CER e, viceversa, quali cambiamenti possono essere prodotti dalle CER su dinamiche e contesti sociali
- **la definizione e creazione della comunità e i suoi membri: problemi di scala e di “giustizia sociale”**
- **l’incertezza degli impatti e i problemi di misurazione** di possibili cambiamenti su:
 - conoscenza e consapevolezza (rispetto ai temi energetici e ambientali, a bisogni e opportunità del territorio, ecc.)
 - possibilità e capacità di agire (individualmente e collettivamente attraverso la costruzione di pratiche di azione)
 - benefici diretti (economici e ambientali, qualità della vita, fiducia, solidarietà, ecc.)
- **i meccanismi di coordinamento (interni ed esterni)**, ovvero come si autogoverna la CER e come si relaziona con altri attori istituzionali e non istituzionali, territoriali o di **scala** più alta.

Nella **seconda parte**, intorno a questi temi sono stati organizzati tre tavoli di discussione, seguendo l’approccio World Cafè in modo da bilanciare l’opportunità di valorizzare l’esperienza e la conoscenza di tutti con l’esigenza di avere una discussione ordinata.

Tavolo1. Impatto sociale, per discutere dello stesso significato attribuito al termine e ragionare sulle possibili strategie per la sua produzione e strumenti per la sua misura.

Tavolo2. Strumenti e strategie di coinvolgimento della cittadinanza per discutere non solo sul come ma anche sul perché è importante la partecipazione e sulla diversità in base ai soggetti da coinvolgere.

Tavolo3. Costruire e governare la comunità (attori e regole), per ragionare di costruire la rete dei promotori, come definire le regole di governo e come stabilire e alimentare le relazioni con altri attori.

In esito alla discussione ai tavoli sono emersi alcuni spunti che meritano di essere considerati all’avvio della progettazione di una CER che possa innescare processi di innovazione sociale. Tra i molti spunti se ne riportano alcuni riferiti a 6 tematiche: promotori, membri, rapporti con altri enti, strategie di coinvolgimento, governance e impatto sociale.

1. **Promotori**: anche per il contesto dell’evento, non sorprende trovare i comuni come attori principali in veste di promotori diretti, costruttori di rete e più in generale per sensibilizzazione sul tema. Discriminante per il successo del progetto è la forte motivazione ed esposizione delle figure apicali dell’amministrazione, e in particolare dei sindaci.

Risultano importanti potenziali iniziatori di CER anche soggetti non istituzionali come le associazioni territoriali, che possono contare su un forte radicamento

sul territorio nonché su meccanismi di collaborazione pre-esistenti, e grossi network (moltiplicatori di adesione).

2. **I membri:** ci si orienta in coerenza con gli obiettivi della CER verso
 - cittadini già sensibili ai temi ambientali, interessati a farsi coinvolgere e con le capacità finanziarie di supportare il progetto
 - cittadini in condizioni di svantaggio
 - PMI in difficoltà
 - imprese di grande o media dimensione per garantire la CER dal punto di vista della produzione e/o della domanda
 - altri soggetti collettivi territoriali che possono portare produzione o consumo o fare da disseminatori del progetto.
3. **Rapporti con enti esterni:** si costruiscono relazioni in base a presupposti e con finalità differenti
 - con altre amministrazioni comunali, per allargare il perimetro della CER e studiare soluzioni di ripartizione dei costi (e dei benefici)
 - con altri soggetti del territorio, istituzionali (servizi sociali) e non istituzionali (enti del terzo settore e religiosi) per raggiungere i cittadini e individuare sacche di criticità.
4. **Governance:** pur nell'imaturità delle esperienze, si sottolinea l'esigenza di trovare un bilanciamento tra:
 - esigenze di garantire la partecipazione pienamente democratica, con il garantire una governance stabile
 - regole in grado di remunerare i membri investitori e beneficiare i membri in situazione di relativo svantaggio
 - comunità propriamente dette di dimensione ridotta e comunità sovraordinate per la loro gestione.
5. **Strategie di partecipazione e coinvolgimento:** a monte dell'individuazione di efficaci strategie vi sono due problemi principali:
 - aspettative dei potenziali partecipanti a fronte dell'incertezza dei benefici (le PMI non si espongono a finanziare a fronte di ritorni incerti o i cittadini non colgono il beneficio a fronte dell'impegno)
 - incertezza circa le dimensioni dell'aggregato da costituire perché la CER sia sostenibile

Sulla base delle riflessioni e delle esperienze, il coinvolgimento viene o dovrebbe venire promosso attraverso un mix di molte strategie e attività:

- contatti diretti e informali con i potenziali interessati
- assemblee pubbliche con la cittadinanza per informazione di base e aggiornamento stato di avanzamento
- incontri formali e informali con gruppi di soggetti, suddivisi per categoria
- azioni di animazioni territoriali per costruire la rete necessaria al supporto, a seguito di analisi dei territori
- predisposizione di strumenti innovativi per far (gioco)

- coinvolgimento di setting partecipativi già esistenti (enti del terzo settore e religiosi) capaci di veicolare il messaggio tra i loro affiliati.

6. Impatto sociale

Riguardo i potenziali impatti positivi, le CER sono intese come veicolo di partecipazione, educazione e inclusione attraverso un supporto materiale, economico e culturale e possono produrre benefici:

- a livello individuale (primariamente per i membri della CER) attraverso il contrasto povertà energetica, la crescita di consapevolezza, l'alfabetizzazione sui temi dell'energia e dell'ambiente, il rafforzamento della consapevolezza di poter dare il proprio contributo.
- a livello comunitario (o collettivo) attraverso la crescita della coesione sociale e la mitigazione dell'individualismo esasperato, la riduzione di divari territoriali, lo sviluppo di una nuova sensibilità diffusa sull'energia, la costruzione di fiducia nella comunità verso i promotori e tra i membri, l'Incentivazione e il supporto ad altre innovazioni verso la sostenibilità quali la mobilità alternativa e la riduzione della dipendenza energetica del territorio.

Sono emersi anche pochi ma molto rilevanti potenziali impatti negativi (o rischi sociali) rispetto alla possibilità di:

- creare o rafforzare divari sociali e territoriali
- deludere aspettative e allontanare dalla prospettiva collaborativa e sostenibilità

Merita ricordare, in chiusura, che la divisione tra impatti sociali individuali e collettivi è meramente strumentale a chiarire il livello a cui ci si aspetta di osservare prioritariamente un certo tipo di cambiamento ma va sempre tenuto a mente, quando ci si interroga sul cambiamento sociale, che tutti i benefici individuali ricadranno in qualche misura sul benessere del collettivo (e viceversa) così come la poca attenzione ai rischi sociali non potrà che risultare in un potenziale rischio per il successo del progetto di CER nel suo complesso.



QUALI INCENTIVI SONO A DISPOSIZIONE (PNRR E ALTRI FINANZIAMENTI)

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PNRR

Le Comunità di Energia Rinnovabile sono parte della Missione 2, Componente 2 del **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** - M2C2: energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, Investimento 1.2 “promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo”.

In particolare, si prevede di investire su comunità energetiche e strutture collettive di autoproduzione con un focus sulle aree in cui si auspica un maggior impatto socio-territoriale. L’investimento è rivolto a **Pubbliche Amministrazioni, famiglie e microimprese in Comuni con meno di 5.000 abitanti**, sostenendo così l’economia dei piccoli Comuni, spesso a rischio di spopolamento, e rafforzando la coesione sociale.

L’obiettivo è di fornire risorse per installare circa 2.000 MW di nuova capacità di generazione elettrica.

La proposta attuativa elaborata dal MASE prevede una dotazione di 2.200 milioni di euro di risorse per l’erogazione di contributi in conto capitale fino al 40% dei costi ammissibili per gli impianti a fonti rinnovabili (inclusi i potenziamenti) inseriti all’interno di comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo. Potranno essere incentivati impianti sino ad un massimo di 1.000 kW, con un costo massimo di finanziamento pari a 1.500 €/kW per impianto fino a 20 kW, 1.200 €/kW per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW, 1.050 €/kW per impianti di potenza superiore a 200 kW e fino a 600kW, e 1.050 €/kW per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW; il beneficio verrà erogato dal GSE in più tranches, relativamente allo stato di avanzamento dei lavori.

Per l’accesso al contributo è necessario che l’avvio dei lavori sia successivo alla data di presentazione della domanda di contributo (le spese ammissibili devono essere sostenute successivamente all’avvio dei lavori), oltre ad essere in possesso del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio dell’impianto e del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva. Gli impianti che usufruiscono del contributo devono entrare in esercizio entro diciotto mesi dalla data di presentazione della richiesta, e comunque non oltre il 30 giugno 2026. Le suddette disposizioni sono quelle attualmente contenute nel decreto bozza del MASE e dovranno essere verificate quando usciranno i bandi relativi agli incentivi del PNRR.

ECOBONUS E SUPERBONUS

Per la realizzazione di impianti fotovoltaici, i **privati** possono accedere all’**Ecobonus**, con una detrazione del 50% in 10 anni del costo di investimento. Tale misura è infatti compatibile con gli incentivi derivanti dall’energia condivisa in configurazione di Comunità Energetica Rinnovabile. Per quanto riguarda il **Superbonus 110%**,

tale misura è compatibile con le CER con alcune limitazioni. In caso di fruizione del Superbonus non viene riconosciuta la tariffa incentivante sull'energia elettrica condivisa, ascrivibile alla quota di potenza per cui trova applicazione tale agevolazione. Inoltre, il Superbonus si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW mentre per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW (e fino a 200 kW) spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h, del TUIR - Testo Unico delle Imposte sui Redditi (per maggiori chiarimenti in materia si rimanda alla circolare dell'Agenzia dell'Entrate Risoluzione n.18 del 12 marzo 2021²⁰).

FONDI PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027

Il Programma regionale FESR del Piemonte è stato approvato con Decisione C(2022) 7270 del 7 ottobre 2022. Con una dotazione di quasi 1,5 miliardi di euro, oltre 500 milioni in più rispetto al periodo 2014-20, il Programma consentirà di sostenere il sistema piemontese nell'affrontare le grandi sfide per lo sviluppo, coniugando rilancio della competitività e crescita sostenibile e inclusiva.

Il Programma è articolato in cinque Priorità:

- Priorità I - RSI, competitività e transizione digitale (Obiettivo strategico 1);
- Priorità II - Transizione ecologica e resilienza (Obiettivo strategico 2);
- Priorità III - Mobilità urbana sostenibile (Obiettivo strategico 2);
- Priorità IV - Infrastrutture per lo sviluppo delle competenze (Obiettivo strategico 4);
- Priorità V - Coesione e sviluppo territoriale (Obiettivo strategico 5);

In via complementare e strategica, secondo una logica finalizzata a promuovere strategie territoriali di area, i membri delle CER (imprese ed enti pubblici) potranno accedere alle risorse a seguito della pubblicazione dei bandi in attuazione delle diverse Azioni. Le risorse destinate al tema dell'efficienza energetica ammontano a 263 MLN di euro e sono comprese all'interno della Priorità II - Transizione ecologica e resilienza (Obiettivo strategico 2). A marzo 2023 è stato aperto il bando a sportello destinato alle imprese che prevede agevolazioni per efficientamento di impianti, edifici ed energie rinnovabili. Gli aggiornamenti relativi all'attuazione del Programma e all'apertura di nuovi bandi, previsti in linea di massima dalla seconda metà del 2023, sono disponibili sul sito della Regione Piemonte²¹.

FESR del Piemonte - Priorità 2 Transizione ecologica e resilienza	Totale agevolazione
RSO 2.1 Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas serra	190 M€
<i>Azione II.2i.1 Efficientamento energetico negli edifici pubblici</i>	<i>80M€</i>
<i>Azione II.2i.2 Efficientamento energetico nelle imprese</i>	<i>80M€</i>

²⁰ <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3288760/RISOLUZIONE+N.+18+del+12+marzo+2021.pdf/98d0ffff-d8a3-36a3-7431-a0cee5bf064a>

²¹ <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-europeo-sviluppo-regionale-fesr/programma-regionale-fesr-2021-2027/programma-regionale-fesr-piemonte-2021-2027>

FESR del Piemonte - Priorità 2 Transizione ecologica e resilienza	Totale agevolazione
<i>Azione II.2i.3 Efficientamento energetico e transizione intelligente della rete di illuminazione pubblica</i>	15M€
<i>Azione II.2i.4 promozione e diffusione del teleriscaldamento efficiente</i>	15M€
RSO 2.2 Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva UE 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili	58M€
<i>Azione II.2ii.1 Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici pubblici</i>	30M€
<i>Azione II.2ii.2 Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese</i>	28M€
RSO 2.3 Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori dell'RTE-E	15M€
<i>Azione II.2iii.1 Favorire la trasformazione intelligente delle reti di trasmissione e distribuzione di elettricità</i>	15M€
TOTALE	263 M€

Tabella 7. Azioni del programma FESR 2021-2027 che riguardano l'efficienza energetica

LE COMUNITÀ ENERGETICHE IN PIEMONTE SULLA SCORTA DELL'ESPERIENZA DELLA LEGGE REGIONALE 12/2018

La Regione Piemonte ha avuto un **ruolo pionieristico** nella definizione di un quadro legislativo sulle comunità energetiche. Già nel 2018 con la legge regionale n. 12 ha anticipato le direttive europee e il recente decreto legislativo nazionale di recepimento, prevedendo la possibilità di costituire tali entità sul territorio regionale. La legge ha avuto come obiettivo primario la promozione delle comunità energetiche che, essendo enti senza fini di lucro, hanno lo scopo di **contribuire alla decarbonizzazione del territorio, supportare la produzione e lo scambio di energia rinnovabile e ridurre il consumo di energia attraverso investimenti di efficienza energetica**. La promozione è avvenuta attraverso il supporto finanziario previsto dalla Regione per la costituzione delle comunità energetiche e, in particolare, per la predisposizione dei progetti e della documentazione ad essa correlata.

Considerando le direttive europee sul tema, il modello proposto si delinea come un ibrido tra le caratteristiche delle Comunità di Energia Rinnovabile (la principale vocazione è stimolare la produzione e lo scambio di energia da fonti rinnovabili e, inoltre, almeno il 70% dell'energia prodotta deve essere destinata all'autoconsumo) e le Comunità Energetiche dei Cittadini (il focus non è solamente l'energia rinnovabile, ma in generale la riduzione dei consumi energetici).

Altra caratteristica peculiare della norma regionale è rappresentata dalla disposizione secondo cui i soggetti in capo ai quali è posta l'iniziativa di costituzione delle comunità energetiche sono i Comuni della regione, che **svolgono un ruolo di garanzia**, attraverso l'adozione di uno specifico protocollo d'intesa con gli altri membri della comunità d'area. Mentre la successiva norma nazionale (art. 42bis del cosiddetto Decreto "Milleproroghe" del 2020) avrebbe di lì a qualche tempo attribuito particolare risalto a sperimentazioni areali di piccole dimensioni correlate a porzioni di rete elettrica pubblica sottese ad un punto di trasformazione media/bassa tensione, la legge regionale ha inteso **valorizzare il carattere territoriale** originariamente correlato a tali sperimentazioni, poi ripreso dal decreto legislativo n. 199/2021.

Proprio la dimensione areale e il carattere territoriale applicati alle comunità energetiche hanno rappresentato il concetto portante a cui si è ispirato il modello in corso di sperimentazione in Piemonte sulla scorta delle disposizioni della L.R. 12/2018. Un modello di "**comunità d'area**" compartecipata da una pluralità di Pubbliche Amministrazioni e da soggetti privati, sul quale si innesta l'esercizio di un importante funzione di **pianificazione**

energetica locale finalizzata sia allo sviluppo della generazione distribuita da FER, sia alla razionalizzazione dei consumi energetici.

A tale riguardo, l'impostazione data dalla Regione ha previsto che, una volta istituita la comunità, entro 6 mesi venga elaborato un bilancio energetico, mentre entro un anno un documento strategico che individui tutte le azioni dirette a favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili in sostituzione di quella prodotta da fonti fossili e la riduzione del consumo di energia tramite interventi di efficientamento energetico.

Successivamente, in base ai disposti della deliberazione della Giunta regionale n. 18 – 8520 dell'8 marzo 2019, sono state pubblicate le **disposizioni attuative per l'operatività delle comunità energetiche e per il loro accesso al sostegno finanziario regionale**, con l'obiettivo di uniformare le prime sperimentazioni di comunità energetica sul territorio e di promuovere esperienze contraddistinte da elementi di significatività. In tale provvedimento sono stati definiti:

- i requisiti minimi che devono essere posseduti da un progetto di comunità energetica;
- i contenuti del protocollo d'intesa istitutivo, del bilancio energetico e del documento strategico;
- le modalità di effettuazione della verifica di coerenza del documento strategico con il PEAR (Piano Energetico Ambientale Regionale);
- le modalità di valutazione dei risultati conseguiti nell'attuazione del documento strategico;
- le modalità di promozione e sostegno finanziario alle attività di studio e progettazione prodromiche all'istituzione di una comunità energetica.

Nella fattispecie, oltre al requisito di contiguità elettrica, di cui si tratterà di seguito, vanno ricordati i seguenti requisiti:

- entità del consumo elettrico – il consumo elettrico annuo della costituenda comunità energetica deve essere almeno pari a 0,5 GWh;
- rapporto produzione/autoconsumo – la quota di energia prodotta destinata all'autoconsumo da parte dei membri della comunità energetica non deve essere inferiore al 70% del totale;
- quota rinnovabile della produzione – almeno il 35% dell'energia prodotta e destinata all'autoconsumo deve essere generata da FER disponibili localmente;
- pluralità di attori – deve essere presente una pluralità di soggetti produttori e consumatori di energia;
- impianti di produzione – non sono posti limiti di potenza agli impianti di generazione della comunità energetica, fatta salva l'immissione dell'energia generata sulla rete di media e bassa tensione, senza restrizioni temporali in ordine all'entrata in esercizio degli stessi;
- rete elettrica – deve essere fatto ricorso all'utilizzo della sola rete pubblica.

Per quanto attiene, invece, al requisito della contiguità elettrica, la deliberazione del 2019 ha previsto che i membri di una comunità energetica debbano appartenere ad "ambiti" elettrici contigui, laddove per "ambito" si è fatto riferimento alla porzione di rete elettrica in media e bassa tensione sottesa a un singolo trasformatore appartenente ad una Cabina Primaria di trasformazione alta/media tensione.

In virtù del carattere sperimentale correlato alla prima fase attuativa della L.R. 12/2018, la Regione ha stanziato **risorse per l'erogazione di un sostegno finanziario alla fase di studio e progettazione finalizzati alla costituzione delle Comunità Energetiche**, a cui è seguita l'approvazione di un avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse sulla base della d.d. 547 dell'8 ottobre 2019.

La risposta del territorio, in considerazione anche delle incertezze che nello specifico periodo caratterizzavano il quadro normativo di riferimento, è stata positiva.

I progetti riconosciuti meritevoli del contributo finanziario regionale sono stati i seguenti:

VALLE MAIRA

Numero soggetti coinvolti	17, di cui 13 Comuni, 1 Unione Montana e 3 Società
Caratteristiche dei produttori	2 produttori elettrici
Entità produzione energetica	16,3 GWh elettrici
Entità consumo energetico	12 GWh elettrici
Quota autoconsumo	73%

VALLE SUSA

Numero soggetti coinvolti	37, di cui 31 Comuni, 2 Unioni Montane e 4 soggetti pubbl/privati
Caratteristiche dei produttori	1 produttore elettrico
Entità produzione energetica	5,2 GWh elettrici
Entità consumo energetico	5,1 GWh elettrici e 17 GWh termici
Quota autoconsumo	99%

MONVISO

Numero soggetti coinvolti	11, di cui 9 Comuni, 1 Unione Montana e 1 BIM
Caratteristiche dei produttori	5 produttori elettrici
Entità produzione energetica	0,8 GWh elettrici
Entità consumo energetico	1,2 GWh elettrici
Quota autoconsumo	90%

COMUNI DEL PINEROLESE

Numero soggetti coinvolti	11, di cui 6 Comuni e 5 aziende
Caratteristiche dei produttori	5 produttori elettrici
Entità produzione energetica	0,8 GWh elettrici
Entità consumo energetico	1,2 GWh elettrici
Quota autoconsumo	90%

In assenza di una disciplina specifica in materia, la forma giuridica delle comunità energetiche i cui progetti sono stati sostenuti dal Bando regionale ha spaziato dall'associazione di scopo alla cooperativa, anche alla luce del numero preponderante di soggetti pubblici interessati dalle singole iniziative.

Va infine considerato che, in un'ottica di governance, resa più che mai opportuna in una fase sperimentale, al fine di favorire l'aggregazione tra i soggetti, la legge regionale n. 12/2018 ha poi previsto **l'istituzione di un Tavolo permanente fra le comunità energetiche e la Regione** per:

- acquisire i dati sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo delle FER;
- individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche, anche mediante il supporto del GSE;
- formulare proposte da sottoporre alle comunità energetiche per la gestione dei rapporti con ARERA.

In ultimo, si ritiene che la recente approvazione del **Piano Energetico Ambientale Regionale** con dcr n. 200 – 5472 del 15 marzo 2022, oltre a rappresentare il quadro pianificatorio di riferimento per la redazione dei documenti strategici delle singole comunità energetiche, possa anche costituire elemento di ulteriore e futuro stimolo alla diffusione di siffatte sperimentazioni sul territorio regionale.

ALLEGATI



PRIMA DELIBERA CONSILIARE

Oggetto: costituzione di comunità di energia rinnovabile. Indirizzo.

Il Consiglio Comunale

Premesso che:

- nel 2019 l'Unione Europea ha definito i propri obiettivi in materia di energia e clima per il periodo 2021-2030 con il pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei", composto da otto Direttive sui temi dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e del mercato elettrico interno, nell'obiettivo della transizione;
- tra queste la Direttiva 2018/2001, sulle energie rinnovabili, ha definito l'autoconsumo collettivo e la *Comunità di energia rinnovabile* (CER): un'aggregazione di autorità locali, cittadini, piccole medie imprese che si uniscono per produrre e condividere l'energia elettrica generata da fonti rinnovabili, portando vantaggi economici, ambientali e sociali ai singoli e alla comunità;
- nelle more del recepimento della Direttiva, lo Stato italiano ha avviato una fase di sperimentazione con l'art. 42-bis del d.l. 162/2019 convertito con modificazioni dalla l. 8/2020;
- con il d.lgs. 199/2021, vigente dal 15 dicembre 2021, lo Stato italiano ha recepito la Direttiva 2018/2001, disciplinando l'istituto della CER agli articoli 31 e 32, che demandano all'ARERA e al Ministro competente l'adozione dei provvedimenti attuativi e confermano, sino a tali adempimenti, l'applicazione dell'art. 42-bis del d.l. 162/2019 convertito con modificazioni dalla l. 8/2020 e relative disposizioni di attuazione;

Dato atto che

- lo Statuto di questo Comune prevede ... *(citare gli articoli dello Statuto che, in via esemplificativa, impegnano l'Ente a: curare gli interessi della comunità e a promuoverne lo sviluppo ed il progresso, a perseguire la collaborazione e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati, a*

concorrere all'attuazione di sistemi per rendere effettivi i diritti costituzionali, in modo particolare con riferimento alle persone svantaggiate, diffondere e sostenere comportamenti compatibili con la salvaguardia delle risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile....);

Ritenuto che

- le comunità di energia rinnovabile costituiscano strumento efficace e funzionale agli obiettivi normativi e statutari sopra indicati, con conseguente necessità di provvedere ad ogni azione utile a promuoverne la costituzione sul territorio comunale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 d.lgs. 267/2000 in merito al presente provvedimento è stato reso parere di regolarità tecnica e che, in assenza di riflessi sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile.

Tutto ciò premesso

Con votazione favorevole (*integrare...*)

delibera

- di dare mandato agli organi competenti e agli uffici di porre in essere ogni azione utile a promuovere la costituzione sul proprio territorio di comunità di energia rinnovabile;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000.

SECONDA DELIBERA CONSILIARE

Oggetto: costituzione della Comunità energetica rinnovabile “(integrare).....”; approvazione schema atto costitutivo e statuto.

Il Consiglio Comunale

Premesso che:

- nel 2019 l'Unione Europea ha definito i propri obiettivi in materia di energia e clima per il periodo 2021-2030 con il pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei", composto da otto Direttive sui temi dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e del mercato elettrico interno, nell'obiettivo della transizione;
- tra queste la Direttiva 2018/2001, sulle energie rinnovabili, ha definito l'autoconsumo collettivo e la Comunità di energia rinnovabile (CER): un'aggregazione di autorità locali, cittadini, piccole medie imprese che si uniscono per produrre e condividere l'energia elettrica generata da fonti rinnovabili, portando vantaggi economici, ambientali e sociali ai singoli e alla comunità;
- nelle more del recepimento della Direttiva, lo Stato italiano ha avviato una fase di sperimentazione con l'art. 42-bis del d.l. 162/2019 convertito con modificazioni dalla l. 8/2020;
- con il d.lgs. 199/2021, vigente dal 15 dicembre 2021, lo Stato italiano ha recepito la Direttiva 2018/2001, disciplinando l'istituto della CER agli articoli 31 e 32, che demandano all'ARERA e al Ministro competente l'adozione dei provvedimenti attuativi e confermano, sino a tali adempimenti, l'applicazione dell'art. 42-bis d.l. 162/2019 convertito con modificazioni dalla l. 8/2020 e relative disposizioni di attuazione;
- con deliberazione n. 200 – 5472 del 15 marzo 2022, pubblicata sul S. 1 del B.U.della Regione Piemonte n. 12 del 24 marzo 2022, il Consiglio Regionale ha approvato, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23, il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), in cui è rimarcata l'importanza delle comunità energetiche rinnovabili per lo sviluppo del sistema energetico regionale;

Vista la deliberazione n. ... del(integrare) con la quale questo Consiglio, dato atto

della coerenza con le norme sopra richiamate e con gli impegni, obiettivi e finalità di cui agli articoli (integrare) dello Statuto comunale, ha dato mandato agli organi competenti e agli uffici di porre in essere ogni azione utile a promuovere la costituzione sul proprio territorio di comunità di energia rinnovabile;

Dato atto che

- con il supporto di ... *(indicare enti/strutture di supporto e le eventuali deliberazioni/determinazioni precedentemente assunte, compresa l'eventuale prima delibera consiliare di indirizzo)* si è provveduto all'istruttoria tecnica volta a individuare i potenziali soggetti interessati alla costituzione di CER e a predisporre di conseguenza il progetto di fattibilità, definendo la forma aggregativa più idonea e predisponendo i corrispondenti schemi di atto costitutivo e statuto;

Esaminato il progetto di fattibilità e ritenuto il progetto utile al conseguimento di vantaggi economici, ambientali e sociali per gli aderenti, per la comunità e per l'Amministrazione;

(.....inserire una sintetica descrizione del progetto)

Dato atto che la forma aggregativa individuata è quella di *(associazione/consorzio/cooperativa, ...)*²² e che gli oneri posti a carico dell'Amministrazione comunale sono: *(elencare gli oneri e relativi ammontari, es. quota associativa, altri oneri...)*

Dato atto che per i suddetti oneri sussiste adeguato stanziamento alla voce ... *(integrare)*

Visto l'art. 42 d.lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 d.lgs. 267/2000

Con votazione favorevole

delibera

- di approvare l'allegato progetto di fattibilità;
- di approvare la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile "... *(integrare)*" come da allegato progetto di fattibilità;
- di approvare gli schemi di atto costitutivo e statuto;
- di autorizzare ... *(integrare)* a sottoscrivere l'atto costitutivo;
- di dare mandato ai competenti organi e uffici di provvedere ad ogni adempimento volto alla costituzione e attuazione sperimentale con il supporto di ... *(integrare)*;
- di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Piemonte, Direzione Ambiente Territorio ed Energia, Settore Sviluppo Energetico Sostenibile per opportuna informazione;²³
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000.

²²In caso di forma societaria occorre:

-inserire analitica motivazione sui contenuti di cui all'art. 5 d.lgs. 175/2016 (cfr. Deliberazione Cdc, sez. Contr. Toscana, n. 77/2023/PASP);

-dare conto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei, e in particolare con le norme in materia di aiuti di stato, e della consultazione pubblica cui lo schema di atto è stato previamente sottoposto (art. 5, comma 2, d.lgs. 175/2016).

²³ In caso di forma societaria, occorre prevedere la trasmissione della deliberazione anche all'AGCM e alla Corte dei conti (art. 5, comma 3, d.lgs. 175/2016).

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

(in via meramente esemplificativa)

L'anno *(integrare)...*, il giorno *(integrare)...* del mese di *(integrare)...*, presso la sede municipale del Comune di *(integrare)...*, via *(integrare)...*

Si sono riuniti i sigg. *(integrare)...*

- [***], Sindaco del Comune di *(integrare)...*, C.F. *(integrare)...*, autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. *(integrare)...* del *(integrare)...*;

- *(integrare)...*

-*(integrare)...*

-*(integrare)...*

tutti Soci fondatori,

i quali convengono e stipulano quanto segue.

-I-

Promossa dal Comune di *(integrare)...*, fra i predetti enti e soggetti è costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, l'Associazione non riconosciuta denominata "Comunità energetica rinnovabile *(integrare)...*".

-II-

L'Associazione ha sede in *(integrare)...*, via *(integrare)...*, e non ha limiti di durata.

-III-

L'Associazione ha per oggetto la costituzione e gestione di una comunità energetica rinnovabile di cui agli articoli 31 e 32 d.lgs. 199/2021, e relative disposizioni di attuazione, non ha scopo di lucro e suo obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità agli associati e alle aree locali in cui opera e non quello di realizzare profitti finanziari.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione può svolgere attività connesse o accessorie e aderire ad altri soggetti giuridici aventi finalità affini o complementari.

Può inoltre svolgere attività volte al reperimento di finanziamenti e contributi finalizzate all'oggetto sociale nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

In via accessoria e marginale può svolgere attività commerciali e gli eventuali ricavi conseguiti andranno a copertura dei costi dell'Associazione o ad accrescere il fondo comune.

-IV-

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

-dai beni, mobili e immobili, di sua proprietà;

-dalle quote associative;

-da eventuali contributi o donazioni;

-da eventuali fondi di riserva;

-da ogni altra entrata derivante dalle attività esercitate.

-V-

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio finanziario si concluderà il 31 dicembre ...

-VI-

Il Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, dopo avere al più presto ottenuto il codice fiscale, aprirà presso il primo Istituto bancario un conto corrente ad essa intestato.

-VII-

La quota associativa è pari ad € *(integrare)*....

I soci fondatori concorrono alla dotazione patrimoniale iniziale versando la quota associativa, e dunque complessivi € *(integrare)*..., sul conto corrente intestato all'Associazione.

-VIII-

L'Associazione è regolata dallo statuto allegato al presente atto.

-IX-

I Soci fondatori nominano quali membri del Consiglio Direttivo, che durerà in carica sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre *(integrare)*... i signori:

.....
.....
.....
.....
.....

-X-

I Soci fondatori nominano quali membri del Collegio dei Provisori, che durerà in carica sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre *(integrare)*... da parte del Consiglio Direttivo, i signori:

.....
.....
.....

-XI-

Le spese sostenute per la costituzione e l'avviamento iniziale, approssimativamente stimate in € *(integrare)*... , sono poste a carico dell'Associazione.

F.to

.....
.....
.....

[o]

STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

(in via meramente esemplificativa)

Oggetto: costituzione della Comunità energetica rinnovabile “(integrare).....”; approvazione schema atto costitutivo e statuto.

ASSOCIAZIONE “(integrare)...”

Statuto

Art. 1. Denominazione, sede e durata

- 1.1. È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile l'Associazione non riconosciuta “Comunità energetica rinnovabile [•]”.
- 1.2. L'Associazione ha sede in [•]via [•]. Le variazioni della sede nell'ambito dei Comuni di [•] e di [•] possono essere deliberate dal Consiglio Direttivo.
- 1.3. L'Associazione non ha limiti di durata e può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati ai sensi del successivo art. 10.
- 1.4. L'Associazione è un ente autonomo.

Art. 2. Oggetto e scopo

2.1. L'Associazione ha per oggetto la costituzione e gestione di una o più configurazioni di comunità energetica rinnovabile ai sensi degli articoli 31 e 32 d.lgs. 199/2021, e relative disposizioni di attuazione avendo come riferimento prioritario il territorio dei Comuni di [•] e di [•] e Comuni limitrofi. A tal fine l'Associazione potrà acquistare o realizzare impianti di produzione di energia rinnovabili in proprietà o acquisirne la disponibilità per perseguire la sua finalità. L'energia prodotta mediante gli impianti di proprietà o nella disponibilità dell'Associazione è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per l'autoconsumo da parte dei membri di ciascuna delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile che fanno capo all'Associazione mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche, laddove possibile, tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile.

2.2. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue come obiettivo principale quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità e agli associati e alle aree locali in cui opera e non quello di realizzare profitti finanziari.

In particolare, l'Associazione persegue le seguenti ulteriori finalità: “[•]”

2.3 L'Associazione, o il terzo da essa individuato, è il referente e mandatario dei soci per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, è responsabile, per il tramite dei suoi

organi sociali, del riparto dell'energia elettrica condivisa e ad essa è demandata la gestione delle partite di pagamento e incasso verso le società di vendita e verso il GSE.

2.4 I ricavi derivanti dall'energia condivisa sono utilizzati secondo i criteri stabiliti nel Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo, anche per il perseguimento delle finalità dell'Associazione.

2.5 Oltre alla gestione delle comunità energetiche rinnovabili l'Associazione può comunque svolgere una o più delle seguenti attività:

- (i) produzione di altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei soci,
- (ii) promozione di interventi integrati di domotica;
- (iii) interventi di efficienza energetica;
- (iv) offerta di servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri
- (v) nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, vendita a terzi di energia elettrica e offerta di servizi ancillari e di flessibilità.
- (vi) [altri servizi da precisare].

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione può svolgere attività connesse o strumentali, anche di carattere commerciale, e aderire ad altri soggetti giuridici aventi finalità affini o complementari.

2.6 L'Associazione può inoltre svolgere attività volte al reperimento di finanziamenti e contributi finalizzate all'oggetto sociale nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Art. 3. Soci e quote associative

3.1 . Sono ammessi all'Associazione i clienti finali in possesso dei requisiti di cui all'art. 31 d.lgs. 199/2021, fermo comunque quanto previsto al successivo art. 3.4. a condizione che dispongano di un POD nell'ambito della zona del mercato elettrico in cui si trovano gli impianti di produzione dell'Associazione ("**Soci**").

[in alternativa più restrittiva di fatto escludendo le grandi imprese Sono ammessi quali soci all'Associazione le persone fisiche, le piccole e medie imprese (fermo restando quanto previsto al successivo articolo 3.4), gli enti territoriali e le autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali comprese nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 3, l. 196/2009 a condizione che dispongano di un POD nell'ambito della zona del mercato elettrico in cui si trovano gli impianti di produzione dell'Associazione ("**Soci**").

3.2. Il controllo dell'Associazione è attribuito esclusivamente ai Soci che siano persone fisiche, piccole e medie imprese (fermo restando quanto previsto al successivo articolo 3.4), enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale nonché amministrazioni locali comprese nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 3, l. 196/2009, che dispongano di un POD sotteso alla cabina primaria di una delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile gestita dall'Associazione e che siano situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione dell'energia e rispondano ai requisiti di cui all'articolo 31 d.lgs. 199/2021 e disposizioni di attuazione ("**Soci Ordinari**").

3.3. I Soci Ordinari sono ripartiti tra soci che hanno costituito l'Associazione ("**Soci Ordinari Fondatori**"), inclusi i soci che sono successivamente ammessi quali Soci Ordinari Fondatori, e soci che sono stati successivamente ammessi come Soci Ordinari ("**Soci Ordinari Aggiunti**"). I Soci che abbiano la qualifica di cui all'art. 3.1 ma non quella di cui all'art. 3.2 sono indicati come "**Soci Generali**".

3.4 Le piccole e medie imprese [*le imprese*] sono ammesse a condizione che la partecipazione alla comunità non costituisca l'attività commerciale e industriale principale.

3.5. La partecipazione è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili fermo restando che il controllo è riservato ai Soci Ordinari.

3.6. Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota associativa di importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e, per la prima volta, nell'atto costitutivo, salvo motivate eccezioni.

3.7. La qualità di socio dà diritto:

- a partecipare alla vita dell'Associazione;
- a partecipare all'elezione degli organi direttivi e proporsi come candidato;
- ad essere informato delle iniziative organizzate;

-a partecipare finanziariamente, su base volontaria, ai progetti dell'Associazione.

3.7 I Soci mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore.

3.8. I Soci sono ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo. Nel caso di ammissione di un Socio nella categoria dei Soci Ordinari Fondatori è richiesto anche il consenso della maggioranza dei Soci Ordinari Fondatori esistenti.

3.9. I Soci, che abbiano diritto ai contributi di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, devono accettare il Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo e devono aver conferito mandato all'Associazione (o al terzo da questa individuato) secondo il modello predisposto dal GSE e, comunque, abbiano firmato tutto i documenti predisposti dal GSE e dall'Arera per consentire la loro partecipazione alla condivisione dell'energia e agli incentivi.

Art. 4 - Soci sostenitori

4.1. Possono essere ammessi, con deliberazione del Consiglio Direttivo, quali soci sostenitori ("**Soci Sostenitori**") persone fisiche e giuridiche che partecipano all'associazione per sostenerne le finalità. Le condizioni di ammissione, recesso ed esclusione dei Soci Sostenitori sono stabilite dal Consiglio Direttivo sulla base delle regole previste dallo Statuto per i Soci.

4.2. I Soci Sostenitori possono partecipare ai servizi dell'Associazione che non siano riservati ai Soci, secondo le regole stabilite, nel rispetto del presente statuto, dal Consiglio Direttivo.

4.3. I Soci Sostenitori possono richiedere al Consiglio Direttivo di essere convocati in una assemblea e possono nominare un Socio Sostenitore o, in caso di Soci Sostenitori che siano enti o società, loro rappresentanti, collaboratori, delegati o dipendenti quale osservatore che ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. L'osservatore resta in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo in carica al momento della sua nomina.

4.4. All'assemblea dei Soci Sostenitori si applicano le medesime norme di convocazione, costituzione e voto previste per l'Assemblea dei Soci.

Art. 5 – Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo

5.1. Con deliberazione del Consiglio Direttivo è approvato il Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo avente i contenuti di cui all'art. 32, comma 1, lett. c), d.lgs. 199/2021, al quale i Soci sono tenuti ad aderire.

5.2. Il Regolamento è riferito ai contributi riconosciuti per effetto dell'autoconsumo condiviso ed è redatto nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

a) i ricavi derivanti dall'autoconsumo virtuale sono destinati in misura quanto meno prevalente alla copertura dei costi dell'Associazione che non siano coperti da altre attività e altri ricavi dell'Associazione medesima (ivi inclusi i costi di gestione dell'Associazione, i costi di investimento per la realizzazione degli impianti, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e gli eventuali corrispettivi per gli investimenti dei Soci, per la messa a disposizione degli impianti da parte di Soci e di terzi, e per la messa a disposizione della capacità di consumo dell'energia condivisa da parte dei Soci secondo criteri che tengano conto anche delle situazioni di bisogno e di fragilità sociale);

b) una porzione dei contributi derivanti dall'autoconsumo può essere attribuita ai soci che con il loro autoconsumo abbiano concorso alla maturazione dei contributi;

c) l'eventuale eccedenza dei ricavi rispetto ai costi di cui alla precedente lettera a) e all'attribuzione ai soci di cui alla lettera b) può essere utilizzata per le altre finalità istituzionali dell'Associazione.

Art. 6 – Perdita della qualità di socio

6.1. I soggetti che perdono i requisiti di ammissione di cui al precedente art. 3.1 perdono la qualità di Socio e quelli che perdono i requisiti di cui al precedente art. 3.2, ma non quello di cui al precedente art. 3.1 perdono la qualifica di Socio Ordinario e acquisiscono quella di Socio Generale. La perdita dei requisiti e la conseguente esclusione è accertata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Tale verifica può essere delegata ad

un componente del Consiglio Direttivo, fatta la possibilità del Socio che abbia subito la decisione di richiedere che questa sia rivista dal Consiglio Direttivo. La perdita da parte del Socio dei requisiti che consentono l'attribuzione di contributi per effetto dell'autoconsumo virtuale comportano esclusivamente il venir meno del suo eventuale diritto di attribuzione dei contributi in funzione dell'autoconsumo virtuale.

6.2. Con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, espressa con una maggioranza di due terzi dei componenti, i Soci possono essere esclusi per gravi violazioni dello Statuto e delle deliberazioni degli organi associativi.

6.3. I Soci hanno diritto di recedere in ogni momento dall'Associazione e di uscire dalla configurazione della comunità energetica rinnovabile con comunicazione scritta che ha effetto alla fine del mese successivo in cui tale comunicazione è stata ricevuta dall'Associazione salva facoltà di attribuire un termine maggiore.

6.4 . A decorrere dall'efficacia della deliberazione di esclusione o della dichiarazione di recesso viene meno ogni diritto del Socio all'esercizio dei diritti amministrativi e ai benefici derivanti dalla partecipazione all'Associazione e alla comunità energetica.

Art. 7 – Fondo comune, esercizio sociale e bilancio di esercizio

7.1. Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- dai beni, mobili e immobili, di sua proprietà;
- dalle quote associative;
- da eventuali contributi o donazioni;
- da eventuali fondi di riserva;
- da ogni altra entrata derivante dalle attività esercitate.

7.2. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

7.3 . Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo predispose il bilancio di esercizio dell'anno precedente e lo sottopone all'assemblea per l'approvazione.

Art. 8 – Organi

8.1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei probiviri;
- il Revisore o il Collegio dei Revisori.

Art. 9 – L'Assemblea

9.1. L'Assemblea è formata da tutti i Soci.

9.2 . Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, previa convocazione dei soci da parte del Presidente, Vice-presidente o di altro componente del Consiglio Direttivo su delega del Consiglio Direttivo stesso, mediante comunicazione scritta anche in via telematica (lettera raccomandata ovvero tramite posta elettronica certificata ovvero con altri mezzi equivalenti ed idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento quali telegramma, fax, email, ecc.) inviata a tutti coloro che ne hanno diritto a termini di statuto almeno 10 giorni prima della data in cui l'Assemblea deve tenersi, o, in alternativa, mediante affissione presso la sede sociale e pubblicazione sul sito internet dell'Associazione almeno 10 giorni prima della data in cui l'Assemblea deve tenersi, contenente l'ordine del giorno. In caso di invio di comunicazione ai Soci l'indirizzo di convocazione sarà l'ultimo indirizzo reso noto all'Associazione mediante comunicazione scritta da ciascun soggetto avente diritto a partecipare all'Assemblea. Nei casi in cui Soci Ordinari Fondatori, Soci Ordinari Aggiunti e Soci Generali hanno diversi diritti all'interno dell'Assemblea si procederà a votazione separate per ciascuna categoria di soci presenti all'Assemblea.

- 9.3.** L'Assemblea approva il bilancio di esercizio, nomina il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Proviviri e il Revisore o il Collegio dei Revisori, delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulle modifiche dello Statuto.
- 9.4.** Ogni Socio ha diritto a un voto.
- 9.5** . Hanno diritto di voto i soci in regola con il pagamento della quota associativa.
- 9.6** . Ogni Socio può farsi rappresentare solo da un altro Socio [fermo il limite massimo di tre voti esprimibili da ciascun Socio] [anche sulla base di un mandato speciale revocabile previsto per tutte le assemblee senza limiti rispetto al numero di voti che possono essere esercitati dal Socio delegatario].
- 9.7** L'Assemblea è validamente costituita in presenza di almeno il 50% dei Soci in prima convocazione (e con la presenza rispettivamente di almeno il 50% dei Soci Ordinari Fondatori, dei Soci Ordinari Aggiunti e dei Soci Generali) e qualunque sia il loro numero in seconda convocazione, e delibera a maggioranza dei presenti (e nel caso di diritti attribuiti ad una categoria di Soci a maggioranza dei Soci della categoria di Soci interessata).
- 9.8.** Le modifiche dello Statuto si considerano approvate se hanno la maggioranza dell'Assemblea e altresì la maggioranza rispettivamente dei Soci Ordinari Fondatori e dei Soci Ordinari Aggiunti presenti in Assemblea. Tutte le altre deliberazioni dell'Assemblea si considerano approvate se hanno la maggioranza dell'Assemblea e la maggioranza dei Soci Ordinari presenti.
- 9.9.** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età.
- 9.10** . Il Presidente nomina un Segretario e constata la regolarità delle eventuali deleghe e il diritto di voto dei soci intervenuti.
- 9.11** . Delle riunioni è redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

- 10.1** L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre e un massimo di sette membri nominati dall'Assemblea anche fra non Soci. Il primo Consiglio Direttivo è nominato in sede di costituzione dell'Associazione.
- 10.2.** La carica è assunta a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese documentate.
- 10.3.** Il Consiglio Direttivo dura in carica [tre]/[cinque anni] ed i Consiglieri possono essere rieletti.
- 10.4.** I Soci Ordinari Fondatori hanno diritto a nominare, a maggioranza dei Soci Ordinari Fondatori presenti nell'Assemblea, quattro componenti del Consiglio Direttivo. I Soci Ordinari Aggiunti hanno diritto a nominare, a maggioranza dei Soci Ordinari Aggiunti presenti nell'Assemblea, due componenti del Consiglio Direttivo. I Soci Generali hanno diritto a nominare, a maggioranza dei Soci Generali presenti nell'Assemblea, un componente del Consiglio Direttivo.
- 10.5** . Qualora venga meno un Consigliere, la categoria di Soci che ha nominato il componente venuto meno provvede alla sua sostituzione. A tal fine il Consiglio Direttivo provvede all'immediata convocazione dell'Assemblea della categoria di Soci che deve provvedere alla sostituzione
- 10.6.** Il Consiglio Direttivo si riunisce e delibera con la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 10.7** Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente (da scegliersi tra i componenti designati dai Soci Ordinari Fondatori), un Vicepresidente ed un Tesoriere che ha il compito di riscuotere le quote associative, provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali, curare i rapporti con gli istituti bancari con facoltà di effettuare depositi e prelievi.
- 10.8.** Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritiene necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti e comunque almeno due volte all'anno per l'approvazione del progetto di bilancio preventivo e del bilancio di esercizio e la determinazione della quota associativa.
- 10.9.** L'avviso di convocazione deve essere inviato tramite lettera raccomandata ovvero tramite posta elettronica certificata ovvero con altri mezzi equivalenti ed idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento (telegramma, fax, e-mail, ecc.) ai Consiglieri e al Revisore o Revisori dei Conti almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Nei casi di comprovata urgenza il Consiglio può essere convocato con 48 ore di preavviso mediante posta elettronica

certificata ovvero con altri mezzi equivalenti ed idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento (telegramma, fax, e-mail, ecc.).

10.11. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione, che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente o il Segretario, quest'ultimo ove nominato.

10.12. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria, può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti e può nominare collaboratori e consulenti. In particolare, e a titolo esemplificativo il Consiglio Direttivo:

- a) approva nel mese di novembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'anno successivo e nel mese di marzo il bilancio consuntivo dell'anno precedente; il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
- b) delibera il Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo e i regolamenti necessari alla gestione della Associazione;
- c) dispone l'impiego dei fondi secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;
- d) decide l'accettazione dei contributi, delle erogazioni, delle elargizioni, delle donazioni, dei lasciti di valore, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili e mobili;
- e) delibera sull'instaurazione e la cessazione di rapporti di lavoro;
- f) delibera in merito alla stipulazione ed alla approvazione di mutui ed aperture di credito, nonché relativamente ad ogni operazione bancaria utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- g) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra l'Associazione ed altri enti pubblici o privati;
- h) nomina il Presidente ed un Vicepresidente tra i suoi membri, potendo delegare ad essi o ad altri Consiglieri parte delle proprie attribuzioni;
- i) può nominare e revocare un Direttore, cui può delegare, mediante procura, parte delle proprie attribuzioni ed attribuire compiti.

Art. 11 – Il Presidente

11.1. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno tra i componenti designati dai Soci Ordinari Fondatori.

11.2. Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

11.3. Il Presidente vigila sulla attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, in caso di necessità e urgenza può agire con i poteri del Consiglio da sottoporre alla sua approvazione nella prima riunione utile.

11.4. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente se nominato. La firma del Vicepresidente costituisce innanzi ai terzi attestazione della sussistenza dell'assenza o impedimento.

Art. 12 – Il Collegio dei Probiviri

12.1 . Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri di cui due nominati dai Soci Ordinari Fondatori e uno dall'Assemblea fra i Soci o, in caso di Soci che siano enti o società, loro rappresentanti, collaboratori, delegati o dipendenti, nomina al proprio interno il Presidente e ha durata pari a quella del Consiglio Direttivo. Il primo Collegio dei Probiviri è nominato in sede di costituzione dell'Associazione.

12.2. La carica è assunta a titolo gratuito.

12.3. Il Collegio dei Probiviri controlla il rispetto delle norme statutarie da parte degli Associati e degli altri organi sociali e promuove la soluzione amichevole di eventuali controversie dipendenti dal presente statuto e dal Regolamento di cui all'art. 5.

12.4 . Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea.

12.5. Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e decide secondo equità e senza formalità di procedura, trasmettendo le proprie determinazioni al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

Art. 13 – Revisore dei Conti

13.1 L'Assemblea può nominare un Revisore dei conti. Il revisore resta in carica per un triennio e si esprime sui bilanci, verificando il rispetto dei principi contabili e delle norme statutarie. Il Revisore deve accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione annuale; può controllare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

13.2 L'Assemblea dei Soci può decidere di ampliare l'attività di revisione ad un collegio composto da tre membri qualificati.

Art. 14 – Scioglimento

14.1 . Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea con il voto di almeno tre quarti dei Soci e con il consenso di almeno tre quarti dei Soci Ordinari Fondatori.

14.2 . L'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del fondo comune.

Art. 15 – Norma finale

15.1. Per quanto non regolato dal presente Statuto valgono le norme di legge, generali e di settore.

STATUTO FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

STATUTO DELLA FONDAZIONE “ NOME”

Titolo I

Articolo 1 – Denominazione e Fondatori

1. È costituita una Fondazione denominata “[•]”, che potrà essere indicata senza vincolo di rappresentazione grafica.
2. Sono Fondatori i seguenti Enti: [•]
3. Mediante modifica del presente statuto possono assumere la qualifica di Fondatori altri soggetti che vengano riconosciuti come tali a norma del presente statuto.
4. I Fondatori sono soggetti che hanno un POD sotteso alla cabina primaria di una delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile gestita dalla Fondazione e sono situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione dell’energia, che rispondono ai requisiti di cui all’articolo 31 d.lgs. 199/2021 e disposizioni di attuazione.
5. I Fondatori che perdano anche uno solo dei requisiti di cui al precedente paragrafo 4 perdono la qualifica di Fondatori e non possono più esercitare i diritti attribuiti dal presente Statuto ai Fondatori. I Fondatori possono rinunciare di partecipare alla Fondazione in ogni momento dandone comunicazione scritta. Ricorrendone i presupposti i Fondatori che abbiano perduto la qualifica di Fondatori possono acquisire quella di Soci.

Articolo 2 – Sede

La Fondazione ha sede in [•].

Articolo 3 – Scopo

1. La Fondazione non ha fini di lucro ed è legalmente riconosciuta dall’autorità governativa competente ai sensi di legge. La Fondazione è un ente autonomo.
2. La Fondazione ha per oggetto principale la costituzione e gestione di una o più configurazioni di comunità energetica rinnovabile ai sensi degli articoli 31 e 32 d.lgs. 199/2021, e relative disposizioni di attuazione, avendo come riferimento prioritario il territorio dei Comuni di [•] e di [•] e Comuni limitrofi. L’energia prodotta mediante gli impianti di proprietà o nella disponibilità della Fondazione è utilizzata prioritariamente per l’autoconsumo istantaneo in sito ovvero per l’autoconsumo da parte dei membri di ciascuna delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile che fanno capo alla Fondazione, mentre l’energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche, laddove possibile, tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile.

3. La Fondazione persegue come obiettivo principale quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità alle aree locali in cui opera e non quello di realizzare profitti finanziari.

In particolare, la Fondazione persegue le seguenti ulteriori finalità: [•]

4. La Fondazione, o il terzo da essa individuato, è il referente e mandatario dei Fondatori e dei Soci per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, è responsabile, per il tramite dei suoi organi sociali, del riparto dell'energia elettrica condivisa e ad essa è demandata la gestione delle partite di pagamento e incasso verso le società di vendita e verso il GSE.

5. I ricavi derivanti dall'energia condivisa sono utilizzati secondo i criteri stabiliti nel Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo anche per il perseguimento delle finalità della Fondazione.

6. Oltre alla gestione delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile la Fondazione può comunque svolgere una o più delle seguenti attività:

(i) produzione di altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei Fondatori e dei Soci,

(ii) promozione di interventi integrati di domotica;

(iii) interventi di efficienza energetica;

(iv) offerta di servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri

(v) nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, vendita a terzi di energia elettrica e offerta di servizi ancillari e di flessibilità;

(vi) [altri servizi da precisare];

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può svolgere attività connesse o strumentali, anche di carattere commerciale, e aderire ad altri soggetti giuridici aventi finalità affini o complementari.

7. La Fondazione può inoltre svolgere attività volte al reperimento di finanziamenti e contributi finalizzati all'oggetto sociale nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Titolo II

Articolo 4 – Organi

1. Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Presidente della Fondazione;

c) il Collegio dei Revisori dei Conti;

d) l'Assemblea dei Soci.

Articolo 5 – Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da quattro a sette membri.

2. Quattro consiglieri sono nominati, uno ciascuno dai seguenti Fondatori [•]. Tre consiglieri sono nominati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

3. Il Consiglio resta in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per esprimere il suo avviso sul bilancio consuntivo del terzo esercizio.

In difetto di tempestiva nomina da parte dell'Ente o dell'Organo interessato, restano in carica temporaneamente i consiglieri già nominati finché l'Ente o l'Organo interessato non avrà nominato il nuovo consigliere, il quale resterà in carica per il tempo residuo in cui rimarrà in carica il nuovo Consiglio.

4. Qualora qualcuno dei consiglieri venga a cessare dalla carica anteriormente alla sua scadenza per qualsiasi ragione il soggetto o i soggetti che lo aveva(no) nominato provvede(no) alla sostituzione. In tal caso il nuovo consigliere scade insieme con i consiglieri in carica all'atto della sua nomina.

Articolo 6 – Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente oppure, in ogni caso di impedimento, dal Vicepresidente o, in ogni caso di impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano d'età.
2. Esso si riunisce almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o sia richiesto da almeno due componenti in carica.
3. L'avviso di convocazione deve essere inviato tramite lettera raccomandata ovvero tramite posta elettronica certificata ovvero con altri mezzi equivalenti ed idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento (telegramma, fax, e-mail, ecc.) ai Consiglieri e ai Revisori dei Conti almeno una settimana prima del giorno fissato per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Nei casi di comprovata urgenza il Consiglio può essere convocato con 48 ore di preavviso mediante posta elettronica certificata ovvero con altri mezzi equivalenti ed idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento (telegramma, fax, e-mail, ecc.).
4. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione, che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente o il Segretario, quest'ultimo ove nominato.

Articolo 7 – Deliberazioni del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare se è presente la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che il presente Statuto disponga diversamente.

Articolo 8 – Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione opera le scelte fondamentali e decide le iniziative ed i programmi della Fondazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, ed a titolo esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione:
 - a) approva nel mese di novembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'anno successivo e nel mese di marzo il bilancio consuntivo dell'anno precedente; il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
 - b) delibera i regolamenti necessari alla gestione della Fondazione e delibera altresì il piano triennale, che dovrà essere aggiornato di anno in anno;
 - c) dispone l'impiego dei fondi secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;
 - d) decide l'accettazione dei contributi, delle erogazioni, delle elargizioni, delle donazioni, dei lasciti di valore, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili e mobili;
 - e) delibera sull'instaurazione e la cessazione di rapporti di lavoro;
 - f) delibera in merito alla stipulazione ed alla approvazione di mutui ed aperture di credito, nonché relativamente ad ogni operazione bancaria utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
 - g) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici o privati;
 - h) nomina il Presidente ed un Vicepresidente tra i suoi membri, potendo delegare ad essi o ad altri Consiglieri parte delle proprie attribuzioni;
 - i) accerta l'eventuale impossibilità di perseguire gli scopi della Fondazione;
 - l) può nominare e revocare un Direttore, cui può delegare, mediante procura, parte delle proprie attribuzioni ed attribuire compiti.
 - m) delibera in merito alla estinzione, alla proroga della durata della Fondazione ed alle proposte di modifica dello Statuto con il voto favorevole di 3/4 dei consiglieri.
 - n) - accerta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 10.1.

Articolo 9 – Presidente e Vicepresidente

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina a maggioranza tra i suoi membri, il Presidente, tra i componenti designati dai Fondatori.
2. Il Presidente:
 - ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a tutti i terzi ed in giudizio;
 - sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e sovrintende ai rapporti interni tra gli organi della Fondazione;
 - cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - nomina procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli;
 - esercita le competenze delegategli dal Consiglio di Amministrazione;
 - adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo alla ratifica del Consiglio di Amministrazione, che deve essere convocato immediatamente con procedura di urgenza entro due giorni dalla assunzione del provvedimento presidenziale.
3. Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i suoi membri, un Vicepresidente. Il Vicepresidente rimane in carica per l'intera durata del suo mandato di consigliere e coadiuva il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti. Il Vicepresidente fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente con gli stessi poteri di quest'ultimo. La firma del Vicepresidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 10 –Soci della Fondazione

1. Sono ammessi quali Soci della Fondazione:
 - a) le persone fisiche, le piccole e medie imprese (fermo restando che le piccole e medie imprese sono ammesse a condizione che la partecipazione alla comunità non costituisca l'attività commerciale e industriale principale), gli enti territoriali e le autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali comprese nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 3, l. 196/2009 a condizione che dispongano di un POD sotteso alla cabina primaria di una delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile gestita dalla Fondazione e che sono situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione dell'energia, che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 31 d.lgs. 199/2021 e disposizioni di attuazione (“**Soci Ordinari**”);
 - b) i clienti finali in possesso dei requisiti di cui all'art. 31 d.lgs. 199/2021. a condizione che dispongano di un POD nell'ambito della zona del mercato elettrico in cui si trovano gli impianti di produzione della Fondazione, fermo che le imprese sono ammesse a condizione che la partecipazione alla comunità non costituisca l'attività commerciale e industriale principale (“**Soci Generali**” che, unitamente ai Soci Ordinari, sono indicati quali Soci);

*[in alternativa più restrittiva di fatto escludendo le grandi imprese le persone fisiche, le piccole e medie imprese (fermo restando che le piccole e medie imprese sono ammesse a condizione che la partecipazione alla comunità non costituisca l'attività commerciale e industriale principale), gli enti territoriali e le autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali comprese nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 3, l. 196/2009 a condizione che dispongano di un POD nell'ambito della zona del mercato elettrico in cui si trovano gli impianti di produzione della Fondazione, (“**Soci Generali**” e unitamente ai Soci Ordinari sono indicati quali Soci);]*

2. La partecipazione è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili fermo restando che il controllo è riservato ai Soci Ordinari.
3. Tutti i Soci sono tenuti al versamento di un contributo alla Fondazione di importo stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione, salvo motivate eccezioni.
4. La qualità di Socio dà diritto:
 - a partecipare alla vita della Fondazione;
 - a partecipare all'elezione degli organi direttivi e proporsi come candidato;

-ad essere informato delle iniziative organizzate;

-a partecipare finanziariamente, su base volontaria, ai progetti della Fondazione.

5. I Soci e i Fondatori mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore.

6. I Soci sono ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo.

7. I Soci che abbiano diritto ai contributi di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, devono accettare il Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo e devono conferire mandato alla Fondazione o al terzo da essa individuato secondo il modello predisposto dal GSE e, comunque, firmare tutti i documenti predisposti dal GSE e dall'Arera per consentire la loro partecipazione alla condivisione dell'energia e agli incentivi

8. I soggetti che perdono i requisiti di cui al precedente paragrafo 1 (a) del presente articolo 10 perdono la qualità di Socio Ordinario ma possono acquisire quella di Socio Generale ove mantengano i requisiti di cui al paragrafo 1 (b) del presente articolo 10. La perdita dei requisiti è accertata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza semplice con l'assunzione della relativa delibera di esclusione. Tale verifica può essere delegata ad un componente del Consiglio di Amministrazione, fatta la possibilità parte del socio che abbia subito la decisione di richiedere che questa sia rivista dal Consiglio di Amministrazione. La perdita da parte del Socio dei requisiti che consentono l'attribuzione di contributi per effetto dell'autoconsumo virtuale comportano esclusivamente il venir meno del suo eventuale diritto di attribuzione dei contributi in funzione dell'autoconsumo virtuale.

9. Con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione, espressa con una maggioranza di due terzi dei componenti, i Soci possono essere esclusi per gravi violazioni dello Statuto e delle deliberazioni degli organi della Fondazione

10. I Soci hanno diritto di rinunciare in ogni momento alla loro qualifica di Soci e ad uscire dalla configurazione della comunità energetica rinnovabile con comunicazione scritta che ha effetto alla fine del mese successivo in cui tale comunicazione è stata ricevuta, salva facoltà di attribuire un termine maggiore..

11 . A decorrere dall'efficacia della deliberazione di esclusione o della dichiarazione di rinuncia viene meno ogni diritto del Socio all'esercizio dei diritti amministrativi e ai benefici derivanti dalla partecipazione alla Fondazione e alla comunità energetica.

Articolo 11 – Assemblea dei Soci della Fondazione

1. L'Assemblea dei Soci (nel prosieguo, per brevità, "Assemblea") è composta da tutti i Soci.

2. L'Assemblea dei Soci delibera sulla nomina di tre consiglieri di amministrazione e sulla nomina di un membro del Collegio dei Revisori. Dei tre consiglieri di amministrazione di competenza dell'Assemblea i Soci Ordinari hanno diritto a nominare, a maggioranza dei Soci Ordinari presenti nell'Assemblea, due componenti, mentre i Soci Generali hanno diritto a nominare, a maggioranza dei Soci Generali presenti nell'Assemblea, un componente. In tale Assemblea di nomina dei consiglieri e revisori non ha diritto di voto Fondatori che abbiano acquisito anche la qualifica di Socio.

3. L'Assemblea delibera altresì sulle modifiche statutarie e sull'estinzione della Fondazione, con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti cui hanno diritto i Soci e purché abbiano votato favorevolmente la maggioranza dei Fondatori e dei Soci Ordinari presenti in Assemblea.

4. L'Assemblea dei Soci può assumere deliberazioni di indirizzo e/o contenenti proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione; in particolare può esprimere il proprio avviso sul bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione. Tali deliberazioni non hanno natura vincolante, tuttavia nel caso di voto negativo sul bilancio consuntivo il Consiglio di Amministrazione dovrà riesaminare il bilancio approvato e del caso riapprovarlo tenendo conto delle indicazioni dell'Assemblea.

Articolo 12 – Funzionamento dell'Assemblea

1. Ogni Socio può intervenire nell'Assemblea mediante il proprio legale rappresentante o mediante un delegato. Ciascun soggetto non potrà essere titolare di più di due deleghe.

2. Ciascuno Socio ha diritto ad un voto.

3. Le delibere sono validamente assunte, salvo che sia diversamente stabilito nel presente statuto, con il voto

favorevole della maggioranza assoluta dei voti cui hanno diritto i Soci presenti, qualunque sia il numero degli stessi e dei voti cui hanno diritto, fermo quanto previsto dall'art. 11 paragrafo 2.

4. L'Assemblea viene convocata per nominare il Consigliere e/o Revisore di sua competenza unitamente alla convocazione per esprimere il suo avviso sul bilancio consuntivo del terzo esercizio di carica; in caso di cessazione anticipata viene tempestivamente convocata per deliberare in merito alla sostituzione.

5. L'Assemblea viene inoltre convocata per esprimere il proprio avviso sul bilancio consuntivo, nonché ogni qualvolta lo delibera il Consiglio di Amministrazione o, comunque, quando vi sia la richiesta di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di partecipare all'Assemblea.

6. La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata ovvero tramite posta elettronica certificata ovvero con altri mezzi equivalenti ed idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento (telegramma, fax, email, ecc.) inviata a tutti coloro che ne hanno diritto a termini di statuto almeno 10 giorni prima della data in cui l'Assemblea deve tenersi ovvero mediante affissione presso la sede della Fondazione e pubblicazione sul sito internet della Fondazione almeno 10 giorni prima della data in cui l'Assemblea deve tenersi, contenente l'ordine del giorno e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. In caso di invio della convocazione a Soci l'indirizzo di convocazione sarà l'ultimo indirizzo reso noto alla Fondazione mediante comunicazione scritta da ciascun soggetto avente diritto a partecipare all'Assemblea.

7. L'Assemblea, una volta riunita, è presieduta dal Presidente della Fondazione che nomina un segretario con il compito di redigere un verbale della riunione. Ciascun partecipante avente diritto di voto può presentare proposte. Può presentare proposte altresì il Presidente.

Articolo 13 – Collegio dei Revisori dei Conti

1. La gestione finanziaria della Fondazione è soggetta al controllo di un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre membri effettivi, di cui due, compreso il Presidente, sono nominati congiuntamente dai Fondatori, a maggioranza tra di loro, e il terzo è nominato dall'Assemblea.

2. Il Collegio resta in carica tre esercizi, compreso quello in cui è avvenuta la nomina, e scadrà alla data dell'assemblea convocata per esprimere il suo avviso sul bilancio consuntivo del terzo esercizio. Il Collegio resta comunque in carica fino al momento in cui la maggioranza del Collegio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi membri. Ciascun membro del Collegio è rieleggibile.

3. Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci consuntivi; effettua verifiche di cassa. I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 – Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo

1. Con deliberazione del Consiglio Direttivo è approvato il Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo avente i contenuti di cui all'art. 32, comma 1, lett. c), d.lgs. 199/2021.

2. Il Regolamento è riferito ai contributi riconosciuti per effetto dell'autoconsumo condiviso ed è redatto nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

a) i ricavi derivanti dall'autoconsumo virtuale sono destinati in misura quanto meno prevalente alla copertura dei costi della Fondazione che non siano coperti da altre attività e altri ricavi della Fondazione (ivi inclusi i costi di gestione della Fondazione, i costi di investimento per la realizzazione degli impianti, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e gli eventuali corrispettivi per gli investimenti dei Soci, per la messa a disposizione degli impianti da parte di Soci e di terzi, e per la messa a disposizione della capacità di consumo dell'energia condivisa da parte dei Soci secondo criteri che tengano conto anche delle situazioni di bisogno e di fragilità sociale);

b) una porzione dei contributi derivanti dall'autoconsumo da parte dei soci può essere attribuito ai soci che con il loro autoconsumo abbiano concorso alla maturazione dei contributi;

c) l'eventuale eccedenza dei ricavi rispetto ai costi di cui alla precedente lettera a) e all'attribuzione di cui alla lettera b) può essere utilizzata per le altre finalità istituzionali della Fondazione.

Articolo 15 - Soci sostenitori

1. Il Consiglio di Amministrazione può ammettere quali soci sostenitori ("Soci Sostenitori") persone fisiche e giuridiche che partecipano per sostenere le finalità della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione determina le condizioni di ammissione, recesso ed esclusione dei Soci Sostenitori sulla base delle analoghe disposizioni previste per i Soci.

2. I Soci Sostenitori possono partecipare ai servizi della Fondazione che non siano riservate ai Soci, secondo le regole stabilite, nel rispetto del presente statuto, dal Consiglio Direttivo.

3. I Soci Sostenitori possono richiedere al Consiglio di Amministrazione di essere convocati in una assemblea e possono nominare un Socio Sostenitore o, in caso di Soci Sostenitori che siano enti o società, loro rappresentanti, collaboratori, delegati o dipendenti quale osservatore che ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. L'osservatore resta in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo in carica al momento della sua nomina.

4. All'Assemblea dei Soci Sostenitori si applicano le medesime norme di convocazione, costituzione e voto previste per l'Assemblea dei Soci.

Titolo III

Articolo 16 – Patrimonio e fondo di gestione

1. Il patrimonio indisponibile ed il fondo di gestione della Fondazione vengono assicurati dai Fondatori, come indicato nell'atto costitutivo ed attraverso ulteriori eventuali incrementi, nonché dai soggetti pubblici e privati che pongano in essere contributi ed elargizioni, ed hanno il fine di garantire il funzionamento della Fondazione, la realizzazione dei suoi scopi e la copertura degli eventuali disavanzi di gestione.

2. Il patrimonio indisponibile è costituito:

- dalla dotazione patrimoniale iniziale come da atto costitutivo della Fondazione;
- dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite dai Fondatori con espressa destinazione ad incremento del patrimonio indisponibile;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio indisponibile;
- dalle somme derivanti dalle rendite non utilizzate che il Consiglio di Amministrazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio indisponibile;
- dai crediti relativi alle voci che precedono.

2. Il fondo di gestione della Fondazione è alimentato:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali elargizioni o contributi da parte di soggetti pubblici e privati, che non siano espressamente destinati ad incremento del patrimonio indisponibile

Articolo 17 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo 18 – Informativa

1. Il bilancio preventivo e consuntivo, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione, sarà messo a disposizione di tutti i Soci.

Titolo IV

Articolo 17 – Estinzione

1. La Fondazione ha durata sino al [•] e può essere prorogata con delibera del Consiglio di Amministrazione.
2. La Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione per sopravvenuta impossibilità di conseguire i propri scopi accertati dal Consiglio di Amministrazione e previa conforme deliberazione dell'Assemblea dei Soci.
3. Nel caso di cui al comma 2, il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione della Fondazione. Esperita la liquidazione la parte residua di patrimonio e di fondo di gestione sarà devoluta ad altri enti con sede in Piemonte che abbiano finalità analoghe o, comunque, non dissimili da quelle della Fondazione.
4. La scelta dell'ente cui devolvere il patrimonio della Fondazione sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei 3/4 dei suoi componenti. Il *quorum* si computa moltiplicando algebricamente 3/4 per il numero dei consiglieri in carica ed arrotondando il risultato all'unità superiore.

Titolo V

Articolo 19 – Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento ai principi generali del diritto ed alle norme del Codice Civile.

STATUTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA [•]

Articolo 1. Costituzione e Denominazione

1. È costituita, ai sensi degli articoli 2615 ter e 2462 e seguenti del Codice Civile, una società consortile a responsabilità limitata, denominata “[•] benefit s.c. a r.l.”, in forma abbreviata “[•] benefit s.c. a r.l.”, di seguito richiamata con il termine “Società”.
2. La Società in quanto consortile, non ha scopo di lucro e la sua gestione non comporta la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma.
3. La Società è un ente autonomo.
- 4.

Articolo 2. Sede e domicilio dei Soci

1. La Società ha sede legale nel Comune [•], dove viene stabilito anche l'ufficio consortile destinato allo svolgimento dell'attività con i terzi, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice civile.
2. Il Consiglio di Amministrazione, con propria delibera, ha facoltà di istituire altrove, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle, ovvero di cambiare indirizzo della sede legale sempre nell'ambito dello stesso Comune.
3. Il domicilio dei Soci, anche per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal competente Registro delle Imprese. È comunque condizione di ammissione che il Socio fornisca un indirizzo pec, suo o di terzi, a cui potranno essere inviate tutte le comunicazioni sociali, incluse le convocazioni dell'Assemblea.

Articolo 3. Durata

1. La durata della Società è fissata al [•].
2. La Società può essere prorogata oltre la scadenza del termine di durata di cui al comma 1, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci che dovrà deliberare con il voto favorevole di due terzi dei Soci.
3. La Società può essere sciolta prima della scadenza del termine di durata di cui al comma 1, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci che dovrà deliberare con il voto favorevole di quattro quinti dei Soci.

Articolo 4. Scopo e Oggetto

1. La Società ha lo scopo di costituire e gestire una o più configurazioni di comunità energetica rinnovabile ai sensi degli articoli 31 e 32 d.lgs. 199/2021, e relative disposizioni di attuazione avendo

- come riferimento prioritario il territorio dei Comuni di [●] e di [●] e Comuni limitrofi. A tal fine la Società potrà acquistare o realizzare impianti di produzione di energia rinnovabili in proprietà o acquisirne la disponibilità per perseguire la sua finalità. L'energia prodotta mediante gli impianti di proprietà o nella disponibilità della Società è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per l'autoconsumo da parte dei membri di ciascuna delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile che fanno capo alla Società mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta, laddove possibile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile.
2. La Società persegue come obiettivo principale quello di fornire benefici ai propri soci per consentire la riduzione dei costi dell'energia elettrica ma ha anche lo scopo di portare benefici alle aree locali in cui opera e a tal fine la Società si qualifica quale Società Benefit secondo le previsioni dettate dai commi da 376 a 384 dell'art.1 della Legge 28 dicembre 2015, n.208.
 3. In qualità di Società Benefit, la Società intende perseguire più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, territorio, ambiente e altri portatori di interesse. In particolare, la Società intende perseguire le seguenti specifiche finalità di beneficio comune: [●]. La Società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune. La Società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società. La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata sulla base dello standard di valutazione sterno B Impact Assessment (BIA).
 4. La Società, o il terzo da essa individuato, è il referente e mandatario dei soci per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, è responsabile, per il tramite dei suoi organi sociali, del riparto dell'energia elettrica condivisa e ad essa è demandata la gestione delle partite di pagamento e incasso verso le società di vendita e verso il GSE.
 5. Oltre alla gestione delle configurazioni di comunità energetiche rinnovabili la Società può comunque svolgere una o più delle seguenti attività:
 - (i) produzione di altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei soci,
 - (ii) promozione di interventi integrati di domotica;
 - (iii) interventi di efficienza energetica;
 - (iv) offerta di servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri
 - (v) vendita al dettaglio di energia elettrica e offerta di servizi ancillari e di flessibilità;
 - (vi) [altri servizi da precisare]
 6. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Società può svolgere attività connesse o strumentali alle altre attività svolte, anche di carattere commerciale, e aderire ad altri soggetti giuridici aventi finalità affini o complementari.
 7. La Società, per il raggiungimento dell'oggetto, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari, e, inoltre, potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, purché per operazioni rientranti nell'oggetto consortile, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente sia indirettamente, partecipazioni in altri consorzi, enti o società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio nel rispetto, per analogia, delle prescrizioni di cui all'art. 2361 del Codice Civile.

Articolo 5. Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro [●] ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile. Le quote si distinguono in quote A per un ammontare complessivo di Euro [■], quote B per un ammontare complessivo di Euro [■] e quote C per un ammontare complessivo di Euro [■]
2. Il valore minimo di ciascuna quota da sottoscrivere non può essere inferiore ad Euro [■].
3. Le decisioni di aumento di capitale sociale possono prevedere conferimenti diversi dal denaro.

4. Qualora oggetto del conferimento sia una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio consorziato a favore della società consortile, il socio consorziato conferente può in qualsiasi momento sostituire la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a supporto di detto conferimento con il versamento a titolo di cauzione a favore della società consortile del corrispondente importo in denaro.
5. La Società Consortile promuove l'ingresso di nuovi soci mediante delibere di aumento di capitale, con o senza sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione dei soci preesistenti anche realizzate mediante delega al Consiglio di Amministrazione. Il nuovo socio dovrà versare il valore nominale della quota sottoscritta e l'eventuale relativo sovrapprezzo. Nel caso di aumento di capitale con diritto di opzione ai soci preesistenti, la comunicazione ai soci dei termini entro i quali deve essere esercitato il diritto di sottoscrizione è comunicato con le medesime modalità con cui è convocata l'Assemblea sociale.
6. Qualora il capitale sociale dovesse subire perdite, l'Assemblea, ai sensi del Codice Civile, dovrà deliberare il suo reintegro, da parte dei Soci, stabilendone le modalità ed i termini. Tale deliberazione non comporta alcun obbligo per i singoli Soci di effettuare alcun reintegro o versamento, potendo un obbligo sorgere solo da un impegno espressamente assunto dal singolo Socio.

Articolo 6. Obbligazioni e responsabilità nei confronti di terzi

1. La Società agisce sempre ed esclusivamente in nome proprio e assume esclusivamente obbligazioni a carico del proprio patrimonio, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico dei Soci e/o per conto degli stessi, salvo espresso incarico del Socio. È esclusa ogni garanzia dei Soci sui prestiti contratti dalla Società.
2. Per le obbligazioni assunte da persone che hanno la rappresentanza della Società in nome e nell'interesse generale della stessa, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul patrimonio della Società.

Articolo 7. Sostegno e finanziamenti dei Soci

1. I Soci possono, nei limiti consentiti dalla legge, effettuare distacchi di personale e/o svolgere prestazioni di servizi, nell'ambito delle attività sociali al fine di dare esecuzione al presente Statuto e consentire alla Società di attuare le sue finalità.
2. I Soci possono fare finanziamenti, anche infruttiferi, alla Società.
3. È espressamente escluso qualsiasi obbligo dei Soci di coprire perdite o disavanzi di gestione della Società o di versare contributi, salvi gli impegni espressamente assunti dal singolo Socio.

Articolo 8. Bilancio

1. L'esercizio annuale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla redazione del bilancio consuntivo che dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci, secondo i termini di legge di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (fatta salva la possibilità di un maggior termine, non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e/o qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo, lo richiedano).
3. Il Consiglio di Amministrazione predispone anche il bilancio previsionale che individuerà l'attività prevista per l'anno assunto in considerazione e gli impegni economico-finanziari da ciò derivanti. Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.
4. Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dai Soci vengono così ripartiti:
 - almeno il 5% (cinque per cento) alla riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

- il residuo a disposizione della decisione dei Soci per la destinazione che gli stessi ritengono opportuno adottare.
5. È comunque fatto divieto di distribuire avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o parti del patrimonio durante la vita della Società, salvo quanto previsto in materia di ristorni.

Articolo 9. Requisiti di ammissibilità dei Soci

1. Possono essere ammessi quali soci:
 - a) le persone fisiche, le piccole e medie imprese (fermo restando che le piccole e medie imprese sono ammesse a condizione che la partecipazione alla comunità non costituisca l'attività commerciale e industriale principale), gli enti territoriali e le autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali comprese nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 3, l. 196/2009 a condizione che dispongano di un POD sotteso alla cabina primaria di una delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile gestita dalla Società e che sono situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione dell'energia, che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 31 d.lgs. 199/2021 e disposizioni di attuazione (" **Soci Ordinari**"); i Soci Ordinari sono titolari delle quote A.
 - b) i clienti finali in possesso dei requisiti di cui all'art. 31 d.lgs. 199/2021, fermo comunque quanto previsto al successivo art. 3.4. a condizione che dispongano di un POD nell'ambito della zona del mercato elettrico in cui si trovano gli impianti di produzione della Società (" **Soci Generali**" che, unitamente ai Soci Ordinari, sono indicati quali "Soci"); i Soci Generali sono titolari delle quote B.
*[in alternativa più restrittiva di fatto escludendo le grandi imprese: b)le persone fisiche, le piccole e medie imprese (fermo restando che le piccole e medie imprese sono ammesse a condizione che la partecipazione alla comunità non costituisca l'attività commerciale e industriale principale), gli enti territoriali e le autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali comprese nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 3, l. 196/2009 a condizione che dispongano di un POD nell'ambito della zona del mercato elettrico in cui si trovano gli impianti di produzione dell'Associazione (" **Soci Generali**" e unitamente ai Soci Ordinari sono indicati quali "**Soci**"); i Soci Generali sono titolari delle quote B.]*

Le quote A di un Socio Ordinario si convertono automaticamente in quote B nel caso in cui il Socio perda la qualità di Socio Ordinario e acquisisca la qualità di Socio Generale.
2. La partecipazione come Socio è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che il controllo è riservato ai Soci Ordinari.
3. I Soci, che abbiano diritto ai contributi di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, debbono accettare il Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo e devono conferire mandato alla Società, o al terzo da essa individuato, secondo il modello predisposto dal GSE e, comunque, firmare tutto i documenti predisposti dal GSE e dall'Arera per consentire la loro partecipazione alla condivisione dell'energia e agli incentivi.
4. Sulla base della valutazione del Consiglio di Amministrazione possono essere ammessi anche soci che non appartengono alle categorie dei Soci Ordinari e dei Soci Generali, ma la cui partecipazione può comunque essere nell'interesse della Società ("**Soci Ulteriori**"). I Soci Ulteriori sono titolari di quote C.

Articolo 10. Diritto di nomina - diritti delle quote A, delle quote B e delle quote C

1. Al Socio Ordinario [•], al Socio Ordinario [•] e al Socio [•] sono attribuiti, ai sensi dell'articolo 2468 comma 3 del Codice Civile, i seguenti diritti particolari:

- al Socio [●] spetta in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, c.c., il diritto di nominare un membro del consiglio di amministrazione (incluso il diritto di nominare il sostituto di tale membro nel caso venga a cessare dalla propria carica per qualsiasi ragione o causa); in difetto di nomina, alla stessa provvede l'assemblea dei Soci secondo le regole del presente Statuto;
 - al Socio [●] spetta in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, c.c., il diritto di nominare un membro del consiglio di amministrazione (incluso il diritto di nominare il sostituto di tale membro nel caso venga a cessare dalla propria carica per qualsiasi ragione o causa); in difetto di nomina, alla stessa provvede l'assemblea dei Soci secondo le regole del presente Statuto;
 - al Socio [●] spetta in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, c.c., il diritto di nominare un membro del consiglio di amministrazione (incluso il diritto di nominare il sostituto di tale membro nel caso venga a cessare dalla propria carica per qualsiasi ragione o causa); in difetto di nomina, alla stessa provvede l'assemblea dei Soci secondo le regole del presente Statuto.
2. I particolari diritti spettanti ai Soci e di cui al paragrafo 1 del presente articolo 10 sono personali e non trasferibili. Vengono meno in caso di cessione o recesso dall'intera partecipazione e nel caso di perdita della qualifica di Socio Ordinario.
 3. I titolari delle quote A hanno diritto di nominare un consigliere di amministrazione sindacale e gli eventuali consiglieri che non fossero nominati ai sensi del precedente paragrafo 1 del presente articolo 10.
 4. I titolari delle quote B hanno diritto di nominare un consigliere di amministrazione.
 5. I titolari delle quote C non hanno diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ma possono designare, a maggioranza tra loro, un osservatore con diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. A tal fine sono convocati in assemblea con le stesse modalità previste per l'Assemblea dei Soci.

Articolo 11. Recesso

1. È ammesso il recesso da parte dei Soci liberamente in ogni momento previa disdetta da inviare, tramite lettera raccomandata o pec, con un preavviso di almeno sei mesi rispetto alla data di efficacia.
2. In caso di recesso di uno dei Soci, il recedente ha diritto di ottenere il rimborso esclusivamente del valore nominale della propria quota di partecipazione al capitale sociale, ma non ha diritto ad alcun indennizzo o restituzione di diverso genere.
3. Il recedente rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso la Società che risultino pendenti al momento di efficacia del recesso.

Articolo 12. Esclusione del Socio

1. L'esclusione di un Socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, al ricorrere anche di una sola delle seguenti circostanze:
 - a) perdita dei requisiti di ammissibilità;
 - b) gravi inadempimenti allo Statuto e ai regolamenti della Società;
 - c) gravi inadempimenti agli impegni assunti con gli altri Soci riferiti al Socio e all'attività sociale;
 - d) gravi inadempimenti agli impegni assunti dal Socio nei confronti della Società.
2. L'esclusione produce effetto dal momento della ricezione da parte del Socio della relativa comunicazione, effettuata mediante mail pec, con lettera raccomandata o altro mezzo scritto idoneo con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla data in cui è stata assunta la delibera di esclusione.
3. In caso di esclusione, il Socio escluso ha diritto di ottenere il rimborso esclusivamente del valore nominale della propria quota di partecipazione al capitale sociale, né ha diritto ad alcun indennizzo o restituzione di diverso genere.

4. Il Socio escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso la Società che risultino pendenti al momento di efficacia dell'esclusione.

Articolo 13. Trasferimento della partecipazione

1. Le partecipazioni non sono cedibili salva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Resta fermo il diritto di recesso in ogni momento del Socio come previsto al precedente articolo 11.

Articolo 14. Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea dei Soci è convocata e presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, o in loro assenza da persona designata dall'Assemblea. La riunione può tenersi presso la sede legale della Società o in ogni altro luogo purché in Italia. L'Assemblea deve essere convocata per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. L'Assemblea è comunque convocata ogni volta che lo richieda almeno un quinto dei Soci.
3. L'Assemblea dei Soci è convocata in via alternativa mediante:
 - a) comunicazione inviata all'indirizzo pec del Socio;
 - b) pubblicazione sul quotidiano [•] almeno 10 giorni prima della data prevista per la riunione
4. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo, l'ora della riunione stabiliti per la convocazione, qualora non siano raggiunti i quorum costitutivi nella prima. In mancanza delle suddette formalità di convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti tutti i Soci nonché sono presenti (ovvero si dichiarano informati sugli argomenti all'ordine del giorno) la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo.
5. Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea stessa, la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di voto. Il Presidente può essere assistito da un Segretario di sua scelta ovvero, ove necessario, dal notaio.
6. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante videoconferenza o audio-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci.
In particolare, è necessario che:
 - a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di visionare i documenti, partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
7. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (fatte salve le eccezioni previste dalla legge) e successivamente trascritto nell'apposito libro.
8. Ogni Socio ha diritto ad un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione nel capitale della Società.
9. L'Assemblea, validamente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e allo statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
10. All'Assemblea possono assistere i componenti del Consiglio di Amministrazione e vi assistono, salvo giustificato impedimento, i componenti dell'Organo di controllo.
11. In tutti i casi in cui il quorum deliberativo è espresso da una frazione e la frazione conduca all'individuazione di una cifra decimale, ai fini della verifica del rispetto del quorum l'arrotondamento deve essere operato per eccesso all'unità superiore.

Articolo 15. Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea delibera in merito:
 - a) alla nomina e revoca dei componenti Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo e alla determinazione dei compensi; con riferimento al Consiglio di Amministrazione vengono effettuate separate votazioni dei titolari di quote A e dei titolari di quote B al fine di nominare i componenti di rispettiva competenza;
 - b) all'approvazione del bilancio annuale d'esercizio;
 - c) all'approvazione delle linee di indirizzo del programma di attività, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - d) ogni altra competenza attribuita dalla legge o dal presente statuto.
 - e) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Articolo 16. Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera in merito alle seguenti materie:
 - a) qualsiasi modifica dello statuto della Società;
 - b) deleghe di aumenti di capitale al Consiglio di Amministrazione ed eventuali aumenti del capitale sociale da richiedere ai Soci;
 - c) scioglimento e liquidazione volontaria della Società;
 - d) nomina del liquidatore o dei liquidatori, attribuzione dei relativi poteri e determinazione dei relativi compensi;
 - e) proroga della durata della Società;
 - f) fusione, scissione, trasformazione della Società; su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dallo Statuto e dalla legge.
2. L'Assemblea straordinaria delibera validamente su tutte le materie con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle partecipazioni al capitale sociale rappresentate dai Soci a condizione che vi sia il voto favorevole della maggioranza dei Soci Ordinari presenti in assemblea. L'art. 10 paragrafo 1 e 2 può essere modificato esclusivamente con il consenso dei Soci Ordinari titolari dei diritti particolari. L'art. 10 paragrafo 3, 4 e 5 possono essere modificati esclusivamente con il consenso della maggioranza delle partecipazioni al capitale sociale rispettivamente dei titolari delle quote A, B e C.

Articolo 17. Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea dei Soci, è composto da tre a cinque membri, incluso il Presidente e il Vicepresidente. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono nominati anche tra soggetti estranei alla Società. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione, con l'eccezione dell'Amministratore Delegato, è gratuita, salvo il rimborso delle spese.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi quei compiti che per legge e per Statuto sono demandati ad altri organi:
 - a) può nominare un Amministratore Delegato determinando i rispettivi poteri nel rispetto dei limiti previsti dal presente Statuto e dalla legge;
 - b) delibera sulla esclusione di Soci;
 - c) redige il progetto di bilancio consultivo e ne cura la presentazione all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;

- d) approva gli eventuali Regolamenti interni nonché le modifiche e ai Regolamenti stessi, salvi i Regolamenti o le modifiche che siano adottate dall'Assemblea;
 - e) compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria o straordinaria amministrazione che comunque rientrino negli scopi consortili, esclusi quei compiti che per legge e per Statuto sono demandati all'Assemblea dei Soci o al Presidente;
 - f) con riguardo allo scopo di beneficio comune dovrà bilanciare l'interesse dei soci con le finalità di beneficio comune.
3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, presso la sede legale della Società o in ogni altro luogo purché in Italia, almeno quattro volte all'anno. Il Consiglio di Amministrazione è altresì convocato ogni volta che lo richiedano almeno tre dei suoi membri.
 4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante avviso comunicato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; nei casi d'urgenza l'avviso può essere trasmesso due giorni prima. La convocazione deve essere fatta mediante raccomandata, telefax, telegramma o mail. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo, l'ora della riunione
 5. Nelle adunanze del Consiglio non è ammessa la delega, neanche ad un altro componente del Consiglio.
 6. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti salvo per quando diversamente stabilito dal presente Statuto e salvo per le delibere di proposta di esclusione di Soci da sottoporre all'Assemblea per le quali sarà richiesto il voto favorevole di sette/decimi dei componenti il Consiglio. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, del Vicepresidente.
 7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere svolte anche per videoconferenza o audio-conferenza purché sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e sia consentito agli intervenuti di consultare i documenti, di partecipare, alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
 8. Delle adunanze del Consiglio di Amministrazione deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente trascritto nell'apposito libro.
 9. In caso di cessazione della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà cessato e i componenti rimasti in carica convocheranno senza indugio l'Assemblea al fine di rinominare l'intero Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18. Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi e scade insieme agli altri Consiglieri alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della carica. Il Presidente è rieleggibile.
2. Il Presidente:
 - g) ha la rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio;
 - h) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione;
 - i) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
 - j) vigila sull'esecuzione delle delibere assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
 - k) vigila che l'attività della Società sia conforme alle finalità della Società.

3. Il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione svolge le medesime funzioni del Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente. La firma del Vicepresidente costituisce attestazione dell'assenso o impedimento del Presidente.

Articolo 19. Amministratore delegato

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare e revocare un Amministratore Delegato, determinando il compenso, nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione delega all'Amministratore Delegato i poteri e le attribuzioni che ritiene opportuni, salve le limitazioni previste dalla legge o dal presente Statuto.
2. Il Consiglio di Amministrazione può altresì delegare poteri ad altri componenti il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio può inoltre conferire mandati ed incarichi, anche a persone estranee al Consiglio medesimo, per il compimento di singoli atti o categorie di atti e può nominare un Direttore Generale.

Articolo 20. Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo

1. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione è approvato il Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo avente i contenuti di cui all'art. 32, comma 1, lett. c), d.lgs. 199/2021, al quale i soci ordinari sono tenuti ad aderire.
2. Il Regolamento è riferito ai contributi riconosciuti per effetto dell'autoconsumo condiviso ed è redatto nel rispetto dei seguenti principi e criteri:
 - a) i ricavi derivanti dall'autoconsumo virtuale sono destinati in misura quanto meno prevalente alla copertura dei costi della Società che non siano coperti da altre attività della Società (ivi inclusi i costi di gestione della Società, i costi di investimento per la realizzazione degli impianti, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e gli eventuali corrispettivi per gli investimenti dei Soci, per la messa a disposizione degli impianti da parte di Soci e di terzi, e per la messa a disposizione della capacità di consumo dell'energia condivisa da parte dei Soci secondo criteri che tengano conto anche delle situazioni di bisogno e di fragilità sociale);
 - b) una porzione dei contributi derivanti dall'autoconsumo da parte dei soci può essere attribuita ai soci che con il loro autoconsumo abbiano concorso alla maturazione dei contributi;
 - c) l'eventuale eccedenza dei ricavi rispetto ai costi di cui alla precedente lettera a) e all'attribuzione di cui alla lettera b) può essere utilizzata per le altre finalità della Società, ivi inclusa l'attribuzione di ristorni ai soci.

Articolo 21. Ristorni

L'assemblea può, in sede di approvazione del bilancio, deliberare - su proposta del Consiglio di Amministrazione - la ripartizione di ristorni ai Soci consorziati, in proporzione alla quantità ed alla qualità della produzione e del consumo di energia condivisa effettivamente realizzati. In tal caso il Consiglio di Amministrazione propone anche all'Assemblea l'approvazione di un regolamento che determini i criteri di attribuzione dei ristorni.

Articolo 22. Collegio Sindacale

1. Se così deliberato dall'Assemblea ovvero se obbligatorio ai sensi di legge, l'attività della Società sarà controllata da un Organo di controllo (monocratico o collegiale) o da un revisore secondo quanto previsto dall'articolo 2477 del Codice Civile.
2. Nel caso in cui venisse nominato il Collegio Sindacale, questo sarà composto da tre membri, un Presidente e due Sindaci effettivi, più due supplenti, tutti nominati dall'Assemblea.

3. La carica di Sindaco è incompatibile con qualunque altro incarico sociale. I componenti del Collegio Sindacale dovranno rispettare i requisiti di cui all'art. 2397, Il comma del Codice Civile.
4. I componenti dell'Organo di controllo ovvero il Revisore durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
5. L'Organo di controllo controlla l'amministrazione della Società, vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti e verificano la regolarità della gestione contabile della Società. Si esprime, altresì, con apposite relazioni da presentare all'Assemblea, sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo. I componenti dell'Organo di controllo possono partecipare all'Assemblea e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.
6. Le adunanze del Collegio Sindacale, ve nominato, potranno essere svolte anche per videoconferenza o con il rispetto delle medesime formalità previste per il Consiglio di Amministrazione.
7. Salvo diversa disposizione di legge o dell'assemblea dei soci, la revisione legale dei conti, se prevista dalla legge, è esercitata dall'organo di controllo.
8. Nel caso in cui la revisione legale dei conti non sia esercitata dall'organo di controllo, l'assemblea, su proposta motivata dall'organo di controllo, conferisce l'incarico ad un revisore legale o ad una società di revisione legale, iscritti nell'apposito Registro, e determina il relativo corrispettivo e gli eventuali criteri per il suo adeguamento durante l'incarico. Esso ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Articolo 23. Liquidazione e scioglimento

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge o per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci che dovrà essere assunta con una maggioranza di due terzi dei Soci.
2. Qualora la Società venga posta in liquidazione, l'Assemblea straordinaria dei Soci provvederà, determinandone le competenze, alla nomina di uno o più liquidatori che potranno definire tutti i rapporti sia con i terzi che con i Soci.
3. L'eventuale residuo attivo, risultante dalla liquidazione, disponibile dopo il pagamento di tutte le passività, verrà devoluto a favore di organizzazioni o enti non lucrativi che abbiano finalità simili a quelli della Società.

Articolo 24. Foro competente

1. Per tutte le controversie sorte tra i Soci oppure tra i Soci e la Società o i suoi organi, che non possano essere risolte amichevolmente, è competente in via esclusiva il foro di Torino.

Articolo 25. Norme di riferimento

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile in materia di società consortili.

RAPPORTI TRA I CLIENTI FINALI DELLA CER PER L'APPORTO DELLA CAPACITÀ DI AUTOCONSUMO REGOLAMENTO

1. Finalità e portata del presente regolamento

1. Il presente regolamento ("**Regolamento**") indica i criteri per l'attribuzione dei contributi di valorizzazione e incentivazione ricevuti dalla CER ("**Contributi**") per effetto dell'autoconsumo dell'energia rinnovabile condivisa da parte di ciascuno dei suoi membri che hanno il POD sotto la medesima cabina primaria ("**Socio Consumatore**"). Per energia elettrica condivisa si intende l'energia elettrica rinnovabile prodotta dagli impianti di proprietà e nella disponibilità della CER e immessa nella rete pubblica.
2. Ai fini del presente Regolamento, per quanto attiene al conteggio dei Contributi, i soci consumatori/produttori ("**Soci Consumatori/Produttori**") sono considerati e trattati quali Soci Consumatori, salvo quanto ad essi riconosciuto negli accordi stipulati per la messa a disposizione della CER dell'impianto di produzione. Sempre salvo quanto specificamente indicato negli accordi di volta in volta stipulati, i Soci Consumatori/Produttori sono soggetti agli stessi obblighi ed impegni previsti dal presente Regolamento per i Soci Consumatori.
3. Il contratto di messa a disposizione dell'impianto di produzione da parte di soggetti terzi proprietari e/o produttori o di Soci Consumatori/Produttori è oggetto di separati accordi e il corrispettivo riconosciuto per la messa a disposizione dell'impianto di produzione è determinato anche sulla base dei seguenti criteri: (i) potenza dell'impianto; (ii) costi di investimento a carico del proprietario/produttore; (iii) durata del contratto di messa a disposizione della CER dell'impianto; (iv) misura dei vantaggi dell'autoconsumo fisico ottenuti dal proprietario/produttore; (v) quantità e continuità della messa a disposizione di energia elettrica per la condivisione nella CER; (vi) ripartizione dei costi di manutenzione e verifica dell'impianto messo a disposizione della CER. Il corrispettivo potrà comprendere anche l'eventuale attribuzione dei Contributi acquisiti dalla CER in relazione a tale impianto.
4. Nel caso di autoconsumo fisico di energia elettrica da impianti di produzione della CER effettuato da Soci Consumatori, da Soci Consumatori/Produttori o da terzi, la CER, nei limiti di quanto consentito dalla normativa applicabile, concluderà con essi accordi specifici per l'eventuale valorizzazione di tale autoconsumo fisico dell'energia elettrica.

2. Principi generali

1. La messa a disposizione della capacità di autoconsumo virtuale dell'energia elettrica condivisa ("**Autoconsumo Virtuale**") è da considerare una tipologia di servizio atipico che il Socio Consumatore presta a favore della CER consentendo, ai sensi della normativa applicabile, la maturazione dei Contributi e può

quindi essere remunerata con un corrispettivo, che sarà parametrato sulla base dei Contributi conseguentemente ottenuti, secondo le regole di cui al presente Regolamento.

2. In nessun caso i Contributi riconosciuti ad un Socio Consumatore nell'ambito di un esercizio solare potranno eccedere il costo dell'energia elettrica pagato da tale Socio Consumatore.

3. Il pagamento dei Contributi, nei casi e alle condizioni di cui al presente Regolamento, è subordinato al fatto che il Socio Consumatore, tra l'altro, abbia accettato per iscritto il presente Regolamento, abbia adempiuto a tutti gli obblighi a suo carico previsti dal presente Regolamento e dagli altri accordi con la CER, e non sia altrimenti inadempiente nei suoi obblighi ed impegni, anche di altra natura, nei confronti della CER.

3. Conferimento di mandato alla CER e altri obblighi del Socio Consumatore

1. Il Socio Consumatore aderisce al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa erogato dal GSE per il tramite della CER e conferisce, a tal fine, pieno mandato alla CER (con facoltà della CER di attribuire un sub-mandato ad un terzo) o al terzo individuato dalla CER nei confronti del GSE e di tutte le autorità competenti. Resta inteso che la CER può variare, di tempo in tempo, il terzo cui sia conferito il mandato o il sub-mandato: il Socio Consumatore si impegna, ove necessario, ad aggiornare le sue dichiarazioni e il mandato conferito.

2. Il Socio Consumatore per la finalità di cui al precedente punto 1 si impegna a firmare tutta la documentazione predisposta dal GSE, da altre autorità competenti e dalla CER al fine di consentire la valorizzazione e l'incentivazione dell'energia elettrica condivisa oggetto di Autoconsumo Virtuale da parte del Socio Consumatore.

3. Per effetto del mandato conferito il Socio Consumatore autorizza espressamente la CER ad operare per conto e/o in nome e per conto del Socio Consumatore al fine di:

a) presentare al GSE l'istanza per beneficiare del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e a porre in essere tutto quanto necessario a tal fine;

b) comunicare il nominativo del Socio Consumatore, unitamente a quello di tutti gli altri Soci Consumatori aderenti alla CER, al GSE e ad ogni altra autorità competente con tutte le informazioni che a tal fine saranno richieste dal GSE e da tali autorità competenti (incluse, tra le altre, la tipologia del soggetto e di utenza del Socio Consumatore, il codice POD);

c) porre in essere tutte le altre comunicazioni, le dichiarazioni e gli atti richiesti dal GSE e, comunque, necessari ed opportuni per accedere al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa;

e) incassare dal GSE i contributi per la valorizzazione e l'incentivazione dell'energia elettrica condivisa riferita all'Autoconsumo Virtuale del Socio Consumatore;

f) comunicare ogni connessa e necessaria informazione agli operatori ed enti competenti (es. distributore, TERNA, Acquirente Unico, ARERA) anche in ordine all'appartenenza al perimetro di rete ovvero ai dati di consumo.

4. Il Socio Consumatore, nell'aderire al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa erogato dal GSE per il tramite della CER, dichiara di rinunciare al diritto di richiedere alla società di vendita di energia elettrica con cui ha in corso il contratto di somministrazione di energia elettrica, lo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa.

4. Impegni della CER

1. La CER, anche ove necessario a nome, per conto e nell'interesse del Socio Consumatore, si impegna a stipulare il contratto con il GSE ("**Contratto GSE**") necessario per l'attribuzione dei Contributi e, ove sia già stato stipulato, a inserire il Socio Consumatore tra i clienti finali che contribuiscono al consumo dell'energia elettrica condivisa di cui al Contratto GSE nonché, per quanto di sua competenza, a mantenere in vigore il Contratto GSE e ad aggiornarlo in relazione alle modifiche relative al calcolo dei contributi spettanti, quali quelli derivanti dall'ingresso o dall'uscita dalla CER di altri Soci Consumatori. Resta impregiudicata la facoltà della CER di interrompere la sua attività, sulla base di deliberazione dei propri organi competenti, dando un preavviso di almeno tre mesi ai Soci Consumatori, quanto siano venute meno le condizioni che garantiscono

l'economicità della sua attività, per la perdita della disponibilità di parte o tutti impianti o per qualsiasi altra ragione.

2. La CER si impegna altresì a porre in essere tutto quanto necessario per consentire la valorizzazione ed incentivazione dell'energia elettrica condivisa oggetto di Autoconsumo Virtuale.

3. La CER, ove possibile, sulla base delle informazioni sui dati storici dei consumi, informerà i Soci Consumatori degli orari che possono consentire una massimizzazione della maturazione del diritto ai Contributi.

5. Attribuzione dei Contributi

1. Il Socio Consumatore prende atto e accetta che i Contributi che siano il risultato del suo Autoconsumo Virtuale siano incassati dalla CER e gli siano riconosciuti e pagati esclusivamente alle condizioni e secondo i criteri e le modalità di cui al presente Regolamento.

2. A ciascun Socio Consumatore, entro il 31 luglio dell'esercizio solare successivo a quello in cui è stato realizzato l'Autoconsumo Virtuale, spetterà:

a) il pagamento in ogni caso del [●]% del Contributo Riferibile al Socio Consumatore ("**Quota Riservata**"); [nel caso in cui il Socio Consumatore sia *[inserire criterio di bisogno]* ("**Socio Consumatore Privilegiato**") la percentuale della Quota Riservata sarà pari al [●]%;²⁴;

b) il pagamento di un ulteriore [●]% del Contributo Riferibile al Socio Consumatore solo se e nella misura in cui vi sia l'Equilibrio Economico della CER ("**Quota Disponibile**"); [nel caso di Socio Consumatore Privilegiato la percentuale della Quota Disponibile sarà pari al [●]%;

3. Il restante [●]% del Contributo Riferibile al Socio Consumatore [e il restante [●]% del Contributo Riferibile al Socio Consumatore Privilegiato] è comunque attribuito alla CER per la copertura dei costi amministrativi e di gestione e per le sue finalità istituzionali e sociali ("**Quota CER**").

4. Si precisa che, nel presente Regolamento, ogni riferimento al Socio Consumatore include anche il Socio Consumatore Privilegiato,

6. Determinazione dei Contributi Riferibili a ciascun Socio Consumatore

1. La determinazione dei Contributi Riferibili a ciascun Socio Consumatore, per la finalità di calcolo di cui al precedente art. 5, viene effettuata sulla base delle regole di cui al presente articolo.

2. Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni:

"Periodo di Tempo Rilevante": ciascuna fascia oraria o altro periodo di tempo rilevante, ai sensi della normativa applicabile, per la determinazione dei Contributi a favore della CER sulla base dell'Autoconsumo Virtuale dell'energia elettrica prodotta dalla CER;

"Contributi di Periodo": i contributi riconosciuti alla CER per effetto dell'Autoconsumo Virtuale dei Soci Consumatori nel Periodo di Tempo Rilevante;

"Produzione di Energia Elettrica di Periodo": la produzione di energia elettrica prodotta e immessa nella rete pubblica dalla CER nel Periodo di Tempo Rilevante e suscettibile di produrre Contributi

"Autoconsumo di Periodo": il complessivo consumo di energia elettrica rilevante per l'Autoconsumo Virtuale effettuato dai Soci Consumatori nel Periodo di Tempo Rilevante;

"Autoconsumo Singolo di Periodo": il consumo di energia elettrica rilevante per l'Autoconsumo Virtuale effettuato da ciascun Socio Consumatore nel Periodo di Tempo Rilevante.

"Contributi Riferibili di Periodo": la porzione dei Contributi di Periodo riferita a ciascuno Socio Consumatore che ha effettuato un Autoconsumo Singolo di Periodo secondo le regole del presente articolo 6.

3. Nel caso in cui, in un determinato Periodo di Tempo Rilevante, la Produzione di Energia Elettrica di Periodo ecceda o sia uguale all'Autoconsumo di Periodo, i Contributi Riferibili di Periodo corrisponderanno, per ciascun

²⁴ L'introduzione del Socio Consumatore Privilegiato può essere effettuata laddove si voglia inserire, tra i criteri di ripartizione, anche criteri di carattere sociale.

Socio Consumatore, ai Contributi che sono maturati a favore della CER per effetto dell'Autoconsumo Singolo di Periodo di tale Socio Consumatore.

4. Nel caso in cui, in un determinato Periodo di Tempo Rilevante, l'Autoconsumo di Periodo ecceda la Produzione di Energia Elettrica di Periodo, i Contributi Riferibili di Periodo di ciascun Socio Consumatore saranno determinati applicando per ciascun Socio Consumatore all'importo dei Contributi di Periodo una percentuale così calcolata: Autoconsumo Singolo di Periodo di ciascun Socio Consumatore diviso Autoconsumo di Periodo moltiplicato 100.²⁵

5. I Contributi Riferibili a ciascun Socio Consumatore saranno pari alla somma di tutti i Contributi Riferibili di Periodo maturati per tale Socio Consumatore nel corso di un esercizio sociale.

[quarto paragrafo alternativo]²⁶

4. Nel caso in cui, in un determinato Periodo di Tempo Rilevante, l'Autoconsumo di Periodo ecceda la Produzione di Energia Elettrica di Periodo, i Contributi Riferibili di Periodo di ciascun Socio Consumatore sono calcolati nel modo seguente:

si verifica se sia possibile attribuire a ciascuno Socio Consumatore che ha effettuato un Autoconsumo Singolo di Periodo un importo dei Contributi di Periodo corrispondente a quello prodotto dal minimo Autoconsumo Singolo di Periodo ("**Contributo Singolo di Autoconsumo Minimo di Periodo**" e "**Autoconsumo Minimo di Periodo**");

qualora tale attribuzione non sia possibile poiché in questo modo si supererebbe il valore dei Contributi di Periodo, si attribuiscono i Contributi di Periodo in modo uguale a tutti i Soci Consumatori che hanno effettuato un Autoconsumo Singolo di Periodo. Nel caso invece in cui tale attribuzione sia possibile senza superare i Contributi di Periodo, a ciascun Socio Consumatore che ha effettuato un Autoconsumo Singolo di Periodo viene attribuito il Contributo Singolo di Autoconsumo Minimo di Periodo;

- la parte residua dei Contributi di Periodo eventualmente non ancora attribuita ("**Delta Contributi di Periodo**") viene, a sua volta, attribuita nel modo seguente: si determina quale sia l'importo dei Contributi di Periodo prodotto dalla differenza tra il secondo minimo Autoconsumo Singolo di Periodo e l'Autoconsumo Minimo di Periodo ("**Delta Contributo Singolo di Autoconsumo Minimo di Periodo**"). Si verifica se sia possibile attribuire a ciascuno Socio Consumatore che abbia effettuato un Autoconsumo Singolo di Periodo superiore all'Autoconsumo Minimo di Periodo il Delta Contributo Singolo di Autoconsumo Minimo di Periodo; qualora tale attribuzione non sia possibile poiché in questo modo si supererebbe il valore del Delta Contributi di Periodo, si attribuisce il Delta Contributi di Periodo in modo uguale a tutti i Soci Consumatori che hanno effettuato un Autoconsumo Singolo di Periodo superiore all'Autoconsumo Minimo di Periodo; nel caso invece in cui tale attribuzione sia possibile senza superare il Delta Contributi di Periodo, a ciascun Socio Consumatore che ha effettuato un Autoconsumo Singolo di Periodo superiore all'Autoconsumo Minimo di Periodo viene attribuito il Delta Contributo Singolo di Autoconsumo Minimo di Periodo. Nel caso in cui residuino Contributi di Periodo non ancora attribuiti si ripeterà la procedura fino all'effettiva attribuzione dell'intero importo dei Contributi di Periodo ai Soci Consumatori che hanno effettuato un Autoconsumo Singolo di Periodo.]

7. Determinazione della sussistenza o meno dell'Equilibrio Economico

1. Ogni anno, sulla base del bilancio consuntivo di esercizio, il Consiglio di Amministrazione determina la sussistenza dell'Equilibrio Economico, secondo i criteri adottati per la redazione del bilancio annuale; si ha Equilibrio Economico quando i ricavi della CER sono almeno pari o eccedono i costi della CER, escludendo sia dai ricavi che dai costi la somma delle Quote Disponibili corrispondenti ai Contributi Riferibili di tutti i Soci Consumatori. In via esemplificativa, nella determinazione dei costi della CER si includono, tra gli altri, la Quota Riservata di tutti i Soci Consumatori, i costi di funzionamento della CER, i costi per la disponibilità dell'Impianto, gli ammortamenti, i costi amministrativi e di funzionamento della CER, i costi per le attività istituzionali e per le

²⁵ Si tratta del primo metodo, che determina una attribuzione proporzionale

²⁶ Si tratta del secondo metodo, che determina non una attribuzione proporzionale ma progressiva

attività sociali²⁷ ma esclusa la Quota Disponibile e, nella determinazione dei ricavi si includono, tra gli altri, le contribuzioni dei soci, i pagamenti per servizi svolti, i pagamenti per cessioni dell'energia al GSE in relazione alla porzione di energia elettrica effettivamente immessa dall'impianto nella rete al netto dell'energia elettrica condivisa per l'autoconsumo, i Contributi incassati al netto della Quota Disponibile.

2. Nel caso in cui non vi sia in un esercizio l'Equilibrio Economico, viene calcolata la differenza tra i costi e i ricavi, conteggiati come previsto nel precedente paragrafo di cui al presente articolo 6, determinando l'ammontare dei costi non coperti dai ricavi de CER (“**Costi Non Coperti**”) e il risultato della differenza (“**Contributi Disponibili**”) tra l'ammontare complessivo del valore Quota Disponibile dei Contributi Riferibili a tutti i Soci Consumatori (“**Quota Disponibile Complessiva**”) e i Costi Non Coperti.

3. Ove i Contributi Disponibili siano un numero positivo, a ciascun Socio Consumatore viene pagata una porzione dei Contributi Disponibili determinata sulla base della seguente percentuale Quota Disponibile di ciascun Socio Consumatore diviso Quota Disponibile Complessiva moltiplicato cento.

4. Ove i Contributi Disponibili siano pari a zero o siano un numero negativo, ai Soci Consumatori non viene pagata alcuna Quota Disponibile.

5. La porzione della Quota Disponibile Complessiva assorbita dai Costi Non Coperti è acquisita in via definitiva dalla CER e i Soci Consumatori non hanno alcun diritto in relazione ad essa.

8. Pagamento della Quota Riservata e, se dovuta, della Quota Disponibile

1. I pagamenti della Quota Riservata e, se e nella misura in cui sia dovuta, della Quota Disponibile vengono effettuati decorsi trenta giorni dall'approvazione del bilancio della CER da parte dell'assemblea e, comunque, entro il 31 luglio dell'esercizio successivo a quello in cui sono maturati. In ogni caso il pagamento avviene limitatamente all'ammontare dei Contributi che siano stati effettivamente versati alla CER dal GSE. In nessun caso la CER anticipa al Socio Consumatore Contributi che, ancorché maturati, non siano ancora stati effettivamente versati dal GSE alla CER. La CER può effettuare pagamenti anticipati ai Soci Consumatori della Quota Riservata, in funzione delle sue disponibilità finanziarie.

5. Il Socio Consumatore è consapevole e accetta che la CER sia, come previsto dalla normativa applicabile, un ente aperto a tutti i consumatori che abbiano il POD nell'ambito della zona di mercato ove si trovano gli impianti di produzione e, in particolare, aperto ai consumatori che hanno il proprio POD nell'ambito del perimetro della cabina primaria di aggregazione ed è pertanto consapevole che la propria possibilità di partecipazione ai Contributi può ridursi per effetto dell'adesione di altri soggetti.

6. Il Socio Consumatore è consapevole e accetta che la CER possa effettuare, sulla base di ragionevoli previsioni e sulla base di un adeguato piano finanziario, investimenti per la realizzazione di nuovi impianti, con conseguenti costi anche finanziari, e che la CER possa effettuare interventi di carattere sociale e benefico nei limiti di quanto stabilito dallo statuto e dai competenti organi sociali della CER. In particolare, il Socio Consumatore accetta che tali scelte di investimento e di intervento sociale possano incidere sui costi della CER e pertanto sulla quantità dei Contributi ripartiti, in particolare con riferimento alla Quota Disponibile.

9. Impegni e dichiarazioni del Socio Consumatore

1. Il Socio Consumatore si impegna a mettere a disposizione della CER tutte le informazioni inerenti ai suoi consumi e alle relative bollette e autorizza pertanto che vengano acquisite tutte le informazioni sui consumi, anche in ragione del momento in cui tali consumi vengono effettuati, necessarie per calcolare il contributo del Socio Consumatore all'energia elettrica condivisa per l'Autoconsumo Virtuale. Il Socio Consumatore si impegna altresì a trasmettere alla CER tutti i dati inerenti al proprio impianto elettrico (tra cui in via esemplificativa titolarità dei contratti di fornitura elettrica, numero del POD, caratteristiche dell'impianto elettrico, natura dell'utenza ecc.) che siano necessari per incentivare e valorizzare l'energia elettrica oggetto

²⁷ Si deve sottolineare che l'inserimento tra i costi delle spese per l'attività istituzionale e sociale consente alla CER di comprimere la Quota Disponibile con le spese istituzionali e sociali, non strettamente necessarie per il funzionamento della CER. Se si vuole che le finalità istituzionali e sociali siano perseguite esclusivamente con la Quota CER, tali tipologie di spese dovrebbero essere escluse dal conteggio finalizzato a verificare l'esistenza dell'Equilibrio Economico

di Autoconsumo Virtuale e per perseguire le finalità di autoconsumo proprie della CER e, più in generale, le finalità della CER. Inoltre il Socio Consumatore si impegna a consentire tutte le verifiche e i controlli sui propri contatori e impianti richiesti dal GSE o dall'autorità competente. Resta inteso che la violazione degli impegni previsti dal presente articolo 9.1 legittima la risoluzione da parte della CER con il Socio Consumatore.

2. Il Socio Consumatore, all'atto dell'adesione al Regolamento, deve dichiarare e garantire quanto segue:

- a) di essere il titolare del contratto di erogazione di energia elettrica di cui al POD;
- b) di essere un consumatore finale che rientra tra le tipologie di soggetti che possono ricevere i contributi per la valorizzazione e incentivazione ai sensi di quanto previsto dalla normativa di tempo in tempo applicabile; ;
- c) che tutte le informazioni e i dati conferiti e che conferirà nel corso della sua esecuzione sono e saranno esatti e veritieri.

3. Il Socio Consumatore si impegna ad informare immediatamente la CER di qualsiasi variazione rilevante, quale ad esempio cessazione del contratto di erogazione di energia elettrica o modifica del POD.

10. Cessazione degli accordi con i Soci Consumatori

1. Gli accordi della CER con i Soci Consumatori hanno la medesima durata del Contratto GSE stipulato dalla CER per conto e/o in nome di tutti i Soci Consumatori.

2. Il Socio Consumatore può in ogni caso recedere dall'accordo con la CER con semplice comunicazione scritta inviata a mezzo pec o raccomandata con ricevuta di ritorno o con dichiarazione scritta con attestazione di ricezione da parte della CER. Il recesso avrà effetto all'ultimo giorno del mese successivo a quello in corso alla data di ricezione da parte della CER della relativa comunicazione di recesso.

3. La CER può recedere dall'accordo con il Socio Consumatore solo ove, allo stesso tempo, receda o sia cessato il Contratto GSE. Resta ferma la possibilità della CER di risolvere il presente contratto per il caso di inadempimenti del Socio al contratto o ai suoi obblighi quale socio tra cui, in via esemplificativa:

- a) rappresentazioni false o ingannevoli sulla titolarità dell'utenza o sulle caratteristiche soggettive in merito all'ammissibilità della partecipazione ai servizi di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa;
- b) alterazione dei contatori e di altri apparati volti a monitorare il consumo dell'energia elettrica da parte del Socio Consumatore;
- c) adesione ad un'altra comunità di energia rinnovabile o a un gruppo di autoconsumo collettivo con riferimento al medesimo POD;
- d) adozione da parte del Socio Consumatore di altri atti e comportamenti incompatibili con l'adesione alla CER;
- e) altre gravi violazioni del Socio Consumatore dei suoi obblighi verso la CER ed in particolare degli obblighi di cui all'articolo 3.1, 3.2, 3.4 e 9.1 del presente Regolamento.

4. L'accordo tra Socio Consumatore e CER cesserà altresì anche nei seguenti casi:

- a) cessazione della titolarità da parte del Socio Consumatore del POD all'interno della cabina primaria di aggregazione (anche per effetto della modifica del perimetro della cabina di aggregazione primaria), salvo il caso di attribuzione al Socio Consumatore di un altro POD all'interno del perimetro della cabina di aggregazione primaria che sia stato tempestivamente comunicato alla CER;
- b) perdita da parte del Socio Consumatore della qualifica di socio della CER per recesso e, ove consentito dallo statuto, per esclusione recesso o esclusione del Socio dalla CER;
- c) la perdita del Socio Consumatore delle caratteristiche soggettive che lo abilitano a ricevere i servizi di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa.

11. Effetti della cessazione dell'accordo tra Socio Consumatore e CER

1. In ogni caso di cessazione dell'accordo tra Socio Consumatore e CER, la CER provvederà a comunicare al GSE la conseguente modifica del perimetro di applicazione del Contratto GSE.

2. Il Socio Consumatore avrà comunque diritto ai pagamenti conseguenti al suo Autoconsumo Virtuale fino al momento della cessazione dell'accordo nei termini e alle condizioni di cui al presente Regolamento, fermo il diritto della CER di trattenere tutti i pagamenti dovuti nei casi di cui all'art. 2, comma 3 che precede.

12. Numero ottimale di Soci Consumatori

1. Ferma l'apertura della CER a tutti i clienti finali che si trovano nell'ambito della medesima cabina primaria di aggregazione, la CER si riserva di fissare un numero ottimale di Soci Consumatori determinato in funzione della capacità di consumo di ciascuno di essi ("**Numero Ottimale**") per le finalità di condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta e immessa nella rete pubblica dalla CER. La determinazione del Numero Ottimale può essere variata di tempo in tempo, in funzione del variare della capacità produttiva della CER o di migliori valutazioni su quale sia l'ottimale disponibilità di capacità di consumo necessaria per la CER.
2. In caso di superamento del Numero Ottimale, i Soci Consumatori che abbiano presentato domanda successivamente e vengano ammessi alla CER ("**Soci Consumatori Eccedenti**") attribuiscono tutta la loro capacità di Autoconsumo Virtuale alla CER per le finalità istituzionali della medesima, senza alcun diritto al pagamento di Contributi, salvo quanto previsto al successivo punto 6 del presente articolo.
3. Fermo quanto stabilito al precedente punto 2 del presente articolo:
 - a) nel caso in cui, in un Periodo di Tempo Rilevante, l'energia elettrica oggetto di Autoconsumo di Periodo da parte di Soci Consumatori sia uguale o superi la Produzione di Energia Elettrica nel Periodo, l'Autoconsumo Singolo di Periodo dei Soci Consumatori Eccedenti non è conteggiata ai fini della ripartizione dei Contributi Riferibili di Periodo (ed è pertanto esclusa dal conteggio dell'Autoconsumo di Periodo e nulla sarà dovuto ai Soci Consumatori Eccedenti);
 - b) nel caso in cui, in un Periodo di Tempo Rilevante, la Produzione di Energia Elettrica nel Periodo ecceda l'energia elettrica oggetto di Autoconsumo di Periodo da parte di Soci Consumatori ("**Eccedenza di Produzione di Periodo**"), i Contributi acquisiti dalla CER per effetto dall'Autoconsumo Singolo di Periodo dei Soci Consumatori Eccedenti ("**Contributi di Autoconsumo Eccedenti di Periodo**") viene conteggiata ai fini della attribuzione dei Contributi Riferibili ai Soci Consumatori Eccedenti. Ai fini della determinazione dei Contributi di Autoconsumo Eccedenti di Periodo tra i Soci Consumatori Eccedenti trovano applicazione i medesimi criteri previsti dall'art. 6.
5. I Contributi Riferibili a ciascun Socio Consumatore Eccedente sono pari alla somma di tutti i Contributi di Autoconsumo Eccedenti di Periodo attribuiti a ciascun Socio Consumatore Eccedente.
6. Nel caso in cui la CER sia in Equilibrio Economico il [•] % dei Contributi Riferibili ai Soci Consumatori Eccedenti ("**Quota Soci Consumatori Eccedenti**") è pagato ai Soci Consumatori Eccedenti, nei medesimi termini condizioni previste per i Soci Consumatori a condizione e nella misura che il pagamento della Quota Soci Consumatori Eccedenti non determini il venir meno dell'Equilibrio Economico; la residua percentuale del [•] % dei Contributi Riferibili ai Soci Consumatori Eccedenti sarà attribuita comunque alla CER per la copertura dei costi amministrativi e di gestione e per il perseguimento delle sue finalità istituzionali e sociali.
7. Salvo quanto previsto dal presente articolo del Regolamento i Soci Consumatori Eccedenti hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci Consumatori previsti dal presente Regolamento.
6. I Soci Consumatori Eccedenti diventano Soci Consumatori con tutti i diritti dei Soci Consumatori, secondo un criterio di priorità temporale in funzione del momento in cui sono divenuti Soci Consumatori Eccedenti, quando ciò sia possibile per il venir meno (per recesso, esclusione, risoluzione o cessazione dell'accordo con la CER) di precedenti Soci Consumatori che portino il numero di Soci Consumatori al di sotto del Numero Ottimale o per effetto della variazione del Numero Ottimale.

13. Privacy

1. Tutti i dati e le informazioni dei Soci Consumatori sono trattati dalla CER nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

14. Controversie

1. Eventuali controversie in merito all'interpretazione ed esecuzione degli accordi che non sia amichevolmente risolte, sono attribuite in via esclusiva competente per la controversia il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la CER.



GUIDA
ALLE **COMUNITÀ**
ENERGETICHE
RINNOVABILI
A IMPATTO SOCIALE



Fondazione
Compagnia
di San Paolo



Politecnico
di Torino



ENERGY
CENTER

Fondazione
CARIPLO



W
WEIGMANN STUDIO
LEGALE
TORINO MILANO ROMA

 **REGIONE
PIEMONTE**